GP & G Fund

Fondo Comune d'Investimento

Lussemburgo

Prospetto

Datato 19 settembre 2024

INTRODUZIONE

GP & G Fund (nel prosieguo il "**Fondo**") è un fondo di mutuo investimento qualificato come "*fondo comune d'investimento*" ("**FCI**") con Comparti multipli (i "**Comparti**") ai sensi della legislazione del Granducato di Lussemburgo, che prevede di investire in una gamma diversificata di valori mobiliari e/o altre attività finanziarie liquide consentite dalla legge, in conformità alla politica di investimento di ciascun specifico Comparto.

Il Fondo è un Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ("**UCITS"**) ai sensi della Direttiva del Consiglio 2009/65/CE ("**Direttiva UCITS**"). Il Fondo è registrato nel Granducato di Lussemburgo ai sensi della Parte I della Legge del Lussemburgo del 17 dicembre 2010 sugli Organismi d'investimento collettivo (la "**Legge sugli UCI**"). Tuttavia, tale registrazione non implica una valutazione positiva da parte delle autorità di controllo del Lussemburgo in merito al contenuto del prospetto attualmente in vigore (il "**Prospetto**") né in merito alla qualità delle quote del Fondo (le "**Quote**") offerte in vendita. Ogni dichiarazione discordante è da considerarsi non autorizzata e illegale.

Il Fondo è gestito da Generali Investments Luxembourg S.A. (la "**Società di gestione**"), autorizzata ai sensi delle disposizioni della Legge sugli OIC. Ove applicabile, un riferimento nel presente Prospetto al Fondo o a un Comparto include altresì un riferimento alla Società di gestione che agisce, a seconda dei casi, a nome e per conto del Fondo o di un Comparto.

Il presente Prospetto non costituisce né un'offerta, né un invito da parte di qualsivoglia soggetto in qualsivoglia giurisdizione in cui tale offerta o invito sia illegale o in cui il soggetto che propone tale offerta o invito non sia autorizzato a farlo.

La distribuzione del presente Prospetto e l'offerta delle Quote possono essere soggette a limitazioni in determinate giurisdizioni. Chiunque sia in possesso del presente Prospetto e chiunque desideri sottoscrivere delle Quote in ottemperanza al presente Prospetto è tenuto ad informarsi su tutte le leggi e le norme vigenti nelle rispettive giurisdizioni e di osservarle. I potenziali sottoscrittori o acquirenti delle Quote sono tenuti a informarsi sulle eventuali conseguenze fiscali, sui requisiti di legge e sulle eventuali restrizioni valutarie o sui requisiti di controllo valutario applicabili in base alle leggi del proprio paese di cittadinanza, residenza o domicilio e che potrebbero essere rilevanti per la sottoscrizione, l'acquisto, il possesso, la conversione o la vendita delle Quote.

Qualsiasi informazione non citata nel presente Prospetto deve considerarsi come non autorizzata. Le informazioni contenute nel presente Prospetto si considerano accurate alla data della sua pubblicazione. Per riflettere cambiamenti sostanziali, il presente Prospetto può essere aggiornato su base occasionale e i potenziali sottoscrittori devono richiedere alla Società di gestione se siano stati pubblicati eventuali prospetti successivi.

Il consiglio di Amministrazione della Società di gestione (il "Consiglio della Società di gestione") è responsabile delle informazioni contenute nel presente Prospetto ed ha preso tutti i provvedimenti ragionevoli al fine di garantire che alla data del presente Prospetto le informazioni contenute nello stesso siano accurate e complete in tutti gli aspetti sostanziali. Gli amministratori della Società di gestione (gli "**Amministratori**") se ne assumeranno le relative responsabilità.

La sottoscrizione delle Quote può essere accettata unicamente sulla base del Prospetto in vigore. La Società di gestione redigerà una relazione annuale (la "**Relazione annuale**") contenente il bilancio certificato e il bilancio semestrale (le "**Relazioni semestrali**"). In seguito alla pubblicazione del primo

rendiconto, il Prospetto in vigore a quella data sarà valido solamente se accompagnato dalla Relazione annuale o dalla Relazione semestrale in questione.

In aggiunta a questo Prospetto, il Consiglio della Società di Gestione pubblica un KID (Documento Key Investor Information e/o un Documento Key Investor Document, come applicabile) relativo all'investimento in ciascun Comparto, in particolare circa le informazioni sul profilo dell'investitore tipo e sulle performance storiche. Il KID è disponibile, gratuitamente, ad ogni investitore presso la sede legale della Società di Gestione, o sul suo sito web www.generali-investments-luxembourg.com, dell'Amministrazione centrale e dell'eventuale distributore e deve essere preso in esame da un investitore prima della conclusione della sottoscrizione del contratto.

Il Consiglio della Società di gestione si riserva il diritto di richiedere in futuro la quotazione delle Quote presso la Borsa del Lussemburgo o in eventuali altre borse valori.

Ogni riferimento ad "EUR" o "Euro" nel Prospetto si riferisce alla valuta legale degli Stati Membri dell'Unione Europea che hanno adottato l'Euro.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

In caso di dubbi sul contenuto del presente Prospetto, è opportuno rivolgersi al proprio broker finanziario, al proprio legale o al proprio contabile o altro consulente finanziario. Nessun soggetto è autorizzato a fornire alcuna informazione diversa da quelle contenute nel presente Prospetto, ovvero alcuno dei documenti cui si fa riferimento nello stesso, che siano disponibili per ispezione pubblica presso la sede legale.

Il valore delle Quote può scendere così come può salire. Il Fondo è obbligato a riscattare le Quote degli investitori al prezzo di rimborso corrispondente, che può essere diverso dal prezzo al quale le Quote sono state acquisite dagli investitori.

SOMMARIO

1. INFORMAZIONI GENERALI 6

2. IL FONDO 9

3. L'OFFERTA 10

4. OBIETTIVI E POLITICHE DELL'INVESTIMENTO 10

5. RISCHI 11

6. GESTIONE DEL FONDO 22

7. GESTORE DEGLI INVESTIMENTI 23

8. DEPOSITARIO E AGENTE INCARICATO DEI PAGAMENTI 24

9. AMMINISTRAZIONE CENTRALE, CANCELLIERE ED AGENTE DI REGISTRAZIONE 27

10. DISTRIBUTORE 27

11. REGOLAMENTO DI GESTIONE 28

12. POOLING 28

13. FORMA DELLE QUOTE 30

14. EMISSIONE DELLE QUOTE 31

15. CLASSI DI QUOTE 31

16. SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE 32

17. RIMBORSO DELLE QUOTE 37

18. CONVERSIONE DELLE QUOTE 39

19. SOSPENSIONE TEMPORANEA DI SOTTOSCRIZIONI, RIMBORSI E CONVERSIONI 41

20. LATE TRADING E MARKET TIMING 41

21. PROCEDURA PER SOTTOSCRIZIONI, RIMBORSI E CONVERSIONI CHE RAPPRESENTANO IL 10% O PIÙ DELLE ATTIVITÀ DI CIASCUN COMPARTO 42

22. COMMISSIONI 43

23. VALORE NETTO D'INVENTARIO 50

24. SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE NETTO D'INVENTARIO PER QUOTA 54

25. REVISORI 55

26. DIVIDENDI 55

27. DURATA, LIQUIDAZIONE E FUSIONE/CONFERIMENTO DEL FONDO O DI UN COMPARTO 56

28. NORMATIVA E GIURISDIZIONE APPLICABILI 57

29. LINGUA PREVALENTE 57

30. REGIME FISCALE IN LUSSEMBURGO 57

31. PROTEZIONE DEI DATI 62

32. ANNO FINANZIARIO 64

33. INFORMAZIONI AI TITOLARI DELLE QUOTE 65

34. UTILIZZO DI INDICI DI RIFERIMENTO 65

35. INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ 66

36. DOCUMENTI DISPONIBILI PER L'ISPEZIONE 67

APPENDICE A 68

APPENDICE B 77

APPENDICE C 89

APPENDICE D 131

1. **INFORMAZIONI GENERALI**

SPONSOR DEL FONDO
Banca Passadore & C S.p.A.
Via Ettore Vernazza, 27
16121 Genova
Italia

FONDO
GP & G Fund

SOCIETÀ DI GESTIONE
Generali Investments Luxembourg S.A.
4, rue Jean Monnet
L-2180 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE
Pierluigi Martino
Presidente
General Counsel / Group Investments Asset and Wealth Management
Assicurazioni Generali S.p.A.
2, Piazza Duca degli Abruzzi
I-34132 Trieste
Italia

Sophie Mosnier
Amministratore indipendente
41, rue du Cimetière
L-3350 Leudelange
Granducato del Lussemburgo

Geoffroy Linard de Guertechin
Amministratore indipendente
2, rue Jean-Pierre Beicht
L-1226 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

Timothy Cameron Rainsford
Head of Product & Distribution / Generali Asset Management S.G.R. S.p.A.
Società di gestione del risparmio
Via Machiavelli, 4
I-34132 Trieste
Italia

Timothy Cameron Rainsford
Head of Product & Distribution /

Generali Asset Management S.G.R. S.p.A.
Società di gestione del risparmio
Via Machiavelli, 4
I-34132 Trieste
Italia

Anouk Agnes
Independent Director
22, rue Charles Darwin
L-1433 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo

MANAGER DELLA GESTIONE ORDINARIA DELLA SOCIETÀ

Erionald Lico
Manager
Generali Investments Luxembourg S.A.
4, rue Jean Monnet
L-2180 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo

Ilaria Drescher
Manager
Generali Investments Luxembourg S.A.
4, rue Jean Monnet
L-2180 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo

Stefano Portolan
Manager
Generali Investments Luxembourg S.A.
4, rue Jean Monnet
L-2180 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo

GESTORE DEGLI INVESTIMENTI
Banca Passadore & C S.p.A.
Via Ettore Vernazza, 27
16121 Genova
Italia

DEPOSITARIO E AGENTE INCARICATO DEI PAGAMENTI
BNP Paribas, Luxembourg Branch
60, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo

AMMINISTRAZIONE CENTRALE, CONSERVATORE DEL REGISTRO E AGENTE DI TRASFERIMENTO

BNP Paribas, Luxembourg Branch
60, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo

REVISORI

KPMG Luxembourg, *Société anonyme*
39, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo

DISTRIBUTORE

Banca Passadore & C S.p.A.
Via Ettore Vernazza 27
16121 Genova
Italia

CONSULENTI LEGALI IN LUSSEMBURGO

Arendt & Madernach S.A.
41A, avenue J.F. Kennedy
L-2082 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo

2. IL FONDO

Il Fondo è organizzato nell'ambito e secondo le leggi del Granducato di Lussemburgo come fondo di mutuo investimento ("*fondo comune d'investimento*") con Comparti separati che costituiscono un portafoglio separato di attività e passività. Le attività nette del Fondo devono raggiungere EUR 1.250.000.- entro i primi sei mesi successivi alla sua autorizzazione da parte della *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (la "**CSSF**") e successivamente non devono essere inferiori a questa cifra.

Il Fondo è registrato ai sensi della Parte I della Legge sugli UCI. Tuttavia, questa registrazione non richiede l'approvazione o la disapprovazione da parte di qualsivoglia autorità del Lussemburgo dell'adeguatezza o dell'accuratezza del Prospetto o delle attività detenute nei vari Comparti. Eventuali interpretazioni in senso contrario non sono autorizzate e sono illecite.

Il Fondo è gestito nell'interesse dei suoi titolari di quote dalla Società di gestione, una società a responsabilità limitata ("*société anonime*") costituitasi persona giuridica secondo le leggi del Lussemburgo e con sede legale in Lussemburgo.

Le attività del Fondo sono separate da quelle della Società di gestione e da quelle degli altri fondi gestiti dalla Società di gestione.

La Società di gestione gestisce le attività del Fondo ai sensi del più recente regolamento di gestione del Fondo in vigore dal 19 settembre 2024 (i "**Regolamenti di gestione**"). I Regolamenti di gestione sono depositati nel *Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg* (il "**Registro**"), dove possono essere esaminati e si possono ottenere duplicati. Un avviso che notifica la pubblicazione ed il deposito del primo Regolamento di gestione nel registro è stato pubblicato nel Mémorial *Recueil Spécial des Sociétés et Associations* (il "**Mémorial**") del 13 maggio 2008. Il Mémorial è stato sostituito dal *Recueil Éléctronique des Sociétés et Associations* ("**RESA**") a decorrere dal 1° giugno 2016.

Secondo il Regolamento di gestione, il Consiglio della Società di gestione può emettere Quote in ogni Comparto. Per ogni Comparto viene mantenuto un insieme separato di attività che viene investito in ottemperanza agli obiettivi di investimento applicabili al Comparto rilevante. I proventi netti della sottoscrizione ad ogni Comparto vengono investiti nello specifico portafoglio di attività che costituisce quel determinato Comparto. Di conseguenza, il Fondo è un "fondo a ombrello" che consente agli investitori di scegliere tra uno o più obiettivi di investimento investendo in uno o più Comparti. Gli investitori possono scegliere quale o quali Comparto/i siano i più adeguati per le proprie aspettative di rischio e di ritorno, nonché per le proprie necessità di diversificazione.

Il Fondo un soggetto giuridico singolo. Tuttavia, il diritto degli investitori e dei creditori in relazione ad un Comparto o derivante dalla costituzione, dall'operatività o dalla liquidazione di un Comparto sono limitati alle attività di tale Comparto, e le attività di un Comparto saranno responsabili unicamente dei diritti dei detentori delle quote relativamente a questo Comparto e per quelli dei creditori che avanzano rivendicazioni in relazione alla costituzione, all'operatività o alla liquidazione di questo Comparto. Nei rapporti tra i detentori di quote del Fondo, ogni Comparto è considerato come entità separata. Le attività, gli impegni, gli addebiti e le spese che non possono essere assegnati ad uno specifico Comparto verranno addebitati ai

diversi Comparti in misura proporzionale alle loro rispettive attività nette, se appropriati in relazione alle cifre considerate.

Il Consiglio della Società di gestione può, in qualsiasi momento, creare ulteriori Comparti. In tal caso il Prospetto verrà aggiornato di conseguenza.

3. L'OFFERTA

Il presente prospetto costituisce un'offerta di sottoscrizione di Quote emesse senza valore nominale nel Fondo; ogni Quota si riferisce ad uno dei Comparti. Le informazioni dettagliate relative a ciascun Comparto (comprese la politica di investimento e le caratteristiche di ogni Comparto) sono specificate nell'Appendice C.

Il giorno della sottoscrizione iniziale (il "**Giorno della sottoscrizione iniziale**") o durante il periodo iniziale di sottoscrizione (il "**Periodo iniziale di sottoscrizione**") le Quote in ciascun Comparto saranno offerte ad un prezzo iniziale (il "**Prezzo iniziale**") specificato per ogni Comparto nell'Appendice C. Il Prezzo iniziale sarà soggetto alle commissioni illustrate in dettaglio sotto il titolo "Commissioni". La valuta di riferimento (la "**Valuta di riferimento**") di ciascun Comparto è la valuta in cui è denominato il Valore Netto d'Inventario di ciascun Comparto, come specificato per ogni Comparto nell'Appendice C.

Tuttavia, il Consiglio della Società di gestione può decidere di calcolare il Valore Netto d'Inventario per Quote di uno o più Comparti/Classi di quote oltre che nella Valuta di riferimento in un'altra valuta di denominazione (l'"A**ltra Valuta di denominazione**"), come specificato in dettaglio per ciascun Comparti/Classi di quote nell'Appendice C. Il NAV calcolato in un'altra Valuta di denominazione è equivalente al NAV nella Valuta di riferimento del Comparto convertita al tasso di cambio prevalente.

Il lancio di un Comparto ha luogo nel Giorno iniziale di sottoscrizione o nell'ultimo giorno del Periodo iniziale di sottoscrizione, come specificato per ciascun Comparto nell'Appendice C (la "**Data di lancio**"). Se in questa data non viene accettata nessuna sottoscrizione, la Data di lancio sarà il Giorno di valutazione successivo in cui sono state accettate le prime sottoscrizioni per il Comparto rilevante al Prezzo della sottoscrizione iniziale.

4. OBIETTIVI E POLITICHE DELL'INVESTIMENTO

L'obiettivo principale del Fondo è quello di ricercare un incremento del capitale investendo in una gamma di valori mobiliari diversificati e/o altre attività finanziarie liquide consentite dalla legge attraverso la costituzione di diversi comparti gestiti in modo professionale.

Ogni Comparto è gestito in conformità ai limiti e alle restrizioni d'investimento (i "**Limiti e restrizioni d'investimento**") di cui all'Appendice A e può avvalersi di derivati finanziari secondo le limitazioni dell'Appendice A ovvero utilizzare tecniche e strumenti finanziari (le "**Tecniche e strumenti finanziari**") specificati nell'Appendice B.

L'obiettivo e la politica degli investimenti di ciascun Comparto sono descritti nell'Appendice C.

5. RISCHI

5.1 Gestione dei rischi

La Società di gestione adotta una procedura di gestione dei rischi che le consente di monitorare e misurare in qualsiasi momento il rischio delle proprie posizioni ed il rispettivo contributo al profilo di rischio complessivo dei Comparti e si avvale di una procedura che consente una valutazione accurata ed indipendente del valore degli strumenti derivati OTC. La Società di gestione deve inoltre comunicare all'Autorità di Controllo, su base regolare ed in conformità alle disposizioni stabilite dall'Autorità di Controllo, le tipologie di strumenti derivati, i rischi sottostanti, i limiti quantitativi ed i metodi scelti al fine di stimare i rischi correlati alle operazioni con strumenti derivati.

5.2 Fattori di rischio

5.2.1 Generalità

Ferma restando la possibilità per il Fondo di avvalersi di opzioni, future e contratti swap e di effettuare operazioni su cambi a termine ai fini della copertura dei rischi del tasso di cambio, tutti i Comparti sono soggetti alle oscillazioni dei mercati o di valuta, nonché ai rischi intrinseci in tutti gli investimenti. Pertanto, non è possibile fornire alcuna garanzia in merito alla tutela o alla crescita del capitale investito.

5.2.2 Tassi di cambio

La Valuta di riferimento di ciascun Comparto non è necessariamente la valuta di investimento del Comparto interessato. Gli investimenti sono effettuati nelle valute che, secondo il parere del Gestore degli Investimenti beneficiano maggiormente delle performance dei Comparti.

Le modifiche nei tassi di cambio delle valute possono ripercuotersi sul valore delle Quote detenute nei Comparti.

I titolari di Quote che investono in un Comparto denominati in una valuta diversa dalla loro Valuta di riferimento devono essere al corrente che le oscillazioni del tasso di cambio possono far diminuire o aumentare il valore del loro investimento.

5.2.3 Tassi di interesse

Il valore dei titoli a reddito fisso detenuti dai Comparti varierà generalmente in maniera inversamente proporzionale alle variazioni nei tassi di interesse e tale variazione può ripercuotersi di conseguenza sui prezzi delle Quote.

5.2.4 Titoli azionari

Il valore di un Comparto che investe in titoli azionari sarà influenzato dai cambiamenti nei mercati azionari e dalle variazioni nel valore dei singoli titoli di portafoglio. Talvolta, i mercati azionari ed i singoli titoli possono essere volatili ed i prezzi possono cambiare sostanzialmente in brevi periodi di tempo. I titoli azionari di società di piccola entità sono più sensibili a questi cambiamenti rispetto a quelli di società a più ampia capitalizzazione.

Il rischio influenzerà il valore di tali Comparti, che varierà in base alle oscillazioni del valore dei titoli azionari sottostanti.

5.2.5 Investimenti in altri UCI e/o UCITS

Il valore di un investimento rappresentato da un UCI in cui investe il Fondo può essere influenzato da fluttuazioni della valuta del paese in cui detto UCI investe, oppure da norme dello scambio estero, dall'applicazione delle varie leggi fiscali dei paesi rilevanti, comprese tasse sulle trattenute, cambiamenti governativi o variazioni della politica monetaria ed economica dei paesi rilevanti. Inoltre, va notato altresì che il Valore Netto d'Inventario per Quota fluttuerà principalmente alla luce del Valore Netto d'Inventario degli UCI oggetto di investimento.

5.2.6 Duplicazione delle commissioni

Ogniqualvolta il Fondo investe in altri UCI e/o UCITS, le commissioni di gestione e di altre spese relative alla gestione del fondo saranno duplicate. La proporzione massima delle commissioni di gestione addebitati sia al Fondo stesso sia agli UCI e/o UCITS in cui investe il Fondo verrà resa nota nella relazione annuale del Fondo.

5.2.7 Mercati emergenti

I potenziali investitori devono tener conto che gli investimenti nei mercati emergenti implicano ulteriori rischi rispetto a quelli intrinseci in altri investimenti. In particolare, i potenziali investitori devono considerare che gli investimenti in qualsiasi mercato emergente implica un rischio più elevato rispetto agli investimenti in un mercato sviluppato; i mercati emergenti possono offrire un livello inferiore di tutela legale per gli investitori; alcuni paesi possono attuare il controllo sulle proprietà estere; infine alcuni paesi possono applicare standard contabili e criteri di revisione contabile che non sono necessariamente conformi ai principi contabili accettati a livello internazionale.

5.2.8 Derivati

Ognuno dei Comparti può avvalersi di strumenti derivati quali opzioni, future e contratti swap ed effettuare operazioni di scambio estere nella misura consentita nelle Appendici A e B del presente Prospetto. La possibilità di utilizzare queste strategie può essere limitata dalle condizioni di mercato e da restrizioni normative e non c'è alcuna garanzia che l'obiettivo prefissato sia raggiunto mediante l'utilizzo di tali strategie. La partecipazione alle opzioni o ai mercati future, ai contratti swap ed alle transazioni di scambio estere implica rischi di investimento e costi di transazione a cui i Comparti non sarebbero soggetti se non utilizzassero queste strategie. Se le previsioni del Gestore degli Investimenti dei Comparti in merito all'andamento dei mercati dei titoli, valutari e dei tassi di interesse non sono accurate, le conseguenze avverse del Comparto potrebbero lasciarlo in una posizione meno favorevole rispetto a quella che avrebbe avuto se non fossero state utilizzate queste strategie.

I rischi intrinseci all'utilizzo di opzioni, valuta estera, contratti swap e future ed opzioni sui contratti future comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, (a) la fiducia nella capacità del Gestore degli Investimenti nel prevedere correttamente l'andamento dei

tassi di interesse, dei prezzi dei titoli e dei mercati valutari; (b) la correlazione imperfetta tra il prezzo delle opzioni e dei contratti future e le opzioni relative ed i movimenti nei prezzi dei titoli delle valute limitate; (c) il fatto che le capacità richieste per utilizzare queste strategie sono diverse da quelli necessari per selezionare i titoli del portafoglio; (d) la possibile assenza di un mercato secondario liquido per un dato strumento in un dato momento; infine (e) la possibile incapacità di un Comparto di acquistare o vendere un titolo portafoglio in un momento in cui altrimenti sarebbe stato favorevole, o l'eventuale necessità da parte di un Comparto di vendere un titolo in portafoglio in un momento sfavorevole.

Quando un Comparto stipula contratti di swap viene esposto ad un rischio potenziale della controparte. In caso d'insolvenza o inadempienza della controparte dello swap, questo evento si ripercuoterebbe sulle attività del Comparto.

5.2.9 Strumenti derivati OTC

In linea generale, nei mercati OTC esiste una minore regolamentazione e vigilanza statale delle operazioni rispetto a quelle effettuate su borse valori organizzate. I derivati OTC sono stipulati direttamente con la controparte anziché tramite una borsa e una stanza di compensazione riconosciute. Le controparti di derivati OTC non dispongono dello stesso grado di tutele eventualmente applicato a quelle che negoziano su borse riconosciute, ad esempio la garanzia di rendimento di una stanza di compensazione.

Il rischio principale implicito nella stipula di derivati OTC (per esempio, opzioni non scambiate in borsa, contratti a termine, swap o per differenza) è il rischio d'inadempienza di una controparte che sia divenuta insolvente o non sia per altri motivi in grado di, o rifiuti di, onorare i propri obblighi secondo quanto previsto dalle condizioni dello strumento. I derivati OTC possono esporre un Comparto al rischio che la controparte non regoli un'operazione ai sensi delle relative condizioni oppure ne ritardi il regolamento per effetto di una controversia in merito ai termini del contratto (in buona fede o meno) oppure a causa dell'insolvenza, del fallimento o di altri problemi creditizi o di liquidità della controparte stessa. Il rischio di controparte è generalmente mitigato dal trasferimento o dalla costituzione in pegno di garanzia a favore del Comparto. Il valore della garanzia collaterale può tuttavia fluttuare e può risultare difficile venderla, pertanto non vi sono certezze che il valore della garanzia collaterale detenuta sia sufficiente a coprire l'importo dovuto a un Fondo.

Il Fondo può stipulare derivati OTC tramite una stanza di compensazione che funge da controparte centrale. La compensazione a livello centrale è stata studiata per ridurre il rischio di controparte e aumentare la liquidità rispetto ai derivati OTC compensati bilateralmente, ma non elimina completamente detto rischio. La controparte centrale richiederà un margine all'agente di compensazione (di seguito, clearing broker) che, a sua volta, lo richiederà al Fondo. Per un Fondo esiste un rischio di perdita dei suoi depositi iniziale e di margine di variazione in caso d'inadempienza del clearing broker con il quale il Fondo vanta una posizione aperta oppure se il margine non è individuato e correttamente comunicato allo specifico Fondo, in modo particolare laddove il margine sia detenuto in un conto collettivo gestito dal clearing broker presso la controparte centrale. Nell'eventualità in cui il clearing broker diventi insolvente, il Fondo potrebbe

non essere in grado di trasferire o "trasportare" le sue posizioni presso un altro clearing broker.

Il Regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (noto anche come European Market Infrastructure Regulation o EMIR) prescrive la presentazione presso controparti di compensazione centrali regolamentate di taluni derivati OTC idonei ai fini della compensazione e la comunicazione di determinati dettagli ai repertori di dati sulle negoziazioni. Inoltre, l'EMIR impone requisiti per apposite procedure e accordi ai fini del calcolo, monitoraggio e attenuazione del rischio operativo e di controparte in relazione ai derivati OTC che non fossero soggetti a compensazione obbligatoria. Infine, tali adempimenti includeranno con ogni probabilità lo scambio e la separazione di garanzie collaterali a opera delle parti interessate, ivi compreso il Fondo. Sebbene alcuni obblighi prescritti dall'EMIR siano entrati in vigore, una serie di adempimenti rientra in una fase di introduzioni graduali, pertanto alcune problematiche importanti non sono state ancora finalizzate alla data del presente Prospetto informativo. Non è ancora chiaro in che modo il mercato dei derivati OTC si adeguerà al nuovo regime regolamentare. L'ESMA ha pubblicato un parere richiedendo la modifica della Direttiva OICVM al fine di rispecchiare gli adempimenti dell'EMIR, con particolare riguardo all'obbligo di compensazione previsto dall'EMIR. Tuttavia, non è chiaro se, quando e in quale forma tali adempimenti entreranno in vigore. Di conseguenza, è difficile prevedere l'effetto completo dell'EMIR sul Fondo, con la possibilità che includa un aumento dei costi complessivi di stipula e gestione dei derivati OTC.

Gli investitori dovrebbero tener presente che le modifiche normative derivanti dall'EMIR e altre leggi applicabili che richiedono la compensazione a livello centrale dei derivati OTC potrebbero a tempo debito influire sulla capacità dei Comparti di rispettare le proprie politiche d'investimento e di conseguire i propri obiettivi in tal senso.

Gli investimenti in derivati OTC possono essere soggetti al rischio di diverse valutazioni derivanti dai vari metodi di valutazione consentiti. Sebbene il Fondo abbia introdotto apposite procedure di valutazione per determinare e verificare il valore dei derivati OTC, alcune operazioni sono complesse e la valutazione può essere fornita esclusivamente da un numero limitato di operatori di mercato, i quali possono anche agire da controparti delle operazioni. Una valutazione imprecisa può comportare l'imputazione di utili e perdite errati e l'esposizione al rischio di controparte.

A differenza dei derivati scambiati in borsa, i quali sono standardizzati quanto ai relativi termini e condizioni, i derivati OTC sono in genere effettuati tramite trattative con la controparte dello strumento. Benché questo tipo di accordo consenta una maggiore flessibilità di adeguare lo strumento alle esigenze delle parti, i derivati OTC possono comportare un rischio legale superiore a quello degli strumenti scambiati in borsa, in quanto potrebbe sussistere un rischio di perdita laddove il contratto sia ritenuto legalmente inapplicabile o non documentato correttamente. Potrebbe inoltre sussistere un rischio legale o di documentazione che le parti possano non concordare in merito all'interpretazione opportuna dei termini del contratto. Tuttavia, questi rischi sono in genere attenuati, in una certa misura, dal ricorso a contratti standard del settore come quelli pubblicati dall'International Swaps and Derivatives Association ("**ISDA**").

5.2.10 Rischi di controparte

Il rischio di controparte è il rischio che un Comparto sostenga una perdita dovuta al fatto che la controparte di un'operazione stipulata dal Comparto risulti insolvente rispetto ai propri obblighi contrattuali. Non vi può essere alcuna assicurazione che un emittente o una controparte non saranno soggetti a difficoltà creditizie o d'altro tipo che ne determinino l'insolvenza rispetto agli obblighi contrattuali e la perdita, totale o parziale, degli importi dovuti al Comparto. Questo rischio può insorgere ogniqualvolta le attività di un Comparto siano depositate, prorogate, impegnate, investite o in altro modo esposte tramite accordi contrattuali effettivi o impliciti. Ad esempio, il rischio di controparte può insorgere quando un Comparto deposita contanti presso un istituto finanziario, investe in titoli di debito e altri strumenti a reddito fisso, stipula operazioni in derivati OTC o operazioni di prestito titoli, di pronti contro termine passive (di riacquisto) e attive (di riacquisto inverso) e di "buy-sell back".

5.2.11 Warrant

In relazione all'investimento in warrant gli investitori devono tener presente che l'effetto differenziazione dell'investimento nei warrant e la volatilità dei prezzi dei warrant rendono il rischio connesso all'investimento in warrant più alto rispetto a quello relativo all'investimento in azioni.

5.2.12 Operazioni di prestito titoli, di riacquisto e di riacquisto inverso

Le operazioni di prestito titoli, di riacquisto e di riacquisto inverso e di "buy-sell back" comportano determinati rischi e non vi può essere alcuna garanzia che l'obiettivo perseguito tramite l'uso di tali tecniche venga realizzato.

Il rischio principale implicito nella stipula di operazioni di prestito titoli, riacquisto e riacquisto inverso e di "buy-sell back" è il rischio d'inadempienza di una controparte che sia divenuta insolvente o non sia per altri motivi in grado di, o rifiuti di, onorare i propri obblighi di restituzione dei titoli o dei contanti al Fondo secondo quanto previsto dalle condizioni dell'operazione. Il rischio di controparte è generalmente mitigato dal trasferimento o dalla costituzione in pegno di garanzia a favore del Comparto. Tuttavia, sussistono taluni rischi legati alla gestione della garanzia, quali eventuali difficoltà nel vendere la garanzia e/o perdite sostenute al momento del realizzo della garanzia, come descritto nel prosieguo.

Le operazioni di prestito titoli, di riacquisto e di riacquisto inverso e di "buy-sell back" comportano altresì un rischio di liquidità dovuto, tra le altre cose, al vincolo di contanti o di titoli in operazioni di dimensioni o di duration eccessive rispetto al profilo di liquidità del Comparto o a eventuali ritardi nel recuperare i contanti o i titoli versati alla controparte. Queste circostanze possono ritardare o limitare la capacità del Fondo di soddisfare le richieste di rimborso. I Comparti possono inoltre sostenere rischi operativi quali, tra gli altri, il mancato regolamento o il regolamento tardivo delle istruzioni, la mancata ottemperanza o un ritardo degli obblighi di consegna previsti dalla vendita di titoli e i rischi legali correlati alla documentazione utilizzata in relazione a tali operazioni.

I Comparti possono stipulare operazioni di prestito titoli, di riacquisto o di riacquisto inverso e di "buy-sell back" con altre società nel medesimo gruppo di società del Gestore degli Investimenti, della Società di gestione o del Depositario. Le controparti affiliate, ove presenti, adempiranno ai propri obblighi ai sensi delle eventuali operazioni di prestito titoli, di riacquisto o di riacquisto inverso e di "buy-sell back" concluse con un Comparto in maniera ragionevole dal punto di vista commerciale e, in ogni momento, dovranno aver riguardo ai propri obblighi ai sensi delle leggi applicabili. Inoltre, il Gestore degli Investimenti selezionerà le controparti e stipulerà le operazioni conformemente al principio della migliore esecuzione. Tuttavia, gli investitori devono essere consapevoli che il Gestore degli Investimenti potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto tra il proprio ruolo e i propri interessi o quelli delle controparti affiliate.

5.2.13 Gestione della garanzia collaterale

Il rischio di Controparte della gestione della garanzia collaterale derivante dagli investimenti in derivati OTC e operazioni di prestito titoli, contratti di riacquisto e operazioni di "buy-sell back" è in genere attenuato dal trasferimento o dalla costituzione in pegno di garanzie collaterali a favore del Comparto. Tuttavia, le operazioni potrebbero non essere completamente garantite. Le commissioni e i rendimenti spettanti al Comparto potrebbero non essere garantiti. In caso d'inadempienza di una controparte, il Comparto potrebbe dover far ricorso alla vendita, ai prezzi di mercato vigenti, della garanzia collaterale non in contanti ricevuta. In tal caso, il Comparto potrebbe subire una perdita dovuta, tra l'altro, a una determinazione imprecisa del prezzo o al monitoraggio errato della garanzia collaterale, a movimenti di mercato sfavorevoli, peggioramento del rating creditizio degli emittenti della garanzia collaterale o illiquidità del mercato su cui la garanzia viene negoziata. Le difficoltà di vendita della garanzia collaterale possono ritardare o limitare la capacità del Fondo di soddisfare le richieste di rimborso.

Un Comparto può altresì sostenere una perdita quando reinveste la garanzia collaterale in contanti ricevuta, ove consentito. Tale perdita può derivare dal calo di valore degli investimenti effettuati. Un tale calo ridurrebbe l'importo di garanzia collaterale disponibile ai fini del rimborso al Comparto a opera della controparte, secondo quanto previsto dalle condizioni dell'operazione. Il Comparto sarebbe tenuto a coprire la differenza di valore tra la garanzia collaterale ricevuta in origine e l'importo disponibile da rimborsare alla controparte, con conseguente perdita per il Comparto stesso.

La garanzia collaterale ricevuta da un Comparto sarà detenuta dal Depositario o suo delegato. In entrambi i casi, può sussistere un rischio di perdita qualora tali attività siano detenute in custodia, rischio riconducibile a eventi quali l'insolvenza o la negligenza del Depositario o del suo delegato.

5.2.14 FATCA e CRS

Ai sensi delle condizioni previste dalla Legge FATCA e dalla Legge CRS, il Fondo potrebbe essere considerato come un Istituto Finanziario (Estero) a obbligo di informativa; pertanto, il Fondo può chiedere a tutti i titolari di quote di fornire elementi probatori in merito alla loro residenza fiscale e qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria ai fini della conformità con i summenzionati regolamenti.

Laddove il Fondo divenga soggetto a ritenuta d'acconto e/o a sanzioni a seguito di un inadempimento ai sensi della Legge FATCA e/o a sanzioni a seguito di un inadempimento ai sensi della Legge CRS, il valore delle Quote detenute da tutti i titolari di quote potrebbe risentirne in modo significativo

Il Fondo potrebbe inoltre essere soggetto a ritenuta d'acconto rispetto a taluni pagamenti destinati ai relativi titolari di quote che non siano conformi al FATCA (ovvero il cosiddetto obbligo di ritenuta sui pagamenti esteri "*passthru*").

5.2.15 Rischio legato al Depositario

Le attività di proprietà del Fondo sono detenute in custodia per conto del Fondo da un depositario, anch'esso regolamentato dalla CSSF. Il Depositario può affidare la custodia delle attività del Fondo ad altri sub-depositari nei mercati in cui il Fondo investe. Il diritto lussemburghese prevede che la responsabilità del Depositario non sia intaccata dal fatto che il medesimo abbia affidato a terzi le attività del Fondo. La CSSF richiede che il Depositario assicuri la separazione legale delle attività non in contanti detenute in custodia e che vengano mantenute iscrizioni a registro tali da identificare chiaramente la natura e l'importo di tutte le attività in custodia, la proprietà di ciascuna attività e il luogo in cui sono situati i documenti attestanti la proprietà di tale attività. Laddove il Depositario si affidi a un sub-depositario, la CSSF richiede che il Depositario si assicuri che il sub-depositario mantenga questi standard, e prevede altresì che la responsabilità del Depositario non sia influenzata dal fatto che il medesimo abbia affidato a un sub-depositario una parte o la totalità delle attività del Fondo.

Tuttavia, talune giurisdizioni hanno regole diverse in merito alla proprietà e alla custodia delle attività in generale e al riconoscimento degli interessi di un titolare effettivo, come un Comparto. Sussiste il rischio che, nel caso in cui il Depositario o il sub-depositario divenga insolvente, la proprietà effettiva delle attività del Comparto in questione non venga riconosciuta nelle giurisdizioni estere e che i creditori del Depositario o del sub-depositario avanzino diritti di rivalsa sulle attività del Comparto. Nelle giurisdizioni in cui la proprietà effettiva del Comparto in questione è riconosciuta, il Comparto potrebbe riscontrare dei ritardi nel recuperare le proprie attività, in attesa della risoluzione delle procedure di insolvenza o fallimento pertinenti.

In relazione alle attività in contanti, la posizione generale prevede che qualsiasi conto di cassa sia designato all'ordine del Depositario a beneficio del relativo Comparto. Tuttavia, in virtù della fungibilità dei contanti, saranno detenuti nello stato patrimoniale della banca presso cui tali conti di cassa sono detenuti (sia essa un sub-depositario o una banca terza) e non saranno protetti dal fallimento di tale banca. Un Comparto avrà quindi un'esposizione al rischio di controparte rispetto a tale banca. Fermi restando gli eventuali regimi di garanzia governativa o assicurazione in relazione ai depositi bancari o ai depositi di contanti, laddove un sub-depositario o una banca terza detengano attività in contanti e divengano in seguito insolventi, il Comparto sarà tenuto a comprovare il proprio debito assieme ad altri creditori non protetti. Il Comparto monitorerà la propria esposizione in relazione a tali attività in contanti su base continuativa.

L’elenco sopra riportato si riferisce ai rischi più frequentemente riscontrati e non rappresenta un elenco esaustivo di tutti i rischi potenziali.

Tutti questi rischi sono correttamente identificati, monitorati e mitigati ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili, ivi comprese le Circolari 11/512 (come modificata dalla Circolare 18/698 della CSSF) e 14/592 emesse dalla CSSF.

Per ulteriori informazioni, vedere l’Appendice A del Prospetto “Limiti e restrizioni d’investimento” e l’Appendice B del Prospetto “Tecniche e strumenti finanziari”.

5.2.16 Finanza sostenibile

La finanza sostenibile è un campo relativamente nuovo nella finanza. Attualmente non esiste un sistema o un elenco di fattori universalmente accettato di cui tenere conto per assicurare che gli investimenti siano sostenibili. Inoltre, il quadro legale e normativo che disciplina la finanza sostenibile è ancora in fase di sviluppo.

L'assenza di standard comuni potrebbe determinare approcci diversi per la definizione e il raggiungimento di obiettivi ESG (ambientali, sociali e di governance). I fattori ESG possono variare a seconda dei temi d'investimento, delle classi di attività, della filosofia d'investimento e dell'uso soggettivo di indicatori ESG diversi nel disciplinare la costruzione del portafoglio. La selezione e le ponderazioni applicate possono, in una certa misura, essere soggettive o basate su metriche che possono condividere la stessa denominazione ma avere significati diversi. Le informazioni ESG, provenienti da fonti esterne e/o interne, sono, per natura e in molti casi, basate su una valutazione qualitativa e di giudizio, soprattutto in assenza di standard di mercato ben definiti e a causa dell'esistenza di molteplici approcci all'investimento sostenibile. Un elemento di soggettività e discrezione è pertanto intrinseco all'interpretazione e all'uso dei dati ESG. Di conseguenza, potrebbe essere difficile confrontare strategie che integrano criteri ESG. Si fa presente agli investitori che il valore soggettivo che possono o meno assegnare a determinati tipi di criteri ESG può differire sostanzialmente da quello attribuito da un Comparto.

La mancanza di definizioni armonizzate potrebbe inoltre comportare che alcuni investimenti non beneficino di regimi preferenziali o crediti d'imposta, in quanto i criteri ESG sono valutati in modo diverso da quanto inizialmente ritenuto.

L’applicazione di criteri ESG al processo d’investimento potrebbe escludere i titoli di alcuni emittenti per motivi non finanziari e pertanto potrebbe determinare la perdita di alcune opportunità di mercato a disposizione invece di fondi che non utilizzano criteri ESG o di sostenibilità.

Le informazioni ESG di fornitori di dati terzi potrebbero essere incomplete, imprecise o non disponibili. Di conseguenza, esiste il rischio di una valutazione errata di un titolo o di un emittente, con conseguente inserimento o esclusione a torto di un titolo. I fornitori di dati ESG sono imprese private che forniscono dati ESG per una varietà di emittenti. I fornitori di dati ESG possono modificare la valutazione degli emittenti o degli strumenti, a loro discrezione e di volta in volta, a causa di fattori ESG o di altro tipo.

L'approccio alla finanza sostenibile può evolversi e svilupparsi nel tempo, sia a causa dell'affinamento dei processi decisionali di investimento per far fronte ai fattori e ai rischi ESG, sia a causa di sviluppi legali e normativi.

5.2.17 Rischio di sostenibilità

Per Rischio di sostenibilità si intende un evento o una condizione ambientale, sociale o di governance che, qualora si verificasse, potrebbe avere rilevanti ripercussioni negative effettive o potenziali sul valore dell'investimento effettuato dal Fondo ("**Rischio di sostenibilità**"). Il Rischio di sostenibilità è legato principalmente agli eventi correlati al clima derivanti dai cambiamenti climatici o alla risposta della società ai cambiamenti climatici, che potrebbero provocare perdite impreviste con conseguente impatto sugli investimenti e sulle condizioni finanziarie del Fondo. Anche eventi sociali (ad es. disuguaglianza, inclusività, relazioni industriali, investimento in capitale umano, prevenzione degli incidenti, cambiamenti nel comportamento dei clienti ecc.) o lacune nella governance (ad es. violazioni significative ricorrenti di accordi internazionali, problemi di corruzione, qualità e sicurezza dei prodotti, pratiche di vendita ecc.) potrebbero tradursi in Rischi di sostenibilità.

5.2.18 Titoli conformi alla Norma 144A e al Regolamento S

La Norma 144A della SEC prevede un'esenzione safe harbour dai requisiti di registrazione del Securities Act statunitense del 1933 per la rivendita di titoli soggetti a restrizioni ad acquirenti istituzionali qualificati, secondo la definizione contenuta nella norma. Il Regolamento S prevede un'esclusione dal requisito di registrazione del Securities Act statunitense del 1933 per le offerte effettuate al di fuori degli Stati Uniti sia da emittenti statunitensi che esteri. Un'offerta di titoli, sia essa pubblica o privata, effettuata da un emittente al di fuori degli Stati Uniti sulla base del Regolamento S non deve essere registrata. Il vantaggio per gli investitori è rappresentato da rendimenti potenzialmente superiori in virtù di oneri di amministrazione inferiori. Tuttavia, la diffusione di operazioni sul mercato secondario è limitata e potrebbe aumentare la volatilità delle quotazioni dei titoli e, in condizioni estreme, diminuire la liquidità di un particolare titolo.

"**Titoli conformi alla Norma 144A**" indica i titoli che si qualificano come Valori mobiliari idonei ai sensi della Legge sugli OIC, emessi ai sensi della Norma 144A, promulgata ai sensi del Securities Act statunitense del 1933, che vengono emessi con l'obbligo di registrazione presso la Securities and Exchange Commission statunitense.

"**Titoli conformi al Regolamento S**" indica i titoli che si qualificano come Valori mobiliari idonei ai sensi della Legge sugli OIC e che vengono offerti al di fuori degli Stati Uniti senza dover adempiere l'obbligo di registrazione ai sensi del Securities Act statunitense del 1933.

5.2.19 Materie prime (compresi gli ETC)

Gli investitori devono tenere presente che gli strumenti finanziari che realizzano un'esposizione alle materie prime comportano rischi aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dagli investimenti tradizionali. In particolare, eventi politici, militari e naturali potrebbero influire sulla produzione e sul commercio delle materie prime e, di conseguenza, sugli strumenti finanziari che realizzano un'esposizione alle materie prime. Il terrorismo e altre attività criminali potrebbero influire sulla disponibilità di materie prime e pertanto ripercuotersi negativamente anche sugli strumenti finanziari che realizzano un'esposizione alle materie prime.

Alcuni Comparti potrebbero essere esposti indirettamente a un indice finanziario che comprende contratti a termine su materie prime. Le future oscillazioni di prezzo dei

componenti di questo indice potrebbero divergere significativamente da quelli dei mercati dei titoli tradizionali. I fattori specifici (climatici e geopolitici) che influiscono sul prezzo delle materie prime dipendono dalla mancanza di correlazione tra questi mercati e quelli tradizionali, pertanto dalla possibilità che i prezzi di queste attività seguano andamenti molto diversi da quelli dei titoli tradizionali.

Rischio legato alle materie prime negoziate in borsa (ETC): Il valore di un ETC potrebbe dipendere, tra l'altro, dalla scadenza residua, dal livello della domanda e dell'offerta dell'ETC, dalla volatilità e dalla mancanza di liquidità nei mercati sottostanti, dalle variazioni dei tassi di interesse applicabili, dalla performance dello strumento di riferimento, dalle variazioni del rating dell'emittente e dagli eventi economici, legali, politici o geografici che influiscono sullo strumento di riferimento. Poiché il rendimento dell'ETC dipende dalla capacità o dalla volontà dell'emittente di adempiere ai propri obblighi, il suo valore potrebbe cambiare a causa di fattori che hanno un effetto sull'emittente (come una variazione del rating dell'emittente) anche se non si registrano cambiamenti nello strumento di riferimento sottostante. Il valore di mercato delle quote dell'ETC potrebbe differire dal valore dello strumento di riferimento. Questa differenza di prezzo potrebbe essere dovuta al fatto che l'offerta e la domanda sul mercato delle quote dell'ETC in qualsiasi momento non sono sempre identiche all'offerta e alla domanda sul mercato delle attività sottostanti allo strumento di riferimento che l'ETC si prefigge di replicare. Potrebbero sussistere delle restrizioni al diritto di riscattare gli investimenti in un ETC, che in genere sono destinati a essere detenuti fino alla scadenza. La decisione di vendere le partecipazioni in ETC potrebbe essere limitata dalla disponibilità di un mercato secondario.

5.2.20 Titoli Contingent Capital (CoCo)

Nell'ambito delle nuove regolamentazioni per le banche, gli istituti bancari sono tenuti ad aumentare le loro riserve di capitale e pertanto hanno emesso specifiche tipologie di strumenti finanziari, noti con il nome di titoli Contingent Capital (strumenti di debito che si convertono in capitale al verificarsi di specifici eventi, spesso indicati con l'espressione "**CoCo**"). La funzione principale di un CoCo è la sua capacità di assorbire le perdite come richiesto dalle normative bancarie, ma anche altre entità aziendali potrebbero scegliere di emetterli.

Ai sensi delle condizioni del CoCo, tale strumento assorbe le perdite al verificarsi di trigger event, ivi compresi eventi sotto il controllo o la gestione dell'emittente del CoCo, che potrebbero condurre all'azzeramento permanente del capitale investito e/o degli interessi maturati, oppure alla conversione in azioni. Questi trigger event potrebbero includere (i) una riduzione del coefficiente patrimoniale della banca emittente sotto un limite prestabilito, (ii) un'autorità di regolamentazione che stabilisce soggettivamente che un istituto è "non vitale" o (iii) un'autorità nazionale che decide di iniettare capitale. Inoltre, il calcolo dei trigger event potrebbe essere influenzato anche da cambiamenti nelle regole contabili applicabili, nelle politiche contabili dell'emittente o del suo gruppo e nell'applicazione di tali politiche. Una qualsiasi di queste variazioni, ivi comprese quelle sulle quali l'emittente o il suo gruppo vanta poteri discrezionali, potrebbe avere un effetto negativo sulla posizione finanziaria dell'emittente e, di conseguenza, causare il verificarsi del trigger event in circostanze in cui avrebbe potuto non verificarsi, a prescindere dall'effetto negativo che avrà sulla posizione dei titolari di CoCo.

In tal caso sussiste il rischio di una perdita parziale o totale del valore nominale o di una conversione in titoli ordinari dell'emittente, che può indurre un Comparto, in qualità di obbligazionista CoCo, a subire delle perdite (i) prima degli investitori azionari e degli altri detentori di debito che potrebbero avere un rango pari o inferiore a quello degli investitori CoCo e (ii) nel caso in cui la banca rimanga in attività.

Il valore di tali strumenti può essere influenzato dal meccanismo di conversione in azioni o di svalutazione degli strumenti stessi, che può variare a seconda dei titoli che potrebbero avere strutture e termini diversi. Le strutture CoCo possono essere complesse e le condizioni possono variare da un emittente all'altro e da un'obbligazione all'altra.

I CoCo vengono valutati rispetto agli altri strumenti di debito ricompresi nella struttura del capitale dell'emittente, nonché alle azioni, con un premio aggiuntivo per il rischio di conversione o svalutazione. La rischiosità relativa dei diversi CoCo dipenderà dall'intervallo tra l'attuale indicatore di adeguatezza del capitale e il livello effettivo del trigger event, che una volta raggiunto condurrà automaticamente alla svalutazione o alla conversione in azioni del CoCo. I CoCo possono essere scambiati in modo diverso rispetto ad altri debiti subordinati di un emittente che non includono una funzione di svalutazione o di conversione in azioni, il che potrebbe comportare una diminuzione del valore o della liquidità in determinati scenari.

Può accadere, in determinate circostanze, che l'emittente decida di non effettuare il pagamento degli interessi, in toto o in parte, per specifici CoCo, senza informarne preventivamente i titolari. Non vi è pertanto alcuna garanzia che gli investitori ricevano i pagamenti degli interessi per i CoCo. Gli interessi non pagati non potranno essere accumulati né saranno dovuti in qualsiasi momento successivo e gli obbligazionisti non vanteranno, di conseguenza, alcun diritto per rivendicare il pagamento degli interessi passati, il che potrebbe incidere sul valore del relativo Comparto. Nonostante il fatto che gli interessi non vengano pagati o vengano pagati solo in parte rispetto ai CoCo o che il valore del capitale di tali strumenti possa essere azzerato, potrebbe non sussistere alcuna restrizione al fatto che l'emittente paghi dividendi sulle sue azioni ordinarie o proceda a distribuzioni pecuniarie o di altro tipo ai titolari delle sue azioni ordinarie o effettui pagamenti su titoli con uguale trattamento dei CoCo, consentendo così altri titoli dello stesso emittente di avere eventualmente una performance migliore rispetto ai CoCo. L'annullamento della cedola può essere a discrezione dell'emittente o del suo regolatore, ma potrebbe anche essere obbligatorio ai sensi di alcune direttive europee e della relativa normativa vigente. Questo differimento obbligatorio potrebbe essere concomitante a restrizioni sui dividendi azionari e bonus, ma alcune strutture CoCo consentono alla banca, almeno in teoria, di continuare a pagare i dividendi e di cessare ogni pagamento ai titolari di CoCo. Il differimento obbligatorio dipende dall'importo delle riserve di capitale richieste che una banca è tenuta a mantenere secondo l'ente di regolamentazione.

Mentre tutti i CoCo (Additional Tier 1 (AT1) e Tier 2) sono soggetti a conversione o svalutazione quando la banca emittente raggiunge il livello limite, per gli AT1 l'investitore corre un ulteriore rischio sotto forma di cancellazione della cedola in un contesto di continuità aziendale. I pagamenti delle cedole sugli strumenti AT1 sono del tutto discrezionali e possono essere annullati dall'emittente in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo e per qualsiasi periodo di tempo. L'annullamento del pagamento delle cedole dei CoCo AT1 non costituisce un caso d'insolvenza. I pagamenti annullati non si accumulano e vengono invece cancellati. Questo aumenta significativamente l'incertezza nella valutazione degli strumenti AT1 e potrebbe comportare un'errata valutazione del rischio.

In generale i CoCo si classificano come titoli senior rispetto alle azioni ordinarie nella struttura del capitale di un emittente e, di conseguenza, sono di qualità superiore e comportano rischi inferiori rispetto alle azioni ordinarie dell'emittente. Tuttavia, i rischi che questi titoli comportano sono correlati alla solvibilità dell'emittente e/o all'accesso alla liquidità dell'istituto finanziario emittente. In alcuni scenari, i titolari di CoCo subiranno perdite prima dei detentori di azioni, ad es. quando viene attivato un High Trigger CoCo di svalutazione del capitale. Tale situazione contravviene al normale ordine gerarchico della struttura del capitale, in cui i titolari di azioni dovrebbero subire la prima perdita. Questo è meno probabile con un Low Trigger CoCo, quando gli azionisti avranno già subito una perdita. Inoltre, gli High Trigger CoCo Tier 2 potrebbero subire perdite non quando viene meno il timore, ma plausibilmente prima dei Low Trigger AT1 e delle azioni.

Gli azionisti devono essere consapevoli del fatto che la struttura dei CoCo non è ancora stata testata e che sussiste dell'incertezza sulla loro eventuale performance in un contesto di tensione. A seconda di come il mercato interpreti determinati trigger event, come sottolineato in precedenza, vi è il rischio di contagio e volatilità dei prezzi per l'intera classe di attivi. Inoltre, questo rischio può essere aumentato a seconda del livello di arbitraggio dello strumento sottostante e in un mercato illiquido la determinazione del prezzo potrebbe divenire sempre più complicata.

5.2.21 Certificati di deposito (ADR, GDR).

Questi strumenti rappresentano azioni di imprese quotate fuori dai mercati in cui sono negoziati i certificati di deposito. I certificati di deposito vengono negoziati in borse riconosciute, ma potrebbero sussistere altri rischi associati alle azioni sottostanti a tali strumenti, come quelli politici, inflazionistici, valutari o di custodia.

6. GESTIONE DEL FONDO

6.1 Informazioni generali

Generali Investments Luxembourg S.A., società a responsabilità limitata, *société anonyme*, con sede legale in 4, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, è stata designata come Società di gestione del Fondo in conformità alle disposizioni della Legge sugli UCI.

La Società di gestione è la risultante della scissione da Generali Fund Management S.A. avvenuta il 1° luglio 2014. La Società di gestione è stata costituita con durata illimitata in conformità alla legislazione del Lussemburgo in data 1° luglio 2014 mediante atto notarile depositato presso il Registro e pubblicato nel Mémorial (attualmente RESA).

Alla data del presente Prospetto, il capitale sociale ammontava a euro 1.921.900. L'azionista della Società di gestione è Generali Investments Holding S.p.A.

La Società di gestione gestirà le attività del Fondo in ottemperanza al Regolamento di gestione a suo nome, ma a beneficio esclusivo dei titolari di quote del Fondo.

In ottemperanza alle disposizioni del Capitolo 15 della legge sugli UCI e delle leggi e dei regolamenti applicabili. La condotta effettiva delle attività della Società di gestione è stata concessa ad almeno due dirigenti menzionati nel Prospetto.

La Società di gestione opera anche come Società di gestione di altri fondi di investimento. I nomi di questi altri fondi saranno pubblicati nei Rendiconti finanziari del Fondo.

6.2 Funzioni

In ottemperanza alle disposizioni del Capitolo 15 della Legge sugli UCI e del Regolamento di gestione, la Società di gestione offre i seguenti servizi:

- Determinazione della politica d'investimento di ogni Comparto con gli obiettivi e le limitazioni stabiliti nel Regolamento di gestione;
- Gestione del portafoglio dei Comparti;

- Amministrazione centrale, compresi, inter alia, il calcolo del Valore Netto d'Inventario, la procedura di registrazione, la conversione ed il rimborso delle Quote e l'amministrazione generale del Fondo;

- Coordinamento generale, distribuzione delle Quote del Fondo e servizi di marketing.

In conformità alle leggi e alle norme applicabili, in ottemperanza al Regolamento di gestione, la Società di gestione ha la facoltà di delegare, sotto il suo controllo e la sua responsabilità, in tutto o in parte i compiti e i poteri a qualsiasi persona o entità come riterrà appropriato. In tal caso il Prospetto dovrà essere modificato di conseguenza.

Nel frattempo i compiti della gestione del portafoglio, della distribuzione e dell'amministrazione centrale, che comprendono i compiti di registrazione e di agenzia di trasferimento, sono stati delegati come viene dettagliato successivamente.

6.3 Politica di remunerazione

La Società di gestione ha definito e applica una politica retributiva che risulta coerente e promuove una sana ed efficiente gestione del rischio grazie a un business model che, per sua natura, non induce all'assunzione di rischi eccessivi incompatibili con il profilo di rischio del Fondo. La politica retributiva della Società di gestione integra norme in materia di governance, struttura salariale bilanciata tra componenti fisse e variabili nonché allineamento del rischio e della performance a lungo termine, in un contesto pluriennale, concepite per essere in linea con la strategia commerciale, gli obiettivi, i valori e gli interessi della Società di gestione, del Fondo e dei titolari di quote del Fondo, e comprende misure atte a evitare l'insorgenza di conflitti di interesse.

Informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, compresa, senza esservi limitata, una descrizione del calcolo della remunerazione e dei benefit e l'identità delle persone responsabili per l'assegnazione della remunerazione e dei benefit, inclusa la composizione del comitato di remunerazione, sono disponibili sul seguente sito web https://www.generali-investments.lu/lu/en/institutional/legal-information/ e una copia cartacea di tale politica di remunerazione è disponibile gratuitamente su richiesta degli investitori presso la sede legale della Società di gestione.

7. GESTORE DEGLI INVESTIMENTI

Per la definizione di politica d'investimento e la gestione di ognuno dei Comparti, la Società di gestione è assistita da uno o più gestori agli investimenti.

In base all'accordo di gestione degli investimenti, datato 24 febbraio 2020, entrato in vigore in data 2 marzo 2020, la Società di gestione ha delegato esplicitamente a Banca Passatore & C S.p.A. (il "**Gestore degli Investimenti**") in via discrezionale, su base giornaliera ma soggetta al totale controllo e alla responsabilità della Società di gestione, la facoltà di comprare e vendere titoli in qualità di agente della Società di gestione e di gestire in altro modo le attività dei Comparti in nome e per conto del Fondo. Entrambe le parti hanno la facoltà di rescindere dal presente accordo mediante preavviso in forma scritta con tre mesi di anticipo. Il Gestore degli Investimenti verrà retribuito dalla Società di gestione attingendo alla Commissione globale nei tempi concordati.

Il Gestore degli Investimenti è una banca privata indipendente fondata nel 1888 che offre servizi bancari e finanziari personalizzati a clienti privati e aziendali. La sua completa indipendenza e la sua autonomia operativa in tutti i servizi offerti offrono grande flessibilità ed efficienza al fine di offrire ai suoi clienti soluzioni bancarie e prodotti finanziari personalizzati ed innovativi. Le forze e le capacità principali del Gestore degli Investimenti si possono riassumere come segue: (i) relazione coi clienti personalizzata come punto focale nella fornitura di qualsivoglia servizio; (ii) conoscenza approfondita del mercato locale; (iii) processo decisionale rapido ed efficienza operativa, a causa della sua struttura estremamente centrata sul cliente; (iv) riservatezza e discrezione; (v) personale altamente qualificato, professionale ed esperto, perfettamente in linea con l'immagine della Banca; (vi) soluzioni informatiche interne, sviluppate al fine di garantire la continuità della qualità del servizio e l'innovazione dei prodotti bancari. Il Gestore degli Investimenti ha 330 dipendenti e 18 filiali. Dispone di 3,1 miliardi di euro in titoli in custodia e 1,3 miliardi di euro di depositi al termine del 2007.

Il Gestore degli Investimenti può alle condizioni dell'articolo 110 della Legge sugli UCI delegare l'esecuzione delle proprie funzioni ad un'azienda di investimento/gestione delle attività regolamentata del gruppo Generali o, previo consenso per iscritto da parte della Società di gestione, a terzi. Se vengono delegate a terzi delle funzioni, occorre che il Prospetto venga aggiornato di conseguenza.

8. DEPOSITARIO E AGENTE INCARICATO DEI PAGAMENTI

La Società di gestione ha nominato BNP Paribas, Luxembourg Branch quale depositario del Fondo, ai sensi della Legge sugli UCI, nonché quale agente incaricato dei pagamenti ai sensi del Contratto con il Depositario e Agente incaricato dei pagamenti, come da eventuali modifiche e aggiunte (il "**Depositary and Paying Agent Agreement")**. Il Contratto con il Depositario e Agente incaricato dei pagamenti è stato sottoscritto per un periodo di tempo illimitato.

BNP Paribas Luxembourg Branch è una filiale di BNP Paribas, una banca autorizzata costituita in Francia quale *Société Anonyme* (società in accomandita pubblica) iscritta al Registre du commerce et des sociétés Paris *(Trade and Companies' Register)* con il n° 662 042-449, autorizzata dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) e supervisionata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF), con sede legale in 16 Boulevard des Italiens, 75009 Parigi, Francia e cheopera attraverso la propria filiale del Lussemburgo la cui sede è sita in 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, iscritta al Luxembourg Trade and Companies Register con il n° B 23968 ed è supervisionata dalla CSSF.

Il Depositario svolge tre tipologie di funzioni, segnatamente (i) mansioni di supervisione (secondo quanto definito all'Art. 34(1) della Legge sugli OIC), (ii) monitoraggio dei flussi di cassa della Società (secondo quanto definito all'Art. 34(2) della legge sugli OIC) e (iii) custodia degli asset della Società (secondo quanto definito all'Art. 34(3) della Legge sugli OIC).

Nell'ambito delle proprie mansioni di supervisione, il Depositario dovrà:

- garantire che la vendita, l'emissione, il riacquisto, il rimborso e la cancellazione delle Quote effettuate a nome e per conto del Fondo vengano effettuati in conformità alla Legge sugli UCI ed al Regolamento di gestione;

- garantire che il valore delle Quote venga calcolato in conformità alla Legge sugli UCI ed al Regolamento di gestione;

- eseguire le istruzioni della Società di gestione, a meno che non siano in contrasto con la Legge sugli UCI o con il Regolamento di gestione;

- garantire che nelle transazioni che coinvolgono le attività del Fondo, la commissione sia pagata al Fondo entro i consueti limiti di tempo;

- garantire che le entrate del Fondo siano allocate in conformità alla Legge sugli UCI e al Regolamento di gestione.

L'obiettivo prioritario del Depositario consiste nel tutelare gli interessi dei titolari di quote, che prevalgono sempre su qualunque interesse commerciale.

Se e nella misura in cui il Fondo/la Società di gestione intrattengono altri rapporti d'affari con BNP Paribas, Luxembourg Branch parallelamente alla designazione di quest'ultima in veste di Depositario, è possibile che sorgano conflitti di interesse.

Tali altri rapporti commerciali possono coprire servizi in relazione:

- all'outsourcing/delega di funzioni di middle o back office (per esempio, trattamento delle negoziazioni, mantenimento della posizione, monitoraggio della conformità d'investimento post-negoziazione, valutazione OTC, amministrazione del fondo compreso il calcolo del valore patrimoniale netto, agenzia di trasferimento, servizi di negoziazione del fondo) qualora BNP Paribas e le sue affiliate operino come agenti del Fondo/della Società di gestione oppure

- alla selezione di BNP Paribas e/o delle sue affiliate come controparti o fornitori di servizi accessori relativamente all'esecuzione dei cambi, al prestito titoli e al finanziamento ponte.

Il Depositario è tenuto a garantire che eventuali operazioni relative a tali rapporti commerciali tra il Depositario e un'entità appartenente allo stesso gruppo del Depositario siano effettuate alle normali condizioni di mercato e nel miglior interesse dei titolari di quote.

Al fine di gestire eventuali situazioni di conflitti di interesse, il Depositario ha varato e adotta una politica per la gestione dei conflitti di interesse, finalizzata in particolare a:

- individuare e analizzare potenziali situazioni di conflitti di interesse;

- registrare, gestire e monitorare le situazioni di conflitti di interesse:

    - affidandosi a misure permanenti attualmente in vigore tese a gestire i conflitti di interesse, quali separazione delle funzioni, separazione delle linee gerarchiche, distribuzione al personale dei registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate;

- l'attuazione di una gestione caso per caso al fine di (i) adottare opportune misure di prevenzione, quali la redazione di una nuova lista di controllo, l'adozione di una nuova c.d. "muraglia cinese" (ovvero separando funzionalmente e gerarchicamente l'adempimento delle relative mansioni di Depositario da altre attività), il far sì che le operazioni siano effettuate alle normali condizioni di mercato e/o i titolari di quote interessati siano informati oppure (ii) rifiutare di svolgere l'attività che dà luogo al confitto d'interesse;

- l'applicazione di una politica deontologica;

- la registrazione di una cartografia di conflitti d'interesse che consenta di creare un inventario delle misure permanenti istituite per tutelare gli interessi dei Fondi oppure

- l'istituzione di procedure interne in relazione, per esempio, (i) alla nomina di fornitori di servizi che possono generare conflitti d'interessi, (ii) a nuovi prodotti/attività del Depositario al fine di valutare qualsiasi situazione che comporti un conflitto d'interessi.

Nell'eventualità che tali conflitti d'interesse insorgano effettivamente, il Depositario si adopererà ragionevolmente per risolvere detti conflitti in modo equo (avuto riguardo ai rispettivi obblighi e doveri) e per garantire che il Fondo e i titolari di quote siano trattati equamente.

Il Depositario può delegare a terzi la custodia degli asset del Fondo, nel rispetto delle condizioni previste da leggi e regolamenti vigenti, nonché delle disposizioni dell'Accordo di Depositario e di Agente incaricato dei pagamenti. La procedura di nomina di tali delegati e la loro costante supervisione rispetta i più elevati standard qualitativi, ivi compresa la gestione dei potenziali conflitti d'interesse che dovessero insorgere a seguito di tale nomina. I suddetti delegati devono essere soggetti a efficaci norme prudenziali (fra cui requisiti patrimoniali minimi, vigilanza nella giurisdizione interessata e revisione esterna periodica) per la custodia degli strumenti finanziari. L'eventuale delega di cui sopra non inciderà sulla responsabilità del Depositario.

Un potenziale rischio di conflitti d'interesse può avere luogo in circostanze in cui i delegati sottoscrivano o vantino rapporti commerciali e/o di affari separati con il Depositario parallelamente al rapporto di delega della custodia.

Al fine di evitare la cristallizzazione di tali potenziali conflitti d'interesse, il Depositario ha attuato e mantiene un'organizzazione interna attraverso la quale tali rapporti commerciali e/o di affari separati non influiscono sulla scelta del delegato o sul monitoraggio delle prestazioni dei delegati ai sensi del contratto di delega.

L'elenco dei delegati e sottodelegati ai fini dello svolgimento delle mansioni di custodia è disponibile sul sito web https://securities.cib.bnpparibas/app/uploads/sites/3/2021/11/ucitsv-list-of-delegates-sub-delegates-en.pdf. Tale elenco può essere soggetto ad aggiornamenti periodici. Informazioni aggiornate sulle mansioni di custodia del Depositario, un elenco delle

deleghe e delle sottodeleghe e dei potenziali conflitti d'interesse, possono essere ottenute gratuitamente facendone richiesta al Depositario.

BNP Paribas, Filiale di Lussemburgo, appartenente a un gruppo che fornisce ai clienti una rete mondiale che copre vari fusi orari, può incaricare del compmento di parte dei suoi processi operativi altre società del Gruppo BNP Paribas e/o terzi, mantenendo al contempo la responsabilità e l'accountability in Lussemburgo. Le società coinvolte nella prestazione di assistenza all'organizzazione interna, servizi bancari, amministrazione centrale e servizi di transfer agency sono indicate nel sito internet: https://securities.cib.bnpparibas/luxembourg/. Ulteriori informazioni sul modello operativo internazionale di BNP Paribas, Filiale di Lussemburgo, collegato al Comparto potranno essere fornite su richiesta dalla Società di Gestione.

La Società di gestione può revocare l'incarico del Depositario dando a quest'ultimo opportuna comunicazione scritta con preavviso di 90 giorni. Parimenti, il Depositario può rinunciare al proprio incarico in relazione al Fondo dandone comunicazione scritta alla Società di gestione con preavviso di 180 giorni. In tal caso, entro due (2) mesi dalla risoluzione del contratto del Depositario, occorrerà nominare un nuovo depositario che ne assuma le funzioni e le responsabilità, secondo quanto definito nel contratto sottoscritto a tal fine.

In qualità di agente incaricato dei pagamenti, il Depositario è responsabile del pagamento di eventuali dividenti ai titolari delle quote del Fondo.

9. AMMINISTRAZIONE CENTRALE, CANCELLIERE ED AGENTE DI REGISTRAZIONE

A condizione della sua supervisione, la Società di gestione ha delegato i propri compiti in relazione all'attività di amministrazione centrale, agenzia di elenco ed agenzia di registro e trasferimento del Fondo a BNP Paribas, Luxembourg Branch (l'"**Amministrazione centrale**").

In qualità di Agente incaricato dell'amministrazione centrale, BNP Paribas, Luxembourg Branch è responsabile della procedura di registrazione, conversione e rimborso delle Quote, del calcolo del Valore Netto d'Inventario del Fondo (il "**Valore Netto d'Inventario**" o "**NAV**") e dell'amministrazione generale del Fondo. CACEIS Bank Luxembourg ha delegato i propri compiti a FASTNET LUXEMBOURG, che è pertanto responsabile dell'esecuzione di detti compiti di amministrazione centrale, sotto la responsabilità di CACEIS Bank Luxembourg.

10. DISTRIBUTORE

La Società di Gestione potrà decidere di nominare distributori/incaricati (i "**Distributori**") allo scopo di assisterla nella distribuzione delle quote del Fondo nelle nazioni in cui queste vengono commercializzate. Alcuni Distributori potranno non offrire ai loro investitori tutti i Comparti/Classi di quote/Categorie (come definito al paragrafo "Classi di quote"). Gli investitori sono invitati a consultare i Distributori per ulteriori dettagli.

Gli accordi di distribuzione e di incarico (gli "**Accordi di distribuzione e di incarico**") verranno sottoscritti dalla Società di Gestione e dai diversi Distributori.

In ottemperanza agli Accordi di Distribuzione e di incarico, il Nominato verrà registrato nel registro dei titolari di quote, e non i clienti che hanno investito nel Fondo. I termini e le condizioni degli Accordi di Distribuzione e di incarico stabiliranno, tra le altre cose, che un cliente che ha investito nel Fondo mediante una persona designata può in qualsiasi momento richiedere che le Quote così descritte vengano trasferite a suo nome, in conseguenza di ciò il cliente verrà registrato a proprio nome nel Registro dei titolari di quote con effetto a partire dalla data in cui le istruzioni di trasferimento sono ricevute dal Nominato.

I sottoscrittori potranno aderire alle Quote facendo richiesta direttamente alla Società di Gestione senza dover agire attraverso un Distributore.

In ottemperanza all'accordo di distribuzione datato 17 aprile 2008, che è entrato in vigore in data 14 aprile 2008 (l'"**Accordo di distribuzione**"), la Società di gestione ha esplicitamente delegato a Banca Passadore & C S.p.A. il marketing, la distribuzione e la promozione delle Quote dei Comparti elencati nell'Allegato 1 dell'Accordo di Distribuzione, nella/e giurisdizione/i elencata/e nell'Allegato 4 dell'Accordo di distribuzione.

11. REGOLAMENTO DI GESTIONE

Acquisendo Quote nel Fondo, ogni titolare di quote approva ed accetta appieno che il Regolamento di gestione regoli la relazione tra il titolare di quote, la Società di gestione e il Depositario.

Il Regolamento di gestione può essere integrato dalla Società di gestione in qualsiasi momento, del tutto o in parte, previa approvazione da parte del Depositario. Le modifiche entreranno in vigore dalla data indicata in tali modifiche.

Durante la gestione delle attività del Fondo, la Società di gestione ovvero i suoi agenti nominati, agiranno, come previsto dal Regolamento di gestione, nel rispetto delle limitazioni menzionate nelle Appendici A e B del Prospetto.

12. POOLING

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi operativi pur consentendo una più ampia diversificazione degli investimenti, la Società di Gestione o gli agenti da essa nominati potranno decidere che parte o tutti le attività di qualunque Comparto vengano co-gestiti con asset appartenenti ad altri schemi di investimento collettivi del Lussemburgo. Nei seguenti paragrafi i termini "entità co-gestite" si riferiranno a qualunque Comparto e a tutte le entità con le quali e fra le quali possa esistere un qualunque accordo di co-gestione e i termini "asset co-gestiti" significheranno gli interi asset di tali entità co-gestite che verranno co-gestite ai sensi dello stesso accordo di co-gestione.

Ai sensi dell'accordo di co-gestione, la Società di Gestione o gli agenti da essa nominati saranno autorizzati alla presa di decisioni, su base consolidata per le corrispondenti entità co-gestite, relativamente e investimenti, disinvestimenti e modifiche al portafoglio che influenzeranno la composizione degli asset del Comparto. Ogni entità co-gestita deterrà una parte degli asset co-gestiti corrispondente alla proporzione dei propri asset netti rispetto al valore totale degli asset co-gestiti. Tale proprietà proporzionale sarà applicabile a ogni e ciascuna linea di investimento detenuta o acquisita in regime di co-gestione. In caso di decisioni di investimento e/o disinvestimento tali proporzioni non verranno influenzate e gli

investimenti addizionali dovranno essere allocati alle entità co-gestite ai sensi della stessa proporzione mentre gli asset venduti dovranno essere prelevati in modo proporzionato dagli asseto co-gestiti detenuti da ciascuna entità co-gestita.

In caso di nuove sottoscrizioni a una delle entità co-gestite, i proventi delle sottoscrizioni dovranno essere allocati alle entità co-gestite conformemente alle proporzioni modificate risultanti dall'aumento dell'asset netto dell'entità co-gestita che ha beneficiato delle sottoscrizione, quindi ogni linea di investimento dovrà essere modificata con un trasferimento di asset da una entità co-gestita all'altra al fine di adeguare tali entità alle proporzioni modificate. Analogamente, in caso di rimborso di una delle entità co-gestite, il contante necessario potrà essere prelevato dalla liquidità detenuta dalle entità co-gestite conformemente alle proporzioni modificate risultanti dalla riduzione dell'asset netto dell'entità co-gestita che ha sofferto il rimborso e, in tali casi, ogni linea di investimento dovrà essere modificata per adeguarsi alle proporzioni modificate. I titolari di quote dovranno essere consapevoli del fatto che, in assenza di una qualunque azione specifica da parte del Consiglio di amministrazione della Società di Gestione o degli agenti da esso nominati, l'accordo di co-gestione potrà far sì che la composizione degli asset di un Comparto venga influenzata da eventi attribuibili ad altre entità co-gestite, eventi quali sottoscrizioni e riscatti. Pertanto, restando immutato il resto, le sottoscrizioni ricevute da una entità con cui venga co-gestito qualunque Comparto, porteranno a un aumento della riserva di liquidità del Comparto. Allo stesso modo, i riscatti effettuati da una entità con cui venga co-gestito qualunque Comparto, porteranno a una riduzione della riserva di liquidità del Comparto. Le sottoscrizioni e i riscatti possono tuttavia essere tenuti nel conto specifico aperto per ciascun'entità co-gestita al di fuori dell'accordo di co-gestione, attraverso il quale devono passare tutte le sottoscrizioni e riscatti. La possibilità di assegnare sottoscrizioni e riscatti sostanziali a questi specifici conti congiuntamente alla possibilità per il Consiglio della Società di gestione o per i suoi agenti nominati di decidere in qualsiasi momento di porre fine alla partecipazione di un Comparto nella disposizione di co-gestione consente al Comparto di evitare il riassesto del portafoglio qualora questi riassesti abbiano un'alta possibilità di influenzare gli interessi del Fondo e dei suoi titolari di quote.

Se una modifica alla composizione dell'asset del Comparto causata da riscatti o pagamenti di oneri e spese, peculiare a un'altra entità co-gestita (vale a dire non attribuibile al Comparto) ha probabilità di causare una violazione delle restrizioni di investimento applicabili al Comparto, gli asset corrispondenti dovranno essere esclusi dall'accordo di co-gestione prima dell'implementazione della modifica, affinché il Comparto non venga intaccato dal derivante aggiustamento.

Gli asset co-gestiti di qualunque Comparto dovranno essere co-gestiti solo con asset destinati a essere investiti con obiettivi di investimento identici a quelli applicabili agli asset co-gestiti di tale Comparto al fine di garantire che le decisioni di investimento siano completamente compatibili con la politica di investimento del Comparto. Gli asset co-gestiti di qualunque Comparto dovranno essere co-gestiti solo con asset per il quali il Depositario funge anche da depositario al fine di assicurare che il Depositario sia in grado, in relazione al Fondo, di portare avanti completamente le proprie funzioni e responsabilità ai sensi della normativa UCI. Il Depositario dovrà tenere gli asset del Fondo sempre separati dagli asset di altre entità co-gestite e dovrà pertanto essere in grado in qualunque momento di identificare gli asset del Fondo. Dal momento che entità co-gestite possono avere politiche di investimento non

strettamente identiche alla politica di investimento di uno dei Comparti, è possibile che risulti che la politica comune implementata sia più restrittiva di quella del Comparto.

Il Consiglio di amministrazione della Società di Gestione può decidere in qualunque momento e senza preavviso di interrompere l'accordo di co-gestione.

I titolari di quote potranno contattare in qualunque momento la sede legale della Società di Gestione per ricevere informazioni sulla percentuale di asset che è co-gestita e sulle entità con cui è in vigore tale co-gestione al momento della richiesta. Le Relazioni annuali e semestrali dichiareranno la composizione e le percentuali degli asset co-gestiti.

13. FORMA DELLE QUOTE

Tutte le Quote sono emesse in forma registrata nominativa non certificata (il registro dei titolari di quote costituisce prova decisiva del possesso).

Le quote potranno essere emesse in forma registrata o al portatore e conservate in un sistema di regolazione rappresentato da una nota globale. In questo caso, gli investitori in Quote avranno direttamente o indirettamente un interesse nelle Quote accreditate tramite registrazione nei libri contabili dei conti del sistema di regolazione.

La Società di Gestione tratta il proprietario registrato di una quota come possessore assoluto e beneficiario della stessa.

Le Quote sono trasferibili liberamente (ad eccezione del fatto che le Quote non possono essere trasferite a un Soggetto escluso o a un Soggetto statunitense, come definito al paragrafo “Procedura di sottoscrizione”) e potranno essere convertite in conformità e nel rispetto della sezione 18 “Conversione delle Quote” del presente Prospetto.

Per qualunque conversione di Quote potrà essere applicata una commissione di conversione, come descritto al paragrafo "Commissioni". All'emissione, le Quote hanno il diritto di partecipare in modo uguale ai profitti e ai dividendi del Comparto attribuibile alla relativa Classe nella quale sono state emesse le Quote, nonché ai proventi di liquidazione di tale Comparto.

Le Quote non comportano alcun diritto privilegiato né di prelazione su altre Quote, indipendentemente dalla Classe cui appartengono o dal loro valore netto. Le Quote sono emesse senza valore facciale e devono essere pagate completamente alla sottoscrizione.

Non si terrà alcuna assemblea generale dei titolari di quote ed alle Quote non verrà collegato alcun diritto di voto.

Qualora un investitore scelga di investire nel Fondo attraverso un intermediario che, pur agendo per conto dell’investitore, investe nel Fondo a proprio nome, potrebbero sussistere limitazioni per l’investitore in merito alla possibilità di esercitare direttamente determinati diritti dei titolari di quote nei confronti del Fondo o, essere risarcito in caso di errori di calcolo del valore patrimoniale netto e/o di mancato rispetto delle regole di investimento e/o di altri errori a livello del Fondo. Gli investitori sono invitati a informarsi sui propri diritti.

Alla morte di un titolare di quote, la Società di gestione si riserva il diritto di richiedere che venga fornita adeguata documentazione legale al fine di verificare i diritti di tutti gli eventuali successori al titolo alle Quote.

Le Frazioni di Quote verranno emesse per millesimi di Quota.

14. EMISSIONE DELLE QUOTE

In assenza d'istruzioni specifiche, le Quote verranno emesse al NAV per Quote della Classe rilevante nella Valuta di riferimento. Su istruzioni scritte da parte del titolare di quote, è possibile emettere Quote anche in Valuta di altra denominazione, se disponibile.

Verranno emesse Frazioni di Quote fino a tre posizioni decimali e il Fondo ha il diritto di trattenere l'eventuale residuo.

Il Fondo non emetterà Quote di alcuna Classe durante qualunque periodo in cui la determinazione del Valore netto d'Inventario delle Quote di tale Comparto sia sospesa dalla Società di Gestione, come indicato al paragrafo "Sospensione temporanea della determinazione del Valore netto d'Inventario per Quota".

Il Consiglio della Società di gestione può decidere che per uno specifico Comparto non verranno emesse ulteriori Quote dopo il Periodo di sottoscrizione iniziale o la Data del lancio come specificato ulteriormente per il relativo Comparto nell'Appendice C.

15. CLASSI DI QUOTE

Relativamente a ciascun Comparto, il Consiglio della Società di gestione potrà decidere di emettere una o più classi di Quote ("**Classe**" o "**Classi**"), che possono differire, tra l'altro, nella struttura della commissione, nel tipo di investitore di riferimento, nella politica di distribuzione, nella valuta che si applica ad esse, gli importi minimi dell'investimento iniziale e degli investimenti successivi, l'importo minimo di partecipazione e/o ogni altra caratteristica che possa essere di volta in volta determinata dal Consiglio della Società di gestione.

Certe Classi di Quote sono disponibili agli investitori retail mentre altre Classi di Quote sono disponibili soltanto per gli investitori istituzionali nel senso dato a questo termine dall'autorità di supervisione e da qualunque legge e normativa applicabile in quel momento in Lussemburgo. Queste Classi di Quote possono essere suddivise in categorie di accumulazione dei proventi o di distribuzione dei proventi (le "**Categorie**").

Le Classi di quote e le rispettive Categorie per ciascun Comparto sono indicate nell'Appendice C.

In base ai termini del presente Prospetto, Quote di Classi/Categorie diverse possono essere emesse, rimborsate e convertite a prezzi computati sulla base del Valore patrimoniale netto per Quota come viene dettagliato al paragrafo "Valore patrimoniale netto", come viene definito nel Regolamento di gestione..

La valuta in cui vengono denominate le Classi di quote può differire dalla Valuta di riferimento di un Comparto (come viene specificato per ogni Comparto nell'Appendice C). La Società di Gestione può, a spese della Classe di Quote corrispondente, usare strumenti quali contratti

a termine al fine di proteggere l'esposizione degli investimenti denominati in altre valute che non siano la valuta nella quale è denominata la Classe di Quote corrispondente.

Gli importi investiti nelle varie Classi di Quote di ciascun Comparto sono investiti essi stessi in un sottostante portafoglio comune d'investimenti. Il Consiglio della Società di gestione può decidere di creare ulteriori Classi di Quote con caratteristiche diverse e, in casi del genere, il presente Prospetto verrà aggiornato di conseguenza.

16. SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

16.1 Procedura di sottoscrizione

Le sottoscrizioni delle Quote possono essere eseguite per mezzo di un versamento in unica soluzione come descritto di seguito nella sezione "Versamento in unica soluzione" oppure, se disponibile nel paese di sottoscrizione, tramite un Piano d'Investimento pluriennale, come descritto nella sezione 16.3 del presente Prospetto informativo. Inoltre, il Fondo può emettere Quote in contropartita ad un versamento effettuato sotto forma di titoli in conformità alle condizioni definite dalla normativa lussemburghese e in particolare all'obbligo di chiedere una relazione di valutazione da parte di un revisore contabile. Dei costi di transazione sostenuti in relazione all'accettazione da parte della Società di gestione di un contributo di tipo si farà carico direttamente il titolare di quote entrante.

La Società di gestione può limitare o impedire il possesso di Quote nel Fondo da parte di qualsiasi persona, azienda, collaborazione o ente corporativo se a suo insindacabile giudizio della Società di gestione, tale partecipazione può nuocere agli interessi dei titolari di quote esistenti o per il Fondo, se può comportare una violazione di qualsiasi legge o norma, che sia del Lussemburgo o di altro tipo, o se in seguito alla stessa il Fondo potrebbe rimanere esposto a svantaggi fiscali, multe o sanzioni nelle quali altrimenti non sarebbe incorso. Tali persone, aziende, partnership o enti aziendali dovranno essere determinate dal Consiglio di amministrazione della Società di Gestione (i "**Soggetti Esclusi**").

Poiché il Fondo non è registrato né ai sensi dell'United States Securities Act del 1933, e successive modifiche, né ai sensi dell'United States Investment Company Act del 1940, e successive modifiche, le sue Quote non possono essere offerte o vendute, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America o nei suoi territori o possedimenti o aree soggette alla sua giurisdizione, né a cittadini o residenti di tale area (in seguito chiamate "Persone **US**)". Di conseguenza, la Società di Gestione potrà richiedere a qualunque sottoscrittore ogni informazione che possa considerare necessaria al fine di valutare se egli è o sarà, un Soggetto Escluso o una Persona US.

La Società di Gestione si riserva il diritto di offrire alla sottoscrizione soltanto una o alcune Classi di Quote in una determinata giurisdizione, al fine di ottemperare alle leggi locali, alle pratiche aziendali di consuetudine o agli obiettivi commerciali del Fondo.

Una volta accettate le sottoscrizioni, ai sottoscrittori verrà fornito, all'accettazione della loro sottoscrizione iniziale, un codice personale di identificazione (il "**Codice di identificazione**"), che, unitamente ai dati personali del titolare di quote, costituirà per il Fondo la prova della loro identità. Il Codice d'identificazione deve essere utilizzato dal titolare delle quote in tutti i suoi rapporti futuri con la Società di gestione agendo in nome e

per conto del Fondo, con la Banca Corrispondente o Agente Incaricato dei Pagamenti, con l'Amministrazione Centrale e con un eventuale Distributore di volta in volta nominato.

Eventuali variazioni ai dati personali del titolare delle quote e la perdita del Codice d'identificazione saranno immediatamente notificate all'Amministrazione Centrale o al pertinente Distributore, il quale, se lo riterrà necessario, informerà l'Amministrazione Centrale per iscritto. La mancata osservanza di questa procedura potrebbe comportare ritardi nella richiesta di rimborso. Prima di accettare tali variazioni, la Società di Gestione si riserva il diritto di richiedere una garanzia o altra verifica del titolo o della rivendicazione del titolo controfirmata da una banca, intermediario o da un altro soggetto accettabile per la Società di Gestione.

Le istruzioni per la sottoscrizione sono allegate al presente prospetto e possono essere richieste anche all'Amministrazione Centrale o a un Distributore.

16.2 Versamento in unica soluzione

La prima sottoscrizione di Quote da parte di un investitore deve essere effettuata per iscritto o via fax all'Amministrazione Centrale in Lussemburgo o a un Distributore, come indicato nel modulo di sottoscrizione (il "**Modulo di sottoscrizione**"). Le successive sottoscrizioni di Quote potranno essere fatte per iscritto o via fax all'Amministrazione Centrale. La Società di Gestione si riserva il diritto di rifiutare, interamente o parzialmente, qualunque sottoscrizione senza dover fornire alcuna spiegazione.

I sottoscrittori congiunti devono firmare entrambi il Modulo di Sottoscrizione, a meno che non sia fornita una procura che risulti accettabile per la Società di Gestione.

I requisiti minimi di investimento iniziale e successivo per ciascuna Classe di Quote di ciascun Comparto, nonché, se del caso, eventuali requisiti minimi di partecipazione applicabili, sono specificati nell'Appendice C.

Le sottoscrizioni di Quote in qualunque Comparto ricevute dall'Amministrazione Centrale nel Giorno Lavorativo Lussemburghese precedente il Giorno di Valutazione (come definito al paragrafo "Valore netto d'Inventario") prima del termine ultimo per la sottoscrizione del Comparto corrispondente, ovvero le ore 14:00 in Lussemburgo (il "**Termine Ultimo per la sottoscrizione Comparto**"), saranno elaborate in quel Giorno di Valutazione uso utilizzando il Valore netto d'Inventario per Quota determinato in tale Giorno di Valutazione, sulla base degli ultimi prezzi disponibili in Lussemburgo (come descritto al paragrafo "Valore netto d'Inventario").

Qualunque sottoscrizione ricevuta dall'Amministrazione Centrale dopo tale termine sarà elaborata nel Giorno di Valutazione successivo, sulla base del Valore netto d'Inventario per Quota determinato in tale Giorno di Valutazione.

Se le sottoscrizioni per Quote sono effettuate tramite un Distributore, potranno applicarsi limiti di tempo diversi. A nessun Distributore è consentito trattenere ordini di sottoscrizione per trarre beneficio personale da una variazione di prezzo. Gli Investitori devono tener presente che potrebbero non essere in grado di acquistare o riscattare le Quote tramite un Distributore nei giorni in cui l'ufficio di tale Distributore sia chiuso. Certi Distributori possono essere autorizzati a offrire Quote tramite Internet, assistiti inoltre da altri sub-distributori, conformemente alle

leggi e normative applicabili nelle nazioni di distribuzione corrispondenti. La Società di Gestione tuttavia non accetterà alcuna sottoscrizione diretta via Internet.

16.3 Piano d'Investimento pluriennale

Oltre alla procedura di sottoscrizione con pagamento unico sopra descritta (di seguito definita la "Sottoscrizione con Versamento in unica soluzione") gli investitori possono effettuare sottoscrizioni anche tramite piani d'investimento pluriennali (di seguito definiti il "Piano").

Le sottoscrizioni effettuate tramite un Piano possono essere soggette a condizioni (ossia numero, frequenza e importi dei pagamenti, dettagli delle commissioni) diverse rispetto alle sottoscrizioni con Versamento in unica soluzione, purché tali condizioni non siano meno favorevoli o più restrittive per il Fondo.

Il Consiglio di amministrazione della Società di gestione potrebbe in particolare decidere che l'importo di sottoscrizione possa essere inferiore all'importo minimo di sottoscrizione applicabile alle sottoscrizioni con Versamento in unica soluzione.

I termini e le condizioni di un Piano offerti ai sottoscrittori sono descritti in maggiore dettaglio in brochure separate a disposizione dei sottoscrittori nei paesi in cui è eventualmente disponibile un Piano. L'ultima versione del Prospetto informativo e delle Relazioni semestrali e annuali è allegata a tali brochure, oppure in tali brochure è descritto il modo in cui possono essere ottenuti detti documenti.

I termini e condizioni di un Piano non interferiscono con il diritto di qualsiasi sottoscrittore di chiedere il rimborso delle proprie Quote in conformità alla sezione 17 del presente Prospetto informativo.

Le commissioni e provvigioni detratte in relazione al Piano non possono costituire oltre un terzo dell'ammontare totale corrisposto dagli investitori durante il primo anno di risparmio.

16.4 Procedura di pagamento

Il pagamento delle Quote dovrà pervenire al Depositario entro due (2) Giorni Lavorativi Lussemburghesi successivi al Giorno di Valutazione applicabile.

In assenza d'istruzioni specifiche, la valuta per il pagamento delle Quote di ogni Classe sarà la Valuta di Riferimento. Su richiesta scritta da parte del titolare delle quote, la valuta per il pagamento delle Quote potrà anche essere l'altra Valuta di denominazione, se disponibile. Inoltre, con il consenso dell'Amministrazione centrale, un sottoscrittore potrà effettuare il pagamento in qualsiasi altra valuta liberamente convertibile. L'Amministrazione centrale provvederà alle operazioni valutarie necessarie a convertire le somme relative alla sottoscrizione dalla valuta di sottoscrizione (la "**Valuta di sottoscrizione**") alla Valuta di Riferimento o all'Altra valuta di denominazione (se esistente) del Comparto corrispondente. Tutte queste operazioni in valuta saranno effettuate presso il Depositario o un Distributore a spese e rischio del sottoscrittore. Le operazioni in valuta potranno ritardare l'emissione di Quote dal momento che l'Amministrazione centrale potrà scegliere a proprio insindacabile giudizio di ritardare l'esecuzione delle operazioni in valuta estera fino al ricevimento dei fondi definitivi.

Le istruzioni di sottoscrizione sono allegate al presente prospetto e possono essere richieste anche dall'Amministrazione Centrale o a un Distributore.

Se il pagamento delle Quote non è effettuato puntualmente (come descritto al paragrafo "Procedura di sottoscrizione"), oppure se per una sottoscrizione iniziale non si riceve un Modulo di sottoscrizione compilato, la relativa emissione di Quote potrà essere annullata e al sottoscrittore potrà essere richiesto di rimborsare al Fondo e/o al Distributore corrispondente eventuali perdite verificatasi in relazione a tale annullamento.

16.5 Notifica dell'Operazione

Al sottoscrittore (o al suo agente designato, se richiesto dal sottoscrittore) sarà inviata una lettera di conferma per posta ordinaria non appena ciò sia materialmente possibile dopo il Giorno di Valutazione corrispondente, che fornirà tutti i dettagli dell'operazione. Ai sottoscrittori si consiglia di controllare sempre la lettera di conferma per verificare che l'operazione sia stata registrata correttamente.

Qualora una sottoscrizione non sia accettata interamente o parzialmente, il denaro della sottoscrizione o il saldo rimanente sarà restituito immediatamente al sottoscrittore, per posta o mediante bonifico bancario, a rischio del sottoscrittore e senza interessi.

16.6 Rifiuto di sottoscrizioni

La Società di Gestione potrà rifiutare, integralmente o parzialmente, una qualunque sottoscrizione, e in tal caso il denaro della sottoscrizione o il saldo rimanente sarà restituito immediatamente al sottoscrittore, per posta o mediante bonifico bancario, a rischio del sottoscrittore e senza interessi e il Consiglio di amministrazione della Società di Gestione potrà, in qualunque momento e periodicamente a propria esclusiva discrezione, senza responsabilità e senza preavviso, interrompere l'emissione e la vendita di Quote di qualunque Classe in uno o più Comparti.

16.7 Prevenzione del riciclaggio di Denaro Sporco

Ai sensi della normativa lussemburghese sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e sulla prevenzione del ricorso al settore finanziario a fini di riciclaggio di denaro, in particolare della legge lussemburghese del 12 novembre 2004 sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo ed eventuali successive modifiche (la "**Legge del 2004**"), nonché i regolamenti attuativi e le circolari della CSSF adottate di volta in volta, sono stati imposti obblighi, tra gli altri, agli OIC e ai professionisti del settore finanziario per prevenire l'uso di OIC a scopo di riciclaggio di denaro. In particolare, le misure antiriciclaggio in vigore nel Granducato di Lussemburgo prevedono che la Società di gestione, in base alla sensibilità al rischio, stabilisca e verifichi l'identità dei sottoscrittori delle Quote (nonché l'identità di eventuali beneficiari effettivi delle Quote, qualora non siano i sottoscrittori) e l'origine dei proventi della sottoscrizione e che monitori costantemente il rapporto commerciale. Nel caso di persone fisiche, il Modulo di Sottoscrizione di un investitore, deve essere accompagnato, da una copia autenticata del passaporto o della carta d'identità del sottoscrittore e, nel caso di persone giuridiche, da una copia autenticata costitutivo dello statuto del sottoscrittore e, laddove possibile, da un estratto del registro commerciale o copia di ogni altro documento che possa essere accettato nella nazione corrispondente dalla

Financial Action Task Force (*Groupe d'Action Financière* (il "**FATF**")) a verifica dell'identità e dell'indirizzo della persona fisica o giuridica conformemente alle norme FATF applicabili.

Questa procedura d'identificazione deve essere adempiuta da parte dell'Amministrazione centrale (o dal corrispondente agente competente dell'Amministrazione centrale) in caso di sottoscrizioni dirette alla Società di Gestione, e in caso di sottoscrizioni ricevute dal Società di Gestione tramite un intermediario residente in una nazione che non impone a tale intermediario alcun obbligo di identificare gli investitori equivalente a quello previsto dalla normative Lussemburghesi per la prevenzione del riciclaggio del denaro.

L'Amministrazione centrale è tenuta a stabilire controlli antiriciclaggio e potrebbe richiedere ai sottoscrittori delle Quote tutta la documentazione ritenuta necessaria per stabilire e verificare tali informazioni. La Società di gestione e l'Amministrazione centrale, o un Distributore, hanno il diritto di richiedere ulteriori informazioni fino a quando la Società di gestione, l'Amministrazione centrale e/o il Distributore non siano ragionevolmente convinti di aver compreso l'identità e lo scopo economico del sottoscrittore. Ogni investitore è tenuto a notificare all'Amministrazione centrale prima che si verifichi una modifica dell'identità del titolare effettivo delle Quote. La Società di gestione e l'Amministrazione centrale possono richiedere ai titolari di quote attuali, in qualsiasi momento, informazioni aggiuntive e tutta la documentazione di supporto ritenuta necessaria alla Società di gestione per conformarsi alle misure antiriciclaggio in vigore nel Granducato di Lussemburgo.

Qualunque informazione fornita alla Società di Gestione in questo contesto, è raccolta esclusivamente per scopi di anti-riciclaggio.

A seconda delle circostanze di ciascuna richiesta, potrebbe applicarsi una due diligence semplificata per i clienti, qualora il sottoscrittore sia un istituto di credito o un istituto finanziario disciplinato dalla Legge del 2004 o un istituto di credito o un istituto finanziario, ai sensi della Direttiva 2005/60/CE, di un altro Stato membro dell'UE/SEE o situato in un paese terzo che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Legge del 2004 o dalla Direttiva 2005/60/CE e sia sottoposto a vigilanza per il rispetto di tali obblighi. Queste procedure si applicheranno solo se il summenzionato istituto di credito o finanziario si trova in un paese che la Società di gestione riconosce come dotato di norme antiriciclaggio equivalenti alla Legge del 2004.

La mancata fornitura di informazioni o documentazione ritenuta necessaria alla Società di Gestione per conformarsi alle misure antiriciclaggio in vigore nel Granducato di Lussemburgo può comportare ritardi o il rifiuto di qualsiasi richiesta di sottoscrizione o conversione e/o ritardi in qualsiasi richiesta di rimborso. In caso di mancata collaborazione da parte di un titolare di quote, la Società di gestione sarà tenuta a bloccare il conto di tale titolare fino al ricevimento delle informazioni e dei documenti richiesti dalla Società di gestione e/o dall'Amministrazione centrale. Tutti i costi (compresi quelli di manutenzione del conto) legati a tale mancata collaborazione saranno a carico del titolare di quote.

La Società di gestione non libererà alcuna somma di denaro ricevuta da un richiedente, in attesa di ottenere il Modulo di sottoscrizione debitamente compilato e tutti i documenti

richiesti dall'Amministrazione centrale ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di lotta al riciclaggio di denaro.

17. RIMBORSO DELLE QUOTE

17.1 Procedura di rimborso

I titolari di quote che desiderano che il Fondo rimborsi tutte o parte delle loro quote potranno farne richiesta via fax o per lettera all'Amministrazione centrale o a un Distributore.

La richiesta di rimborso di qualunque Quota deve contenere:

- o (i) l'ammontare che il titolare di quote desidera riscattare dopo la deduzione di un'eventuale Commissione di rimborso applicabile; oppure (ii) il numero di Quote che il titolare di quote desidera riscattare, e
- la Classe e i Comparti da cui le Quote debbano essere rimborsate.

Inoltre, la richiesta di rimborso deve contenere, se del caso:

- le istruzioni sul fatto che il titolare di quote desideri rimborsare le sue Quote al Valore Netto D'Inventario denominato nella Valuta di riferimento o, se disponibile, nell'altra Valuta di denominazione, e
- la valuta nella quale il titolare di quote desidera ricevere l'importo da rimborsare.

Inoltre, la richiesta di rimborso deve contenere le informazioni personali del titolare di quote unitamente al suo Codice d'identificazione. La mancata presentazione di queste informazioni può comportare ritardi nella richiesta di rimborso, durante la fase di verifica presso il titolare di quote.

Le richieste di rimborso devono essere debitamente firmate da tutti i titolari di quote, salvo nel caso di titolari di quote registrati congiuntamente che abbiano presentato un'adeguata procura alla Società di gestione.

Le richieste di rimborso di qualunque Comparto, ricevute dall'Amministrazione centrale nel giorno lavorativo Lussemburghese precedente il Giorno di Valutazione e prima del Termine Ultimo per il rimborso del relativo Comparto, ossia le ore 14:00 in Lussemburgo (il "**Termine Ultimo per il rimborso Comparto**"), saranno elaborate in quel Giorno di Valutazione utilizzando il Valore netto d'Inventario per Quota determinato in tale Giorno di Valutazione sulla base degli ultimi prezzi disponibili in Lussemburgo (come descritto al paragrafo "Valore netto d'Inventario"). Qualunque richiesta di rimborso ricevuta dall'Amministrazione centrale dopo il Termine Ultimo per il rimborso del Comparto sarà elaborata nel Giorno di Valutazione successivo sulla base del Valore netto 'Inventario per Quota determinato in tale Giorno di Valutazione.

Se le richieste di rimborso sono presentate tramite un Distributore, è possibile applicare limiti di tempo diversi. In questi casi, il Distributore informerà il titolare delle quote interessato della relativa procedura di rimborso, nonché dell'eventuale limite temporale entro il quale

occorre che sia ricevuta la richiesta di rimborso. A nessun Distributore è consentito trattenere ordini di rimborso ricevuti per trarre beneficio personale da una variazione di prezzo. I titolari di quote devono tener presente che potrebbero non essere in grado di rimborsare le Quote tramite un Distributore nei giorni in cui l'ufficio di tale Distributore sia chiuso.

La Società di Gestione garantirà il mantenimento di un adeguato livello di liquidità in ciascun Comparto in modo che, in circostanze normali, sia possibile effettuare riacquisti di Quote di un Comparto entro il Giorno di Valutazione.

17.2 Procedura di pagamento

Il pagamento delle Quote riscattate sarà effettuato entro e non oltre cinque Giorni lavorativi Lussemburghesi successivi al relativo Giorno di valutazione per tutti i Comparti (eccetto la specifica procedura di pagamento dettagliata nell'Appendice C), a condizione che tutti i documenti necessari al rimborso siano stati ricevuti dalla Società di gestione e a condizione che non vi siano limitazioni legali, ad esempio controlli valutari o restrizioni ai movimenti di capitale o altre circostanze fuori dal controllo del Depositario che rendano impossibile o impraticabile trasferire la somma di rimborso nel paese in cui è stata inoltrata la richiesta di rimborso.

In assenza di istruzioni specifiche, i rimborsi saranno elaborati nella Valuta di Riferimento del relativo Comparto/Classe di Quote. I titolari delle quote potranno chiedere per iscritto, al momento dell'invio della richiesta di rimborso, di ricevere l'importo del rimborso in un'Altra valuta di denominazione, se disponibile, o (con il consenso dell'Amministrazione centrale) in qualunque altra valuta liberamente convertibile (la "**Valuta di rimborso**"). In quest'ultimo caso, l'Amministrazione centrale provvederà all'operazione valutaria richiesta per convertire l'importo del rimborso dalla Valuta di Riferimento o Altra valuta di denominazione del relativo Comparto/Classe di Quote nella corrispondente Valuta di rimborso. Tali operazioni valutarie saranno effettuate dal Depositario o da un Distributore, a spese del titolare delle quote interessato.

Al momento del pagamento del Prezzo di rimborso, le Quote corrispondenti saranno cancellate immediatamente dal Registro dei titolari delle quote del Fondo. Eventuali tasse, commissioni ed altre imposte sostenute nei rispettivi paesi in cui le Quote vengono vendute saranno a carico dei titolari delle quote.

Nell'ambito della determinazione di guadagni/perdite di capitale non realizzati, il Consiglio di Amministrazione della Società di gestione può autorizzare i titolari di quote a riscattare e sottoscrivere contemporaneamente lo stesso numero di Quote di una certa Classe di un certo Comparto rispetto allo stesso Giorno di valutazione. Dette transazioni saranno registrate a nome e per conto della Classe rilevante del Comparto rilevante come transazioni senza trasferimento di contante al o dal titolare di quote ma per cui ha avuto luogo una compensazione.

Tuttavia, si consiglia ai titolari di quote di consultare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze generali sul piano fiscale correlate alla loro specifica situazione che prevede ordini concomitanti di rimborso e di sottoscrizione dello stesso numero di Quote rispetto allo stesso Giorno di valutazione.

17.3 Notifica dell'Operazione

Al titolare delle quote sarà inviata, per posta ordinaria, una lettera di conferma contenente i dettagli sui proventi derivanti dal rimborso dovuti non appena sia ragionevolmente possibile in seguito alla determinazione del Prezzo di rimborso delle Quote riscattate. Si consiglia ai titolari delle quote di verificare la lettera di conferma per accertarsi che l'operazione sia stata registrata correttamente. I proventi del rimborso saranno al netto di eventuali commissioni di rimborso applicabili. Nel calcolare i proventi del rimborso, la Società di Gestione arrotonderà per difetto a due posizioni decimali e il Fondo avrà il diritto al conguaglio.

Nel caso di richieste di rimborso eccessivamente numerose, la Società di Gestione potrà decidere di ritardare l'esecuzione di tali richieste fino a quando le attività corrispondenti del Fondo non saranno state vendute senza inutili ritardi.

17.4 Rimborso/conversione obbligatori

Qualora la Società di gestione dovesse scoprire in qualsiasi momento che le Quote sono possedute, individualmente o in comproprietà con altri soggetti, da una Persona US o da un Soggetto Escluso, direttamente o indirettamente, il Consiglio di Amministrazione della Società di gestione potrà a sua discrezione e senza responsabilità, procedere al rimborso obbligatorio delle Quote al Prezzo di Rimborso determinato come sopra descritto dopo un preavviso di dieci giorni e, al momento del rimborso, la Persona US o il Soggetto Escluso cesserà di essere il proprietario di tali Quote. La Società di gestione potrà richiedere al titolare delle quote di fornire le informazioni che riterrà necessarie allo scopo di determinare se il detentore delle Quote in questione è o sarà una Persona US o un Soggetto Escluso.

I detentori di quote, le cui partecipazioni sono inferiori all'importo minimo di partecipazione (come specificato per la Classe in questione nell'Appendice C del Prospetto), a seguito di una domanda di rimborso o conversione, o trasferimento, saranno soggetti a una conversione obbligatoria nella Classe più appropriata dello stesso Comparto, che potrebbe tuttavia avere commissioni e spese superiori. Il cambio di Classe avverrà automaticamente, senza che i titolari di quote debbano presentare una richiesta di conversione all'Agente di amministrazione centrale[1].

18. CONVERSIONE DELLE QUOTE

18.1 Procedura di conversione

Salvo diversa indicazione per un determinato Comparto nell'Appendice C, i titolari di unità possono convertire la totalità o una parte delle loro Quote di un Comparto (la "**Classe originaria**") in Quote della stessa Classe di uno o più altri Comparti o in Quote di un'altra Classe all'interno dello stesso Comparto o di uno o più altri Comparti (la "**Nuova classe**") mediante richiesta scritta o via fax all'Amministrazione centrale o a un Distributore, indicando quali Quote devono essere convertite in quale Classe. Tuttavia, il diritto di convertire le Quote è soggetto al rispetto delle condizioni applicabili alla Nuova Classe.

[1] La regola descritta in questo paragrafo si applicherà a partire dal 18 ottobre 2024

La richiesta di conversione deve contenere o l'importo o il numero di Quote che il titolare delle quote desidera convertire. Inoltre, la richiesta di conversione deve contenere anche i dettagli personali del titolare di quote unitamente al suo Codice d'identificazione. La richiesta di conversione deve essere debitamente firmata dal titolare di quote, fatto salvo il caso di titolari delle quote registrati in comproprietà che abbiano fornito alla Società di gestione un'adeguata procura.

La mancata presentazione di queste informazioni potrà comportare ritardi nella richiesta di conversione.

Le richieste di conversione ricevute dall'Amministrazione centrale nel Giorno Lavorativo Lussemburghese precedente il Giorno di Valutazione prima del Termine Ultimo per la conversione del relativo Comparto, ovvero le ore 14:00 in Lussemburgo (la "**Termine Ultimo per la conversione del Comparto**"), verranno elaborate in quel Giorno di Valutazione utilizzando il Valore netto d'Inventario per Quota determinato in quel Giorno di Valutazione sulla base degli ultimi prezzi disponibili in Lussemburgo (come descritto al paragrafo "Valore netto d'Inventario").

Se le richieste di conversione vengono effettuate tramite un Distributore, è possibile applicare limiti di tempo differenziati In tali casi, il Distributore informerà il titolare delle quote della procedura di relativa conversione per quel titolare di quote, nonché dell'eventuale limite temporale entro il quale occorre che sia ricevuta la richiesta. I titolari delle quote devono tener presente che potrebbero non essere in grado di convertire le Quote attraverso un Distributore nei giorni in cui l'ufficio di tale Distributore sia chiuso.

Le richieste di conversione ricevute dall'Amministrazione Centrale dopo il Termine Ultimo per la conversione del Comparto in un Giorno Lavorativo Lussemburghese precedente il Giorno di Valutazione, o in un qualsiasi giorno non lavorativo in Lussemburgo che preceda il Giorno di Valutazione, sarà elaborata nel Giorno di Valutazione successivo sulla base del Valore netto d'Inventario per Quota determinato in tale Giorno di Valutazione.

La summenzionata procedura di conversione applicabile a Quote tra Classi è applicabile, mutatis mutandis, alla conversione di Quote di una Categoria (la "**Categoria originaria**") di una Classe di un Comparto in Quote di un'altra Categoria (la "**Nuova categoria**") della stessa o di altra Classe, nello stesso o in altro Comparto.

Il tasso di conversione della totalità o di una parte delle Quote di una Classe originaria o di una Categoria originaria in Quote di una Nuova classe o di una Nuova categoria è determinato in base alla seguente formula:

$$A = \frac{(B \times C \times D) \times (1 - E)}{F}$$

dove:

A è il numero di Quote da assegnare rispettivamente alla Nuova classe o alla Nuova categoria;

B è il numero di Quote della Classe originaria o della Categoria originaria da convertire;

C è il Valore patrimoniale netto per Quota della relativa Classe di Quote del Comparto originario o della Categoria originaria determinato nel relativo Giorno di valutazione;

D è il tasso effettivo di cambio del giorno in questione, fra la Valuta di riferimento della Classe originaria o della Categoria originaria e la Valuta di riferimento, rispettivamente, del Nuovo comparto o della Nuova categoria, ed è pari a 1 in relazione alle conversioni fra Classi/Categorie denominate nella stessa Valuta di riferimento;

E è la percentuale della commissione di conversione da pagare per Quota; e

F è il Valore patrimoniale netto per Quota della relativa Classe di Quote della Nuova classe o della Nuova categoria, determinato nel relativo Giorno di valutazione, più eventuali tasse, commissioni o altre spese.

18.2 Notifica dell'operazione

Effettuata la conversione, la Società di gestione comunicherà al titolare di quote in questione, il numero di Quote della Nuova classe o della Nuova categoria ottenuto dalla conversione e il relativo prezzo. Nella Nuova classe o nella Nuova categoria saranno emesse frazioni fino a tre cifre decimali e il Fondo avrà diritto al conguaglio.

19. SOSPENSIONE TEMPORANEA DI SOTTOSCRIZIONI, RIMBORSI E CONVERSIONI

L'emissione di Quote e il diritto di chiedere il rimborso o la conversione di Quote del Fondo saranno sospesi durante il periodo in cui la Società di Gestione, in conformità alle facoltà conferite dal Regolamento di gestione, nonché secondo quanto riportato al paragrafo "Sospensione temporanea della determinazione del Valore Netto d'Inventario per Quota", sospende il calcolo del Valore Netto d'Inventario del Comparto interessato.

La sospensione sarà comunicata ai sottoscrittori e agli eventuali titolari delle quote che richiedono il rimborso o la conversione delle Quote. L'annullamento di una sottoscrizione o di una richiesta di rimborso o di conversione avrà effetto solo se l'Amministrazione centrale riceverà una richiesta scritta per lettera o via fax, prima della fine del periodo di sospensione, in assenza della quale ogni richiesta di sottoscrizione, rimborso o conversione non ritirata sarà elaborata il primo Giorno di Valutazione successivo la fine del periodo di sospensione, sulla base del Valore netto d'Inventario per Quota determinato in tale Giorno di Valutazione.

20. LATE TRADING E MARKET TIMING

20.1 Late Trading

Il Fondo determina il prezzo delle proprie Quote su base prospettica. Ciò significa che non è possibile conoscere in anticipo il Valore Netto d'Inventario per Quote a cui verranno comprate o vendute le Quote (ad eccezioni di eventuali Commissioni di Sottoscrizione o Rimborso come definito in seguito). Le richieste di sottoscrizione dovranno essere ricevute e accettate per ciascun Comparto solo in conformità al Termine Ultimo per la Sottoscrizione del Comparto.

20.2 Market Timing

Il Fondo non è stato rivolto agli investitori con orizzonti d'investimento a breve termine. Non sono ammesse attività che possono danneggiare gli interessi dei titolari delle quote del Fondo (per esempio che vanificano le strategie d'investimento o influenzano le spese) quali il market timing o l'utilizzo del Fondo come veicolo di negoziazione a breve termine o per importi eccessivi.

Pur riconoscendo il diritto legittimo dei titolari delle quote di adeguare periodicamente i propri investimenti, la Società di gestione a sua discrezione può, se ritiene che dette attività influenzino negativamente gli interessi del Fondo o i titolari delle quote del Fondo, agire in maniera adeguata per impedire tali attività.

Di conseguenza se la Società di gestione ritiene o sospetta che un titolare delle quote sia coinvolto in tali attività, potrà sospendere, annullare, respingere o gestire diversamente le richieste di sottoscrizione o di conversione di quel titolare delle quote e adottare qualsiasi azione o provvedimento ritenuto appropriato o necessario per proteggere il Fondo ed i suoi titolari delle quote.

21. PROCEDURA PER SOTTOSCRIZIONI, RIMBORSI E CONVERSIONI CHE RAPPRESENTANO IL 10% O PIÙ DELLE ATTIVITÀ DI CIASCUN COMPARTO

Qualora la Società di gestione valuta che sia nocivo per i titolari delle quote del Fondo accettare una sottoscrizione per Quote di qualsiasi Comparto che rappresentano più del 10% delle attività nette del Comparto stesso, può posticipare l'accettazione di tale sottoscrizione e, consultandosi con il potenziale titolare delle quote, può richiedere che ritardi la sottoscrizione proposta in un periodo concordato di tempo.

Qualora una richiesta di rimborso o di conversione in relazione a un Giorno di valutazione, rappresenti individualmente o cumulativamente con altre richieste ricevute, più del 10% delle attività nette di un Comparto, la Società di gestione si riserva il diritto, a propria completa discrezione e senza alcuna responsabilità (nonché secondo il ragionevole parere del Consiglio di Amministrazione della Società di gestione, che agisce in tal senso nell'interesse dei titolari delle quote esistenti), di ridurre in misura proporzionale ciascuna richiesta in relazione a tale Giorno di valutazione al fine di garantire che in tale Giorno di Valutazione non sia riscattato o convertito più del 10% delle attività nette del Comparto interessato.

Nella misura in cui a una richiesta di rimborso o conversione non viene dato pieno effetto in tale Giorno di Valutazione in virtù dell'esercizio da parte della Società di gestione della sua facoltà di ripartire proporzionalmente le richieste, tale richiesta sarà elaborata, per quanto riguarda il saldo non evaso, come se fosse stata avanzata un'ulteriore richiesta da parte del titolare delle quote in questione in relazione al successivo Giorno di valutazione e, se necessario, ai successivi Giorni di valutazione, fino a quando la richiesta in questione non sarà stata pienamente evasa.

Per quanto riguarda le richieste di rimborso o conversione ricevute in relazione a tale Giorno di Valutazione, qualora vengano ricevute richieste successive in relazione a Giorni di Valutazione seguenti, tali richieste tardive saranno posticipate a vantaggio dell'evasione di

richieste relative a tale primo Giorno di Valutazione, ma subordinatamente a ciò saranno regolarmente elaborate, come definito in precedenza.

22. COMMISSIONI

22.1 Commissione di sottoscrizione

Il prezzo di sottoscrizione (il "**Prezzo di sottoscrizione**") di ciascuna Classe di Quota di ogni Comparto alla Data di sottoscrizione iniziale o durante il Periodo Iniziale di sottoscrizione sarà pari al Prezzo iniziale (definito nell'Appendice C), più una commissione di sottoscrizione (la "**Commissione di sottoscrizione**") fino a un massimo del 3% del Prezzo iniziale a favore di ogni Distributore. Successivamente, il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Classe di Quote di ciascun Comparto sarà pari al Valore netto d'Inventario per Quota (come descritto al paragrafo "Procedura di sottoscrizione"), più un'eventuale Commissione di sottoscrizione applicabile fino ad un massimo del 3% del Valore netto d'Inventario per Quota a favore del Distributore. Il saldo del pagamento della sottoscrizione, dopo la deduzione della Commissione di sottoscrizione applicabile, sarà utilizzato per l'acquisto delle Quote.

Le tasse, le commissioni e le altre retribuzioni sostenute nei rispettivi paesi in cui le Quote del Fondo sono vendute saranno a carico dei titolari delle quote.

22.2 Commissione di rimborso

I gruppi di Quote di qualsiasi Classe possono essere rimborsate, interamente o parzialmente, nel Giorno Lavorativo Lussemburghese precedente il Giorno di valutazione al prezzo di rimborso (il "**Prezzo di rimborso**") sulla base del Valore Netto d'inventario per Quote determinato in tale Giorno di Valutazione meno una commissione di rimborso (la "**Commissione di rimborso**") per un massimo dell'1% del Valore Netto d'Inventario per Quote in relazione alle Classi di quote riservate agli investitori istituzionali, ai sensi della definizione data dall'autorità di Controllo e dalla legge e dalla normativa applicabile di volta in volta vigente in Lussemburgo ("**Investitori istituzionali**") e fino ad un massimo del 3% del Valore Netto d'Inventario per Quote in relazione alle Classi di quote riservate agli investitori retail, ai sensi della definizione data dall'autorità di Controllo e dalla legge e dalla normativa applicabile di volta in volta vigente in Lussemburgo ("**Investitori retail**"). La Commissione di rimborso può essere applicata a favore di qualunque Distributore.

Ove specificamente previsto nell'Appendice C per uno specifico Comparto, può essere inoltre addebitata una Commissione di rimborso a favore del relativo Comparto. Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, in alcune circostanze e fermo restando il principio dell'equo trattamento degli investitori, può rinunciare alla Commissione di rimborso a favore di tutti i titolari delle quote che richiedono il rimborso delle loro Quote rispetto al medesimo Giorno di valutazione.

22.3 Commissione di conversione

Per la conversione, può essere addebitata una commissione di conversione fino a un massimo del 3% del Valore patrimoniale netto per Quota della Classe di Quote della Classe originaria da convertire, a favore di qualsiasi Distributore. La Commissione è dedotta automaticamente quando viene calcolato il numero di Quote della Nuova classe.

La commissione di conversione sopra indicata è applicabile, *mutatis mutandis*, alla conversione delle Quote appartenenti alla Categoria originaria nelle Quote della Nuova Categoria.

22.4 Oneri a carico del Fondo

22.4.1 Commissione Globale

Il Fondo corrisponde ai vari Comparti ed alla Classe di quote una commissione globale (la "**Commissione Globale**"), come viene descritto nell'Appendice C. Salvo diversamente previsto dall'Appendice C per uno specifico Comparto, questa Commissione Globale potrebbe essere usata per pagare la gestione del portafoglio ed eventualmente il Gestore degli investimenti, il consulente per gli investimenti e i Distributori.La remunerazione da pagarsi al Gestore degli Investimenti attingendo a detta Commissione Globale è illustrata con maggiore dettaglio nell'Appendice C.

22.4.2 Commissione di performance

In relazione a taluni Comparti e a determinate Classi, la Società di gestione e/o il Gestore degli Investimenti hanno diritto a percepire, a valere sui patrimoni netti della Classe o del Comparto in questione, una commissione di incentivazione basata sulle performance (la "**Commissione di performance**").

La Commissione di performance viene calcolata e, ove applicabile, matura, separatamente per ogni Classe all'interno di un Comparto in ogni Giorno di valutazione utilizzando la metodologia descritta di seguito.

Il periodo di riferimento della performance (ossia l'orizzonte temporale su cui viene misurata la performance e confrontata con quella dell'indicatore di riferimento) per qualsiasi Classe di qualsiasi Comparto corrisponde all'intera durata della Classe in questione.

Il tasso della commissione di performance applicabile (il "**Tasso della commissione di performance**") e, ove applicabile, il benchmark della commissione di performance (il "**Benchmark della commissione di performance**") sono specificati nell'Appendice C per i singoli Comparti interessati.

La Commissione di performance viene calcolata in relazione a ciascun periodo della commissione di performance (il "**Periodo della commissione di performance**") come descritto nell'Appendice C per ogni Comparto interessato.

La Commissione di performance è calcolata sulla base del Valore Patrimoniale Netto per Quota dopo la deduzione di tutte le spese e le commissioni (ma non l'eventuale Commissione di performance maturata non pagata, ad eccezione della Commissione di performance non pagata in relazione alle Quote rimborsate , soggette a liquidazione, fusione o conversione nel corso di un Periodo della commissione di performance, come descritto di seguito) e dopo l'aggiustamento rispetto alle sottoscrizioni, ai rimborsi e alle distribuzioni relativi al Periodo della commissione di performance in questione, in modo che questi non influenzino la Commissione di performance dovuta.

Salvo diversamente indicato nell'Appendice C per un dato Comparto e ferma restando la disposizione del paragrafo seguente, la Commissione di performance maturata è pagabile in via posticipata alla fine del Periodo della commissione di performance entro 30 giorni ("**Data di cristallizzazione**") per tutte le Classi di Quote che applicano la Commissione di performance. La frequenza di cristallizzazione della commissione di performance sarà allineata al Periodo della Commissione di performance. Tuttavia, se una nuova Classe di Quote viene lanciata dopo il 1° gennaio di qualsiasi anno, il Periodo della Commissione di Performance per il primo anno sarà inferiore a un anno e la Commissione di Performance si cristallizzerà alla Data di Cristallizzazione di quell'anno civile.

Se un Contratto di gestione degli investimenti con un Gestore degli Investimenti avente diritto a una Commissione di performance viene terminato prima della fine di qualsiasi Periodo della commissione di performance, la Commissione di performance relativa a tale periodo sarà calcolata e, ove applicabile, pagata come se la data di cessazione del contratto coincidesse con la fine del Periodo della commissione di performance in questione.

Meccanismo "High Water Mark only"

Il meccanismo della Commissione di performance applicato in ordine al o ai seguenti Comparti è il meccanismo "High Water Mark only":

- GP & G Fund - Dinamico;
- GP & G Fund - Valore;
- GP & G Fund – Multistrategy;
- GP & G Fund – Pianeta (dal 18 dicembre 2024);
- GP & G Fund – Obbligazionario Globale; e
- GP & G Fund – Obiettivo Azionario (a partire dal 15 novembre 2027).

Tale meccanismo punta ad assicurare che la Società di gestione e/o il Gestore degli Investimenti non ottengano una Commissione di performance in conseguenza di una precedente sottoperformance, ossia qualora vi sia un periodo di sottoperformance rispetto all'High Water Mark (come definito di seguito) dopo il pagamento di una Commissione di performance, non è possibile ottenere una Commissione di performance fino a quando tale sottoperformance, corretta per tener conto di eventuali dividendi versati, non sia stata recuperata, come specificato in dettaglio di seguito.

Ai fini della presente sezione, per high water mark di una determinata Classe (l'"**High Water Mark**"), si intende l'importo maggiore tra:

(i) Il Valore patrimoniale netto per Quota al Giorno di valutazione del 29/02/2016 per Classi attive al 29/02/2016 o il Valore Patrimoniale netto per Azione alla data di lancio o alla data di riattivazione della Classe lanciata o riattivata dopo il 29/02/2016; e

(ii) Il Valore patrimoniale netto per Quota più alto alla fine di un Periodo della commissione di performance qualora sia effettivamente dovuta una Commissione di performance.

La Commissione di performance relativa a qualsiasi Classe di un Comparto che adotti il meccanismo "High Water Mark only" sarà corrisposta qualora il Valore patrimoniale netto per Quota rettificato alla fine del Periodo della commissione di performance superi l'ultimo High Water Mark rettificato applicabile (la "**Sovraperformance**").

Salvo diversamente previsto nell'Appendice C per un determinato Comparto, in ogni Giorno di valutazione maturerà un importo relativo alla Commissione di performance qualora sia soddisfatta la condizione menzionata nel paragrafo precedente. A tal fine, tale condizione sarà valutata con riferimento all'andamento del Valore patrimoniale netto per Quota della Classe durante il periodo che intercorre dalla data dell'ultimo High Water Mark applicabile fino al Giorno di valutazione. Nel caso in cui la condizione non sia soddisfatta, in ordine al Giorno di valutazione in questione non maturerà alcun importo , rettificato per sottoscrizioni, rimborsi e distribuzioni.

L'importo maturato della Commissione di performance in un determinato Giorno di valutazione è calcolato, ove applicabile, moltiplicando la Sovraperformance di una determinata Classe per il Tasso della commissione di performance di quella Classe moltiplicato per il numero di Quote in circolazione di detta Classe.

Se (i) le Quote sono rimborsate o convertite in altre Quote di qualsiasi Classe di Quote di un Comparto o di un altro Comparto esistente o di un altro fondo durante l'anno finanziario e una Commissione di performance è maturata per queste Quote, (ii) le attività di un Comparto o di una Classe di Quote sono trasferite oppure fuse con quelle di un altro Comparto, o Classe di Quote di un altro Comparto all'interno del Fondo o di un altro fondo, (iii) un Comparto o una Classe di Quote viene liquidato/a e una Commissione di performance è maturata per queste Quote, tale Commissione di performance sarà cristallizzata rispettivamente alla data del rimborso o della conversione, alla data effettiva della fusione o alla data effettiva della liquidazione e sarà considerata da pagarsi.

Tuttavia, nessuna Commissione di performance sarà cristallizzata qualora un Comparto o una Classe di Quote di un Comparto siano fusi con un fondo o Comparto ricevente di nuova costituzione senza storico delle performance e con una politica d'investimento che non differisce sostanzialmente da quella del Comparto interessato dalla fusione. In tal caso, il periodo di riferimento della performance del Comparto interessato dalla fusione continuerà a essere valido per il fondo o Comparto ricevente.

Esempi di determinazione della Commissione di performance per un Comparto utilizzando il meccanismo "High Water Mark only" (ipotizzando un Tasso della commissione di performance del 10%, una Quota in circolazione e l'assenza di eventuali sottoscrizioni, rimborsi o distribuzioni durante i diversi periodi):

	Valore patrimoniale netto per Quota prima della maturazione della Commissione di performance	HWM	Commissione di performance	Valore patrimoniale netto per Azione (al netto dell'eventuale Commissione di performance)	Nuovo HWM
Iniziale	100	100	0	100	100
Periodo della Commissione di performance #1	110	100	1	109	109
Periodo della Commissione di performance #2	105	109	0	105	109
Periodo della Commissione di performance #3	108	109	0	108	109
Periodo della Commissione di performance #4	119	109	1	118	118

La tabella sopra riportata e gli esempi che seguono non rappresentano la performance passata di alcun Comparto e non sono indicativi di risultati futuri.

22.4.3 Soft Commission

Ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili, il Gestore degli Investimenti può avere il diritto di ricevere *soft commission* sotto forma di beni e servizi supplementari, quali consulenza e ricerca, materiale informatico associato a software specialistico, metodi e strumenti di performance per la determinazione di prezzi, abbonamenti a fornitori di

informazioni finanziarie o di prezzi. Gli intermediari che forniscono beni e servizi supplementari al Gestore degli Investimenti di un Comparto potranno ricevere ordini per operazioni da parte della Società di Gestione. I seguenti beni e servizi sono esclusi espressamente dalle *soft commission*: viaggi, costi di alloggio, e di intrattenimento, beni e servizi correnti correlati alla gestione, uffici, apparecchiature da ufficio, costi del personale, stipendi a impiegati o ogni onere finanziario. I servizi di *soft commission* ricevuti da un Gestore degli Investimenti saranno in aggiunta e non in luogo dei servizi che si prevede vengano prestati dal Gestore degli Investimenti e i compensi del Gestore degli Investimenti non saranno ridotti in conseguenza della ricezione delle *soft commission*. Un Gestore degli Investimenti potrà avvalersi di un intermediario che fornisce servizi di *soft commission*, soltanto se l'intermediario non è una persona fisica ed eseguirà le transazioni corrispondenti sulla base del principio di *best execution* e se l'utilizzo di tale intermediario non comporterà alcuno svantaggio di prezzo. Il Gestore degli Investimenti o chiunque ad essi collegato, non potrà trarre alcun beneficio personale da qualunque rendimento finanziario sulle commissioni ricevute dagli intermediari o dai dealer. Il Gestore degli Investimenti fornirà alla Società di Gestione i dettagli delle *soft commission* effettivamente ricevute su base annuale. Questa informazione sarà inserita nelle Relazioni annuali del Fondo.

22.4.4 Accordi di collaborazione

Ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili, i Distributori potranno ripartire parte delle loro commissioni ai distributori, dealer, altri intermediari o entità con cui abbiano un accordo di distribuzione, oppure a un titolare o a vantaggio di un titolare o potenziale titolare di Quote.

I Distributori potranno inoltre, in via concordata, stipulare accordi privati (i cosiddetti "**accordi di collaborazione**" in cui il Gestore degli Investimenti sia un contraente di tali accordi) con un distributore, dealer, altro intermediario, entità, titolare o potenziale titolare di Quote (o un loro agente) ai sensi del quale i Distributori siano autorizzati ad effettuare pagamenti a o a vantaggio di tale distributore, dealer, altro intermediario, entità, titolare o potenziale titolare di Quote che rappresenti una retrocessione o uno sconto su tutta o parte della commissione pagata dal Fondo al Gestore degli Investimenti.

Inoltre, ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili, il Gestore degli Investimenti può ripartire parte della propria commissione di gestione a distributori, agenti, altri intermediari o entità che lo assistono nello svolgimento dei suoi doveri o che forniscono servizi, direttamente o indirettamente, ai Comparti o ai loro titolari delle quote.

Il Gestore degli Investimenti può inoltre stipulare, in via concordata, accordi privati (i cosiddetti "accordi di collaborazione") con un distributore, dealer, altro intermediario, entità, titolare o potenziale titolare di Quote (o un loro agente) sensi per cui il Gestore degli Investimenti sia autorizzato ad effettuare pagamenti a o a vantaggio di tale distributore, dealer, altro intermediario, entità, titolare o potenziale titolare di Quote che rappresenti una retrocessione o uno sconto su tutta o parte della commissione pagata dal Fondo al Gestore degli Investimenti.

Ne consegue che le commissioni nette effettive dovute da un titolare di Quote, che ha il diritto di ricevere uno sconto si sensi degli accordi descritti in precedenza, potrà essere

inferiore alle commissioni dovute da un titolare di Quote che non prende parte a tali accordi. Tali accordi riflettono termini concordati privatamente tra le parti diverse dalla Società di gestione che agiscono per nome e per conto del Fondo e per evitare ogni dubbio la Società di gestione non può, e non è tenuta, ad assicurare la parità di trattamento tra titolari delle quote da parte di altre entità, compresi i fornitori di servizi del Fondo che ha nominato la Società di gestione.

22.4.5 Commissioni amministrative (comprese le Commissioni del Depositario e dell'Amministrazione centrale)

Salvo altrimenti previsto dall'Appendice C per un Comparto specifico, la Società di gestione ha il diritto di percepire commissioni (comprese quelle relative al Depositario e all'Amministrazione centrale oltre alle commissioni da pagare ai corrispondenti del Depositario o alle commissioni del depositario locale indicate nell'Appendice C) fino allo 0,08% annuo a valere sul patrimonio netto medio del Comparto pertinente.

Salvo diversamente previsto dall'Appendice C per uno specifico Comparto, tali commissioni vengono calcolate e maturate ogni Giorno di valutazione e vengono pagate al termine di ogni mese.

22.4.6 Altre spese e oneri

Tutte le tasse dovute sulle attività e sulle entrate del Fondo (in particolare, in via esemplificativa ma non esaustiva, la "*taxe d'abonnement*" e le imposte di bollo dovute), gli onorari per i servizi legali e di revisione, i costi delle eventuali quotazioni proposte e si mantenimento delle stesse, le spese per la promozione, stampa, reporting e pubblicazione (comprese ragionevoli spese di marketing e di pubblicità) di prospetti, KID, addenda, note esplicative, dichiarazioni di registrazione, eventuali note globali, Relazioni annuali e Relazioni semestrali, tutte le ragionevoli spese vive sostenute degli amministratori della Società di Gestione, tutte le tasse imposte sugli attivi, le commissioni di registrazione ed altre spese dovute alle autorità governative e di controllo in qualsiasi giurisdizione competente, le spese di assicurazione, le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei titolari delle quote (in particolare, in via esemplificativa ma non esaustiva, la richiesta delle perizie degli esperti e la gestione dei procedimenti legali) e tutte le altre spese operative, ivi compresi, i compensi per gli amministratori, i fiduciari, le banche corrispondenti e gli agenti per il pagamento locali ed eventuali altri agenti alle dipendenze della Società di gestione che agiscono in nome e per conto del Fondo, il costo dell'acquisto e della vendita delle attività, le consuete commissioni di transazione e le commissioni addebitate dalle banche di custodia o dai loro agenti (ivi compresi movimenti di piccola cassa e tutte le ragionevoli spese vive sostenute, ovvero imposte di bollo, costi di registrazione, spese per buoni, costi speciali di trasporto, etc.), le consuete commissioni di mediazione e le commissioni addebitate da banche e mediatori per operazioni su di titoli e simili, in caso di Comparti garantiti o strutturati, i costi del garante o della controparte del derivato, le spese per interessi e spese postali, telefoniche, di fax e telefax e tutti i costi relativi alle operazioni di prestito titoli (costi di agenzia e di transazione), le attività d'investimento e controllo del Fondo (tra cui, due diligence legali, due diligenze creditizie esterne, fornitori/strumenti di pricing esterni, fornitori ESG, sottoscrizioni ad agenzie di rating, piattaforme di vigilanza/tenuta dei libri contabili o di modelizzazione esterne, ecc.) saranno a carico del Fondo.

La ripartizione dei costi e delle spese a carico del Fondo sarà effettuata in proporzione alle attività nette di ogni Comparto, in conformità a quanto stabilito nel Regolamento di gestione.

22.4.7 Spese di costituzione

Il Fondo sostiene le spese di costituzione, compresi i costi per la redazione e la stampa dei Prospetti, le spese relative alla registrazione del Fondo presso le autorità amministrative e di borsa e ogni altro costo relativo al lancio del Fondo. Altri Comparti sosterranno solo le spese preliminari relative al loro lancio.

23. VALORE NETTO D'INVENTARIO

Il Valore Netto d'Inventario per Quote di ogni Classe di Quote in ogni Comparto sarà determinato ogni giorno di valutazione (il "**Giorno di valutazione**"), che sia un giorno lavorativo Lussemburghese (il "**Giorno lavorativo Lussemburghese**"), definendo come tale un giorno lavorativo pieno in Lussemburgo in cui le banche sono aperte (fatta salva un'eventuale periodicità diversa di valutazione indicata nell'Appendice C per uno specifico Comparto).

Il Valore netto d'Inventario per Quota di ciascuna Classe di Quote in ogni Comparto sarà espresso nella Valuta di Riferimento del Comparto. Tuttavia, il Consiglio della Società di gestione può decidere di calcolare il Valore Netto d'Inventario per Quota per certi Comparti/Classi di Quote nella Valuta di altra denominazione come specificato ulteriormente per ciascun Comparti/Classi di Quote nell'Appendice C. Il Valore Netto d'Inventario calcolato nella Valuta di altra denominazione è l'equivalente del Valore Netto d'Inventario nella Valuta di riferimento del Comparto convertita al tasso di cambio prevalente.

Fatta salva disposizione contraria di cui all'Appendice C rispetto a uno specifico Comparto, i Comparti sono valutati quotidianamente e il Valore netto d'Inventario per Quota di ogni Classe di Quote in ogni Comparto è determinato ogni Giorno di Valutazione in Lussemburgo.

Il Valore netto d'Inventario per Quota di ogni Classe di Quote in ogni Comparto rispetto a qualunque Giorno di Valutazione è determinato dividendo il valore delle attività totali di tale Comparto correttamente attribuibili a tale Classe meno le passività di tale Comparto correttamente attribuibili a tale Classe, per il numero totale di Quote di tale Classe in circolazione in tale Giorno di Valutazione.

Il prezzo di sottoscrizione e il prezzo di rimborso delle diverse Classi di Quote varieranno all'interno di ciascun Comparto in conseguenza della diversa struttura delle commissioni e/o della politica di distribuzione per ciascuna Classe.

La valutazione del Valore netto d'Inventario per Quota di ogni Classe di Quote in ogni Comparto dovrà essere effettuata come segue:

Le attività del Fondo, in relazione a ogni Comparto, dovranno comprendere:

(i) Tutta la liquidità corrente o in deposito, compresi gli interessi maturati su di essa;

(ii) Tutte le fatture e note di debito da pagare e i crediti da incassare (compresi i proventi di titoli venduti ma non consegnati);

(iii) Tutte le obbligazioni, cambiale a termine, certificato di deposito, azione, titolo, obbligazione, azione obbligazionaria, diritto di sottoscrizione, warrant, opzioni e ogni altro titolo, strumento finanziario e simili posseduti dal Fondo o sottoscritti dalla Società di Gestione per conto del Fondo (a condizione che la Società di Gestione possa effettuare rettifiche coerenti con quanto stabilito nel successivo paragrafo (a) relativamente ad oscillazioni del valore di mercato dei titoli causate dallo scambio di ex-dividendi, senza diritti o operazioni similari);

(iv) Tutti i dividendi in azioni, dividendi in contanti e distribuzioni in contanti destinati al Fondo nella misura in cui sussistano in merito informazioni ragionevolmente disponibili per il Fondo;

(v) Tutti gli interessi maturati su qualunque attività fruttifere possedute dal Fondo, salvo quelli già compresi o riflessi nel capitale di tali attività;

(vi) Le spese preliminari del Fondo, compreso il costo di emissione e distribuzione di Quote del Fondo, sempre che queste non siano state ammortizzate;

(vii) Il valore di liquidazione di tutti i contratti a termine, swap e di tutte le opzioni call o put in cui il Fondo abbia delle posizioni aperte;

(viii) Quote o azioni emesse da fondi d'investimento aperti;

(ix) Ogni altra attività di qualsiasi genere e natura, comprese le spese pagate in anticipo.

Il valore di tali attività dovrà essere determinato come segue:

(a) Il valore della liquidità in cassa o in deposito, fatture e note di debito e i crediti da incassare, spese prepagate, dividendi in contanti e interessi dichiarati o maturati e non ancora ricevuti, viene considerato come importo totale, a meno che in qualche caso esso abbia probabilità di non essere pagato o ricevuto per intero, nel qual caso si userà il valore cui si arriva dopo aver conteggiato la riduzione, che possa essere considerato adeguato in tal caso a riflettere il vero valore;

(b) Il valore delle attività finanziarie quotate o scambiate su un Mercato regolamentato (come definito nell'Appendice A) o su un qualsiasi altro mercato regolamentato, saranno valutati in base alle loro ultime quotazioni disponibili, o, qualora vi siano più mercati, sulla base delle loro ultime quotazioni disponibili sul mercato principale di quell'attività;

(c) Qualora le attività non siano quotate o scambiate su un Mercato regolamentato, o su un qualsiasi altro mercato regolamentato oppure se, secondo il parere della Società di Gestione, l'ultima quotazione disponibile non rifletta veramente l'equo valore di mercato delle attività in questione, il valore di tali attività sarà definito dalla Società di Gestione sulla base dei prezzi di vendita ragionevolmente prevedibili calcolati con prudenza e in buona fede dalla Società di Gestione;

(d) Le quote o le azioni emesse da fondi d'investimento aperti dovranno essere valutate sulla base del loro ultimo valore netto disponibile di attività o in conformità all'articolo (b) in cui tali titoli siano quotati;

(e) Il valore di liquidazione dei contratti future, a termine o di opzioni non scambiati in Mercati Regolamentati o su altri mercati regolamentati sarà il loro valore netto di liquidazione determinato, in conformità alle politiche definite dalla Società di Gestione, in modo coerente per ciascuna tipologia di contratti. Il valore di liquidazione dei contratti future, a termine o di opzioni scambiati sui Mercati Regolamentati o in altri mercati regolamentati si baserà sull'ultimo prezzo disponibile di regolamento di tali contratti nei Mercati Regolamentati, borse o altri mercati regolamentati in cui i contratti in questione vengono negoziati dalla Società di Gestione per conto del Fondo; tenendo conto che, se un contratto future, a termine o di opzione non potesse essere liquidato nel giorno in cui vengono determinate le attività nette, la base per determinare il valore di liquidazione di tali contratti sarà il valore che la Società di Gestione riterrà equo e ragionevole;

(f) Il Valore netto d'Inventario per Quota di ogni Comparto del Fondo può essere determinato utilizzando il metodo del costo ammortizzato per tutti gli investimenti con una scadenza a breve termine nota. Ciò consiste nel valutare un investimento al costo, presupponendo successivamente un ammortamento costante alla scadenza di ogni sconto o premio, indipendentemente dall'impatto dell'oscillazione dei tassi di interesse sul valore di mercato degli investimenti. Anche se questo metodo offre certezza nella valutazione, vi possono essere dei periodi in cui il valore, determinato dal costo di ammortamento, sia superiore o inferiore rispetto al prezzo che tale Comparto riceverebbe se vendesse l'investimento. La Società di Gestione può continuare ad applicare questo metodo di valutazione, raccomandando eventuali modifiche, laddove necessario, per garantire che gli investimenti del Comparto interessato siano valutati in base al loro valore equo, determinato in buona fede dalla Società di Gestione. Se il Consiglio della Società di gestione dovesse ritenere che una deviazione dal costo ammortizzato per Quota possa tradursi in una diluizione eccessiva del valore o risultati inadeguati per i titolari delle quote, il Consiglio della Società di gestione attuerà le eventuali misure correttive che riterranno adeguate per eliminare o ridurre, quanto più ragionevolmente possibile, la diluizione dei risultati inadeguati;

(g) In linea di principio, il Comparto interessato manterrà nel proprio portafoglio gli investimenti valutati con il metodo del costo ammortizzato fino alla loro data di scadenza.

(h) Gli swap su tassi di interesse saranno valutati al loro valore di mercato determinato facendo riferimento alla curva dei tassi di interesse applicabile. Gli swap correlati agli indici e agli strumenti finanziari saranno valutati al loro valore di mercato determinato facendo riferimento all'indice o allo strumento finanziario applicabile. La valutazione del contratto di swap correlato agli indici e agli strumenti finanziari si baserà sul valore di mercato di tale operazione di swap determinata in buona fede conformemente alle procedure stabilite dalla Società di Gestione;

(i) Tutte le altre attività saranno valutate sulla base del valore di mercato determinato in buona fede conformemente alle procedure stabilite dalla Società di Gestione;

(j) La Società di Gestione, a propria discrezione, potrà consentire l'utilizzo di altri metodi di valutazione qualora ritenga che tale valutazione rifletta meglio il valore equo delle attività del Fondo.

Nel caso in cui circostanze straordinarie rendano le suddette valutazioni impraticabili o inadeguate, la Società di Gestione è autorizzata, in modo prudente e in buona fede, a seguire altre regole al fine di ottenere una valutazione equa delle attività del Fondo.

Se dal momento della determinazione del Valore Netto d'Inventario per Quote di qualsiasi Classe in uno specifico Comparto c'è stato un cambiamento sostanziale nelle quotazioni nei mercati in cui una parte sostanziale degli investimenti di detto Comparto è gestita o quotata, la Società di gestione può, al fine di salvaguardare gli interessi dei titolari delle quote e del Fondo, cancellare la prima valutazione del valore netto d'Inventario per Quote ed effettuare una seconda valutazione. Tutti gli ordini di sottoscrizione, di rimborso e di scambio ricevuti in tale data verranno scambiati in base al secondo valore netto d'Inventario per Quota.

Le passività del Fondo dovranno comprendere:

(i) Tutti i prestiti, gli effetti e i debiti;

(ii) Tutti gli interessi maturati sui prestiti del Fondo (comprese le spese maturate per l'impegno ad accordare tali prestiti);

(iii) Tutte le spese amministrative maturate o da pagare (comprese le commissioni complessive e qualunque altra spesa a favore di terzi);

(iv) Tutte le passività note, presenti e future, compresi tutti gli obblighi contrattuali maturati per il pagamento di denaro o in natura;

(v) Un'adeguata riserva per tasse future, basata sul capitale e sul reddito nel relativo Giorno di Valutazione, calcolato di volta in volta dalla Società di Gestione, ed altre riserve, se esistenti, autorizzate ed approvate dalla Società di Gestione; e

(vi) Qualsiasi altra passività del Fondo, di qualunque tipo e natura, ad eccezione delle passività rappresentate dalle Quote del Fondo. Nel determinare l'ammontare di tali passività, la Società di gestione considererà tutte le spese da sostenere e tutti i costi sostenuti dal Fondo, le Commissioni complessive, i compensi dovuti ai propri amministratori (comprese tutte le ragionevoli spese vive), alla Società di gestione, agli eventuali consulenti d'investimento, ai gestori dell'investimento o di subinvestimento, ai contabili, alla Banca Depositaria, all'agente amministrativo, agli agenti corrispondenti, agli agenti domiciliari, agli agenti incaricati dei pagamenti, conservatori di registri, agli agenti di trasferimento, ai rappresentanti permanenti nei paesi di registrazione, ai distributori, agli amministratori fiduciari, ai mandatari, alle banche corrispondenti e ad eventuali altri agenti alle dipendenze della Società di gestione che agiscono in nome e per conto del Fondo, le spese per servizi legali e di revisione fiscale, i costi per eventuali proposte di quotazione e per il mantenimento delle stesse, le spese di promozione, stampa, reporting e pubblicazioni (comprese ragionevoli spese di marketing e di pubblicità, nonché i costi di redazione, traduzione e stampa in varie lingue) di prospetti, KID, addenda, memorandum esplicativi,

dichiarazioni di registrazione, Relazioni annuali e Relazioni semestrali, tutte le tasse imposte sulle attività e sulle entrate del Fondo (in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la "*taxe d'abonnement*" ed eventuali imposte di bollo), tutte le tasse imposte sulle attività, le spese di registrazione ed altre spese dovute alle autorità governative e di controllo in qualsiasi giurisdizione competente, le spese di assicurazione, le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei titolari delle quote (in particolare, in via esemplificativa ma non esaustiva, la richiesta delle perizie degli esperti e la gestione dei procedimenti legali) e tutte le altre spese operative, compreso il costo della compravendita delle attività, le commissioni di transazione ordinarie e le commissioni addebitate dalle banche depositarie o dai loro agenti (compreso i movimenti di piccola cassa e tutte le ricevute ed eventuali spese vive ragionevoli, ovvero imposte di bollo, costi di registrazione, spese per buoni, spese per trasporti speciali, etc.), le consuete commissioni di mediazione e le commissioni addebitate da banche e intermediari per le operazioni su titoli e simili, spese per interessi e spese postali, telefoniche, di fax e telefax e tutti i costi relativi alle operazioni di prestito titoli (costi di agenzia e di transazione). La Società di Gestione può calcolare le spese amministrative e di altro genere, di natura costante o ricorrente, basandosi su stime annuali o altri periodi in anticipo, e le può accantonare in uguali proporzioni durante tale periodo.

Le attività nette del Fondo sono pari in qualunque momento al totale delle attività nette dei vari Comparti.

Nella determinazione del Valore netto d'Inventario per Quota, il ricavo e le spese sono considerati come se maturassero giornalmente.

24. SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE NETTO D'INVENTARIO PER QUOTA

Al verificarsi delle seguenti circostanze, la Società di Gestione può sospendere la determinazione del Valore netto d'Inventario per Quota di uno o più Comparti nonché l'emissione, il rimborso e la conversione di una delle Classi di Quote:

(i) nel periodo in cui una delle principali borse o altri mercati, nei quali è quotata periodicamente o scambiata una parte sostanziale degli investimenti del Fondo attribuibile a tale Comparto siano chiusi per motivi diversi dai normali giorni festivi, o nei periodi in cui le transazioni sono soggette a restrizioni o sono sospese, purché tali restrizioni o sospensioni influenzino la valutazione degli investimenti del Fondo attribuibile a tale Comparto quotato;

(ii) durante una congiuntura economica che, secondo il parere del Consiglio di amministrazione della Società di Gestione, determini uno stato d'emergenza che renda impossibile l'alienazione o la valutazione delle attività del Fondo attribuibili a tale Comparto;

(iii) durante un'interruzione dei mezzi di comunicazione o di calcolo normalmente utilizzati per la determinazione dei prezzi o del valore di qualunque investimento di tale Comparto o del prezzo o valore corrente in qualunque borsa o altro mercato relativamente alle attività attribuibili a tale Comparto;

(iv) durante un periodo in cui il Fondo non sia in grado di recuperare fondi per poter effettuare pagamenti sul rimborso delle Quote di tale Comparto o durante il quale qualunque trasferimento di fondi coinvolto nella realizzazione o nell'acquisizione di investimenti o pagamenti in scadenza al rimborso delle Quote non possa, secondo il parere del Consiglio di amministrazione della Società di Gestione, essere effettuato ai normali tassi di cambio;

(v) quando, per qualsiasi altra ragione, i prezzi di un investimento del Fondo attribuibile a tale Comparto non possano essere verificati in maniera tempestiva o accurata; oppure

(vi) al momento della pubblicazione di una convocazione di un'assemblea generale dei titolari delle quote allo scopo di liquidare il Fondo.

La sospensione di un Comparto non avrà alcun effetto sulla determinazione del Valore netto d'Inventario per Quota o sull'emissione, rimborso e conversione delle Quote di qualunque altro Comparto che non sia sospeso.

Qualunque richiesta di sottoscrizione, rimborso o conversione deve intendersi come irrevocabile, tranne nel caso di una sospensione della determinazione del Valore netto d'Inventario per Quota.

L'avviso relativo all'inizio e alla fine del periodo di sospensione sarà pubblicato su un quotidiano Lussemburghese e su qualunque altro giornale scelto dal Consiglio di amministrazione della Società di Gestione, nonché sulle pubblicazioni ufficiali dei rispettivi paesi in cui le Quote del Fondo sono state vendute. L'autorità di controllo Lussemburghese e le autorità competenti degli stati membri dell'Unione Europea in cui sono vendute le Quote del Fondo saranno informate in merito a tale sospensione. Allo stesso modo sarà data informazione a ogni sottoscrittore o titolare delle Quote a seconda che richiedano la sottoscrizione, conversione o rimborso delle Quote del Comparto(i) in questione.

25. REVISORI

Il revisore contabile del Fondo viene nominato dalla Società di gestione e, in relazione alle attività del Fondo, espleterà le funzioni determinate dalla Legge sugli UCI.

26. DIVIDENDI

Nell'Appendice C è indicato se, in relazione ad uno specifico Comparto, sono state emesse Categorie ad accumulo o a distribuzione.

Se non diversamente stabilito nell'Appendice C, in relazione ad uno specifico Comparto, la Società di gestione può dichiarare distribuzioni annuali o con altre frequenze attingendo dai guadagni d'investimento e dai guadagni capitali realizzati e, se considerato necessario al fine di mantenere un livello ragionevole di dividendi, attingendo da altri fondi disponibili per la distribuzione. La Società di Gestione può decidere il pagamento di dividendi ad interim nella forma e condizioni previste dalla legge.

Nonostante quanto sopra, non potrà essere effettuata alcuna distribuzione che faccia sì che le attività nette totali del Fondo scendano sotto l'equivalente nella Valuta di Riferimento del Fondo dell'importo minimo previsto dalla legge del Lussemburgo (cioè euro 1.250.000).

La parte di utile netto annuo che si è deciso di distribuire alle Categorie a distribuzione sarà ripartita in contanti fra i titolari delle Quote a distribuzione.

La parte di utile netto annuo di competenza delle Categorie ad accumulo sarà capitalizzata nel relativo Comparto a vantaggio della Categoria ad accumulo.

I dividendi saranno dichiarati nella Valuta di riferimento di ciascun Comparto ma, a beneficio dei titolari delle quote, il pagamento potrà essere effettuato in una valuta scelta dall'investitore. I tassi di cambio usati per calcolare i pagamenti saranno determinati dall'Amministrazione centrale facendo riferimento ai tassi normalmente calcolati dalle banche. Tali operazioni in valuta saranno effettuate tramite il Depositario a spese del titolare delle quote interessato. In assenza di istruzioni scritte, i dividendi saranno pagati nella Valuta di Riferimento del Comparto.

I dividendi che rimarranno non distribuiti per un periodo di cinque anni dalla data di dichiarazione saranno trattenuti e riversati nel relativo Comparto/categoria della Classe di riferimento.

27. DURATA, LIQUIDAZIONE E FUSIONE/CONFERIMENTO DEL FONDO O DI UN COMPARTO

Il Fondo e i Comparti sono stati costituiti per un periodo di tempo illimitato. Tuttavia, il Fondo o qualunque Classe e/o Comparto possono essere liquidati in qualunque momento su decisione del Consiglio di amministrazione della Società di Gestione. In caso di variazione significativa della situazione economica o politica o a seguito di razionalizzazione, il Consiglio di amministrazione della Società di Gestione può, in particolare, decidere tale scioglimento nel caso in cui il valore delle attività nette del Fondo o di qualunque Classe e/o Comparto sia pari all'importo minimo determinato dal Consiglio di amministrazione della Società di Gestione come livello minimo che consenta al Fondo o a tale Comparto di operare in maniera economicamente efficace.

La liquidazione del Fondo o di una Classe e/o di un Comparto non può essere richiesta da un titolare della quota.

L'evento che ha causato lo scioglimento del Fondo deve essere annunciato con preavviso pubblicato sul RESA. Inoltre, l'evento comportante lo scioglimento del Fondo deve essere annunciato su almeno due giornali con adeguata distribuzione, di cui almeno uno deve essere un giornale lussemburghese. Un evento di questo tipo verrà altresì notificato ai titolari di quote in altra maniera che possa essere ritenuta adeguata dal Consiglio della Società di gestione.

La Società di gestione o se del caso, il liquidatore che è stato da esso nominato, realizzeranno le attività del Fondo o del/i rilevante/i Comparto/i nell'interesse dei titolari di quote dello stesso e, su istruzioni della Società di gestione, il Depositario distribuirà i proventi di detta liquidazione, al netto di tutte le relative spese di liquidazione, tra i titolari delle quote del/i rilevante/i Comparto/i in proporzione al numero di Quote da essi detenute.

Alla chiusura della liquidazione del Fondo o di qualunque Classe e/o Comparto, i proventi corrispondenti alle Quote non riscattate saranno custoditi in maniera sicura presso la

"Caisse de Consignation" in Lussemburgo fino al termine del periodo di prescrizione. Banca Depositaria.

Nessuna quota potrà essere emessa a partire dal momento in cui si verifica l'evento che ha dato origine allo stato di liquidazione del Fondo.

Le quote possono essere riscattate, a condizione che i titolari di quote siano trattati ugualmente.

Nelle stesse circostanze, come indicato nel primo paragrafo qui sopra relativo alla liquidazione delle Classi e/o Comparti, il Consiglio di amministrazione della Società di Gestione può decidere di fondere una Classe e/o Comparto in un'altra Classe e/o Comparto o di conferire uno o più comparti in altri UCITS lussemburghesi o esteri e tale fusione/conferimento sarà realizzato ai sensi del capitolo 8 della legge sugli UCI. La società di gestione deciderà la data effettiva di fusione del Fondo con altri UCITS ai sensi dell'articolo 66(4) della legge sugli UCI.

28. NORMATIVA E GIURISDIZIONE APPLICABILI

Il Regolamento di gestione è assoggettato alle leggi del Granducato di Lussemburgo e ogni eventuale contenzioso tra i titolari delle quote, la Società di gestione e il Depositario saranno soggette alla giurisdizione del Tribunale Distrettuale del Lussemburgo.

Tuttavia, la Società di gestione e il Depositario possono sottoporre sé stessi ed il Fondo (i) alla giurisdizione dei tribunali dei paesi in cui le Quote del Fondo vengono offerte e vendute in relazione alle rivendicazioni di investitori residenti in tali paesi e (ii) in relazione a questioni inerenti alla sottoscrizione, al riacquisto ed alla conversione da parte dei titolari di quote residenti in detti paesi, alle leggi dei paesi in questione.

Le rivendicazioni dei titolari di quote ai danni della Società di gestione o del Depositario si prescriveranno cinque anni dopo la data dell'evento che ha dato luogo a dette rivendicazioni.

29. LINGUA PREVALENTE

La lingua che fa fede per il Regolamento di gestione sarà l'inglese.

30. REGIME FISCALE IN LUSSEMBURGO

Di seguito è riportato un riepilogo di alcune delle conseguenze fiscali rilevanti in Lussemburgo derivanti dall'acquisto, dalla proprietà e dalla cessione di Quote. Il medesimo non intende essere un'analisi esaustiva di tutte le possibili circostanze fiscali che potrebbero essere rilevanti ai fini della decisione di acquistare, detenere o vendere Quote. Questo riepilogo viene incluso a soli fini informativi preliminari e non intende essere, né deve essere interpretato come, una consulenza legale o fiscale. Questo riepilogo non consente di trarre alcuna conclusione in relazione alle questioni non specificamente trattate. La seguente descrizione delle leggi fiscali del Lussemburgo si basa sulle leggi e le normative vigenti in Lussemburgo e sull'interpretazione da parte delle autorità tributarie lussemburghesi alla data del presente Prospetto informativo. Tali leggi e interpretazioni sono soggette alle modifiche che potrebbero avvenire dopo tale data, anche con effetto retroattivo.

I potenziali acquirenti delle Quote dovranno consultare i propri consulenti finanziari circa le specifiche conseguenze tributarie correlate a sottoscrizione, acquisto, possesso e cessione delle Quote, ivi compresa l'applicazione e l'effetto di eventuali imposte federali, statali o locali ai sensi delle leggi fiscali del Granducato di Lussemburgo e di qualsivoglia paese rispetto al quale gli stessi siano considerati residenti o cittadini.

Si ricorda inoltre che il concetto di residenza utilizzato nei paragrafi seguenti vale ai soli fini della valutazione dell'imposta sul reddito in Lussemburgo. Qualsiasi riferimento nella presente sezione a una tassa, a un'imposta o altro onere o ritenuta di natura simile si riferisce esclusivamente alle leggi e/o ai concetti fiscali del Lussemburgo. Si prega inoltre di notare che un riferimento all'imposta sul reddito del Lussemburgo generalmente include l'imposta sul reddito delle società (*impôt sur le revenu des collectivités*), la tassa commerciale municipale (*impôt commercial communal*), una sovrattassa di solidarietà (*contribution au fonds pour l'emploi*), l'imposta sul reddito delle persone fisiche (*impôt sur le revenu des personnes physiques*), nonché un'imposta di perequazione provvisoria (*impôt d'équilibrage budgétaire temporaire*). Le società soggette a imposizione possono essere inoltre assoggettate all'imposta sul patrimonio netto (impôt sur la fortune), nonché ad altre imposte e tasse. L'imposta sul reddito delle società, la tassa commerciale municipale e la sovrattassa di solidarietà si applicano invariabilmente alla maggior parte delle società soggette a imposizione che siano residenti fiscali in Lussemburgo. I contribuenti persone fisiche sono generalmente soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, alla sovrattassa di solidarietà e all'imposta di perequazione provvisoria. In determinate circostanze, laddove i contribuenti persone fisiche operino nell'ambito della gestione di un'attività professionale o commerciale, potrebbe essere applicata anche la tassa commerciale municipale.

30.1 Il Fondo

Ai sensi delle leggi e della prassi correnti, il Fondo non è soggetto a eventuali imposte sul reddito o imposte patrimoniali nette lussemburghesi né le distribuzioni, i rimborsi o i pagamenti effettuati dal Fondo nei confronti dei relativi titolari di quote in relazione alle Quote e alla distribuzione dei proventi di liquidazione sono soggetti a eventuali ritenute alla fonte in Lussemburgo.

Alla data del presente Prospetto, il Fondo è soggetto a un'imposta di sottoscrizione (*taxe d'abonnement*) pari allo 0,05 percento annuo, dovuta con cadenza trimestrale e calcolata sul patrimonio netto complessivo del Fondo valutato al termine del trimestre di calendario di riferimento, fatto salvo nel caso in cui risulti applicabile un'aliquota ridotta pari allo 0,01 percento annuo. Risultano inoltre applicabili talune esenzioni dall'imposta di sottoscrizione.

I titolari di quote del Fondo possono essere soggetti a una ritenuta sui dividendi e sugli interessi, nonché all'imposta sulle plusvalenze nel paese di origine degli investimenti del Fondo. Poiché il Fondo è, di per sé, un'entità fiscale trasparente in Lussemburgo e quindi esente dall'imposta sul reddito, le eventuali ritenute prelevate alla fonte potrebbero non essere recuperabili/rimborsabili in Lussemburgo.

In Lussemburgo, il Fondo è considerato congiuntamente alla sua Società di gestione come un unico soggetto tassabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ("**IVA**"), senza alcun

diritto di deduzione dell'IVA. In Lussemburgo, è in vigore un'esenzione dall'IVA per i servizi che si qualificano in quanto servizi di gestione di fondi. Altri servizi prestati al Fondo/alla Società di gestione potrebbero, potenzialmente, generare IVA e richiedere la registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto della Società di gestione in Lussemburgo. A seguito di tale registrazione (partita IVA), il Fondo e/o la Società di gestione sarà in grado di adempiere al proprio obbligo di autoliquidazione dell'IVA considerata dovuta in Lussemburgo sui servizi (o, in una certa misura, sui beni) imponibili acquistati all'estero.

In linea di principio, non è dovuta IVA in Lussemburgo in relazione a qualsivoglia pagamento da parte del Fondo ai propri titolari di quote, nella misura in cui tali pagamenti siano collegati alla sottoscrizione delle Quote e, pertanto, non costituiscano retribuzione ricevuta per servizi imponibili forniti.

30.2 Titolari di quote

I titolari di quote potrebbero non essere soggetti ad alcuna imposta sulle plusvalenze, sul reddito o trattenuta in Lussemburgo fatto salvo il caso in cui i titolari di quote siano residenti in Lussemburgo o siano titolari di quote non residenti con istituzione permanente o con un rappresentante permanente nel Lussemburgo.

30.3 Criteri comuni di rendicontazione

Fatta salva disposizione contraria di cui al presente, i termini in maiuscolo utilizzati nella presente sezione avranno il significato specificato all'interno della Legge lussemburghese modificata datata 18 dicembre 2015 sui Criteri comuni di rendicontazione recante attuazione della Direttiva del Consiglio 2014/107/UE del 9 dicembre 2014 per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale e che fa seguito all'accordo multilaterale dell'OCSE sullo scambio automatico di informazioni finanziarie siglato in data 29 ottobre 2014 a Berlino, la quale è entrata in vigore il 1° gennaio 2016 (la "**Legge CRS**").

I Criteri comuni di rendicontazione per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali secondo quanto riportato all'interno della Legge CRS (i "**CRS**").

Ai sensi della Legge CRS, il Fondo potrebbe essere considerato un Istituto finanziario lussemburghese con obblighi di rendicontazione. Pertanto, il Fondo è tenuto a comunicare con cadenza annuale alle autorità fiscali lussemburghesi le informazioni personali e finanziarie relative, tra l'altro, all'identificazione, alle partecipazioni e ai pagamenti effettuati a beneficio di (i) taluni titolari di quote classificati come Soggetti a obbligo di informativa e (ii) i Soggetti controllanti di talune entità non finanziarie ("**Entità non finanziarie**") che siano a loro volta Soggetti a obbligo di informativa. Tali informazioni, secondo quanto specificato in dettaglio all'Allegato I della Legge CRS (le "**Informazioni**"), includeranno dati personali relativi ai Soggetti a obbligo di informativa.

La capacità del Fondo di adempiere ai relativi obblighi di informativa ai sensi della Legge CRS dipenderà dal fatto che ciascun titolare di quote trasmetta al Fondo le informazioni, congiuntamente alla documentazione di supporto richiesta. In tale contesto, si informano

i titolari di quote del fatto che, in qualità di responsabile del trattamento dei dati, il Fondo elaborerà le Informazioni ai fini previsti dalla Legge CRS.

Ove applicabile, i titolari di quote classificati quali ENF si impegnano a informare i relativi Soggetti controllanti circa l'elaborazione delle relative Informazioni da parte del Fondo.

Il Fondo è altresì responsabile del trattamento dei dati personali e ogni titolare di quote ha diritto di accedere ai dati comunicati alle autorità tributarie del Lussemburgo e, ove necessario, di correggere tali dati. Eventuali dati ottenuti dal Fondo dovranno essere sottoposti a trattamento ai sensi della Legge sulla protezione dei dati, così come di seguito definita).

Si informano inoltre i titolari di quote del fatto che le Informazioni correlate ai Soggetti a obbligo di informativa saranno trasmesse alle autorità fiscali lussemburghesi con cadenza annuale ai fini previsti dalla Legge CRS.

Le autorità fiscali lussemburghesi trasmetteranno sotto la propria responsabilità le informazioni comunicate all'autorità competente della Giurisdizione a obbligo di informativa.

Nello specifico, si informano i Soggetti a obbligo di informativa che talune operazioni da essi effettuate saranno segnalate attraverso l'emissione di dichiarazioni e che parte di tali informazioni fungerà da base per la comunicazione annuale alle autorità fiscali lussemburghesi.

Analogamente, i titolari di quote saranno tenuti a impegnarsi a informare il Fondo entro trenta (30) giorni dalla ricezione di tali dichiarazioni laddove i dati personali comunicati non siano accurati. I titolari di quote e i potenziali investitori saranno ulteriormente tenuti a impegnarsi a informare immediatamente il Fondo e trasmettere allo stesso tutta la documentazione di supporto relativa a eventuali modifiche correlate alla Informazioni dopo che tali modifiche abbiano avuto luogo.

Il Fondo intende cercare di soddisfare qualsivoglia obbligo impostogli al fine di evitare eventuali sanzioni o penali applicate ai sensi della Legge CRS, ma non vi è alcuna garanzia che il Fondo sarà in grado di soddisfare tali obblighi. Qualora il Fondo fosse assoggettato a una sanzione o a una penale ai sensi della Legge CRS, il valore delle Quote detenute dai rispettivi titolari potrebbe sostenere perdite significative.

I titolari di quote che non rispettino le richieste del Fondo in relazione alle Informazioni o alla documentazione potranno essere ritenuti responsabili delle sanzioni applicate al Fondo per via della mancata trasmissione al Fondo delle suddette Informazioni da parte del titolare di quote o relative alla divulgazione delle Informazioni da parte del Fondo alle autorità fiscali lussemburghesi, e il Fondo potrà, secondo la propria discrezione, rimborsare le Quote del suddetto titolare di quote.

30.4 FATCA

Fatta salva disposizione contraria di cui al presente, i termini in maiuscolo utilizzati nella presente sezione avranno il significato specificato all'interno della Legge lussemburghese modificata datata 24 luglio 2015 recante attuazione dell'Accordo intergovernativo

Modello I tra il Governo del Granducato del Lussemburgo e il Governo degli Stati Uniti d'America ai fini del miglioramento della conformità fiscale internazionale e relativa alle disposizioni statunitensi in materia di rendicontazione nota come Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) (la "**Legge FATCA**").

Il Fondo potrebbe essere soggetto alla cosiddetta normativa FATCA, la quale prevede di norma la segnalazione all'Internal Revenue Service statunitense degli Istituti finanziari non statunitensi che non siano conformi al FATCA e le partecipazioni dirette o indirette da parte di soggetti statunitensi su entità non statunitensi.

Nell'ambito del processo di attuazione delle disposizioni della legge statunitense sugli incentivi alle assunzioni ai fini del ripristino della crescita occupazionale (Hiring Incentives to Restore Employment, HIRE) del 18 marzo 2010, comunemente nota come Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), e di altre normative promulgate ai sensi della stessa ("**FATCA**"), il governo statunitense ha negoziato accordi intergovernativi con talune giurisdizioni estere al fine di ottimizzare le segnalazioni e i requisiti in termini di compliance per le entità costituite nelle suddette giurisdizioni straniere e soggette al FATCA.

Il Lussemburgo ha stipulato un Accordo intergovernativo Model 1 recepito dalla Legge FATCA che impone agli Istituti finanziari ubicati in Lussemburgo di riportare, quando richiesto, alle autorità fiscali lussemburghesi (*administration des contributions directes*), le informazioni sui Conti finanziari detenuti da Persone statunitensi specificate.

Ai sensi della Legge FATCA, il Fondo potrebbe essere trattato come Istituto Finanziario lussemburghese a obbligo di informativa.

Questo status prevede l'obbligo per il Fondo di ottenere e verificare periodicamente le informazioni su tutti i propri titolari di quote. Su richiesta del Fondo, ogni titolare di quote sarà tenuto a fornire talune informazioni, ivi incluse, nel caso di una Entità Estera Non Finanziaria passiva ("**NFFE**") informazioni sui Soggetti controllanti di tale NFFE, nonché la necessaria documentazione di supporto. Analogamente, ogni titolare di quote accetterà di fornire al Fondo entro trenta (30) giorni qualsivoglia informazione che modificasse in qualche modo il suo status, ad esempio un nuovo recapito postale o un nuovo indirizzo di residenza.

Il FATCA potrebbe richiedere al Fondo di divulgare i nomi, gli indirizzi e il codice fiscale (se disponibile) dei relativi titolari di quote, nonché informazioni quali i saldi dei conti, il reddito e i proventi lordi (elenco non esaustivo) alle autorità fiscali lussemburghesi ai fini specificati nella Legge FATCA. Tali informazioni saranno trasmesse dalle autorità fiscali lussemburghesi all'Internal Revenue Service statunitense.

Ove applicabile, i titolari di quote classificati quali ENFE si impegnano a informare i relativi Soggetti controllanti circa l'elaborazione delle relative informazioni da parte del Fondo.

Il Fondo è altresì responsabile del trattamento dei dati personali e ogni titolare di quote ha diritto di accedere ai dati comunicati alle autorità fiscali lussemburghesi e, ove necessario,

di correggere tali dati. Tutti i dati ottenuti dal Fondo devono essere trattati conformemente alla Legge sulla protezione dei dati (come definita di seguito).

Il Fondo intende cercare di soddisfare qualsivoglia obbligo impostogli al fine di evitare l'applicazione della ritenuta prevista dal FATCA, ma non vi è alcuna garanzia che il Fondo sarà in grado di soddisfare tali obblighi. Qualora il Fondo fosse assoggettato a ritenuta alla fonte o a sanzioni in virtù del regime FATCA, il valore delle Quote detenute dai rispettivi titolari potrebbe sostenere perdite significative. Il mancato ottenimento da parte del Fondo di tali informazioni da ogni titolare di quote e la mancata trasmissione delle medesime alle autorità fiscali lussemburghesi potrebbero dare luogo all'imposizione della ritenuta alla fonte del 30% sui pagamenti di reddito di origine USA e sui proventi derivanti dalla vendita di beni o altre attività che potrebbero dare luogo a interessi e dividendi così come a sanzioni di origine statunitense.

Ai titolari di quote che non dovessero ottemperare alle richieste di documentazione del Fondo potrebbero essere addebitate le tasse e/o le sanzioni imposte al Fondo per via della mancata fornitura di informazioni da parte di tale titolare di quote e il Fondo potrà, a sua esclusiva discrezione, rimborsare le Quote di tale titolare di quote.

Si ricorda ai titolari di quote che investono per il tramite di intermediari di verificare se e come i loro intermediari si conformeranno a questo regime di ritenuta fiscale e rendicontazione statunitense.

Si consiglia ai titolari di quote di rivolgersi a un consulente esperto di fiscalità statunitense o comunque di richiedere una consulenza professionale in merito ai summenzionati requisiti.

I potenziali investitori dovranno informarsi, e ove appropriato richiedere consulenza, sulle leggi e le normative, in modo particolare quelle relative alla tassazione (ma anche quelle relative ai controlli sui tassi di cambio e alla condizione di Soggetti esclusi), applicabili alla sottoscrizione, all'acquisto, alla detenzione, alla conversione e al rimborso di Quote nei rispettivi paesi di cittadinanza, residenza o domicilio, nonché in merito alla loro attuale situazione fiscale e allo status fiscale corrente del Fondo in Lussemburgo.

31. PROTEZIONE DEI DATI

Ai sensi della legge lussemburghese in materia di protezione dei dati applicabile e, al 25 maggio 2018, del Regolamento n° 2016/679 del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione dei suddetti dati (la "**Legge sulla protezione dei dati**"), la Società di gestione, in qualità di titolare del trattamento ("**Titolare del trattamento**"), raccoglie, archivia e sottopone a trattamento, mediante mezzi elettronici o di altra natura, i dati forniti dall'investitore all'atto della relativa sottoscrizione ai fini della prestazione dei servizi richiesti dall'investitore e della conformità ai relativi obblighi legali.

I dati sottoposti a trattamento potranno includere il nominativo, i contatti (ivi compreso l'indirizzo postale e/o e-mail), dettagli bancari e l'importo investito dall'investitore (o, nel

caso in cui l'investitore sia una persona giuridica, i dettagli relativi al proprio referente o al proprio beneficiario effettivo (i "**Dati personali**").

L'investitore può, a propria discrezione, rifiutarsi di comunicare i propri Dati personali alla Società di gestione. In questo caso, la sottoscrizione dell'investitore nel Fondo potrebbe tuttavia risultare soggetta a delle limitazioni.

I Dati personali forniti dall'investitore vengono sottoposti a trattamento al fine di sottoscrivere e perfezionare il contratto con il Fondo, ai fini dei legittimi interessi della Società di gestione e della conformità agli obblighi legali spettanti alla Società di gestione. Nello specifico, i Dati personali forniti dall'investitore verranno sottoposti a trattamento ai fini (i) della sottoscrizione e del rimborso nel Fondo, (ii) della conservazione del registro degli azionisti, (iii) dell'elaborazione delle sottoscrizioni e dei prelievi e dei pagamenti dei dividendi all'investitore, (iv) della gestione del conto, (v) dell'invio di informazioni o avvisi legali agli investitori, (vi) della conformità alle norme applicabili in materia di antiriciclaggio e ad altri obblighi legali, quali i controlli relativi agli obblighi CRS/FATCA e (vii) della conformità ai requisiti legali o normativi, comprese le leggi estere. I Dati personali non vengono utilizzati per finalità di marketing.

Gli "interessi legittimi" di cui sopra sono (i) le finalità di elaborazione descritte al punto (v) del paragrafo precedente di questa sezione sulla protezione dei dati; e (ii) l'esecuzione delle attività del Fondo in conformità a standard di mercato ragionevoli.

I Dati personali potranno inoltre essere sottoposti a trattamento da parte dei destinatari della Società di gestione (i "**Destinatari**") i quali, nell'ambito delle summenzionate finalità, fanno capo al Gestore degli Investimenti, al Depositario e all'agente di pagamento, all'Agente amministrativo centrale, alla società di revisione, al Collocatore, ai consulenti legali e alle rispettive entità affiliate o ad altre terze parti che forniscano supporto all'attività del Fondo.

I Destinatari, sotto la propria responsabilità, possono comunicare i Dati personali ai loro agenti, delegati e/o fornitori di servizi impiegati per prestare servizi amministrativi, informatici o di altra natura ovvero strutture (i "**Sub-destinatari**"), che tratteranno i Dati personali per aiutare i Destinatari nella prestazione dei loro servizi al Titolare del trattamento e/o nell'adempimento dei loro obblighi legali. I Destinatari e i Sub-destinatari possono essere situati all'interno o all'esterno dell'Unione europea ("**l'UE**").

Nel caso in cui i Destinatari siano situati all'esterno dell'UE, in un paese che non garantisce un livello adeguato di protezione dei Dati personali, il Titolare del trattamento ha stipulato accordi di trasferimento legalmente vincolanti con i relativi Destinatari nella forma delle clausole previste dal modello approvato dalla Commissione dell'UE. In tal senso, gli interessati hanno diritto a richiedere, scrivendo al Titolare del trattamento, copie del pertinente documento che consente il trasferimento/i trasferimenti dei Dati personali verso tali paesi. I Destinatari e Sub-destinatari possono, a seconda dei casi, trattare i Dati personali in qualità di responsabili del trattamento (quando trattano i Dati personali su istruzione del Titolare del trattamento) ovvero come titolari del trattamento distinti (quando trattano i Dati personali per i propri fini, in particolare quando ottemperano ai propri obblighi legali).

I Dati personali potranno inoltre essere trasferiti a terze parti quali enti governativi o normativi, ivi comprese autorità fiscali, ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili. Nello specifico, i Dati personali potranno essere trasmessi alle autorità fiscali lussemburghesi le quali, operando a loro volta in qualità di titolari del trattamento, potranno trasmettere le suddette informazioni alle autorità fiscali estere.

In conformità alle condizioni previste dalla Legge sulla protezione dei dati, l'investitore prende atto del proprio diritto a:

- accedere ai relativi Dati personali;
- correggere i relativi Dati personali laddove gli stessi dovessero risultare errati o incompleti;
- opporsi al trattamento dei relativi Dati personali;
- limitare il trattamento dei propri Dati personali;
- richiedere la cancellazione dei relativi Dati personali;
- richiedere la portabilità dei Dati personali.

L'investitore prende inoltre atto dell'esistenza del relativo diritto a presentare ricorso dinanzi alla Commissione nazionale per la protezione dei dati ("**CNPD**").

L'investitore potrà esercitare i summenzionati diritti scrivendo alla Società di gestione all'indirizzo seguente: 4, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo.

I Dati personali non verranno conservati più a lungo di quanto previsto ai fini del relativo trattamento, fatte salve eventuali limitazioni temporali previste dalla legge.

32. ANNO FINANZIARIO

L'anno finanziario del Fondo inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre di ogni anno.

I conti consolidati del Fondo saranno tenuti in Euro. I bilanci relativi ai Comparti separati dovranno anch'essi essere espressi nella Valuta di Riferimento del Comparto corrispondente.

Il Fondo emetterà Relazioni annuali sottoposte a revisione contabile aggiornate al 31 dicembre e Relazioni semestrali non certificate aggiornate al 30 giugno. Le Relazioni annuali saranno pubblicate entro quattro mesi a partire dal termine del periodo rilevante e le Relazioni semestrali saranno pubblicate entro 2 mesi a partire dal termine del periodo rilevante.

I conti della Società di gestione e del Fondo saranno sottoposti a revisione contabile annualmente da parte di un revisore contabile nominato di volta in volta dalla Società di gestione.

33. INFORMAZIONI AI TITOLARI DELLE QUOTE

Le Relazioni annuali sottoposte a revisione contabile e le Relazioni semestrali non certificate saranno disponibili per ispezione pubblica in ognuna delle sedi legali della Società di gestione, dell'Amministrazione centrale e di ogni Distributore.

Qualunque altra informazione finanziaria da pubblicare relativamente al Fondo o alla Società di Gestione, tra cui il Valore netto d'Inventario, il prezzo di emissione, conversione e riacquisto delle Quote per ogni Comparto e qualsiasi sospensione di tale valutazione, sarà resa disponibile al pubblico presso gli uffici della Società di Gestione, il Depositario.

Nella misura richiesta dalla legge del Lussemburgo o decisa dalla Società di gestione, tutte le notifiche ai titolari di quote verranno inviate ai titolari di quote al loro indirizzo indicato nel registro dei titolari di quote e pubblicate in uno o più quotidiani e/o nel RESA.

34. UTILIZZO DI INDICI DI RIFERIMENTO

In fase di calcolo della Commissione legata alla performance dovuta alla Società di gestione e/o al Gestore degli Investimenti, taluni Comparti ricorrono a indici di riferimento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, così come di volta in volta modificato o integrato (il "**Regolamento sugli indici di riferimento**").

Di conseguenza, ai fini della conformità ai relativi obblighi legali, la Società di gestione ha adottato piani scritti che specificano le azioni che la stessa intende intraprendere in relazione ai Comparti interessati, nel caso in cui gli indici di riferimento di cui alla tabella seguente subiscano variazioni significative o cessino di essere forniti (il "**Piano di emergenza**"), secondo quanto previsto dall'articolo 28(2) del Regolamento sugli indici di riferimento. Gli azionisti potranno accedere gratuitamente ai Piani di emergenza previa richiesta presso la sede legale della Società di gestione, secondo quanto specificato alla sezione 35 "Documenti disponibili per la consultazione".

Gli indici di riferimento elencati nella tabella seguente vengono forniti dall'entità specificata a fianco della denominazione dell'indice di riferimento interessato, in qualità di amministratore, così come definito all'interno del Regolamento sugli indici di riferimento (ciascuno un "**Amministratore dell'indice di riferimento**"). Lo status di ciascun Amministratore dell'indice di riferimento in relazione al registro di cui all'articolo 36 del Regolamento sugli indici di riferimento alla data del presente Prospetto munito di visto è specificato a fianco della denominazione dell'Amministratore dell'indice di riferimento interessato nella tabella seguente. Laddove lo status dell'amministratore dovesse cambiare, il presente Prospetto verrà aggiornato di conseguenza nell'ambito del relativo aggiornamento successivo.

Comparto/i	*Indice/i di riferimento*	*Amministratore dell'indice di riferimento*	*Status dell'Amministratore dell'indice di riferimento*
Alla data del presente Prospetto, tutti i Comparti sono gestiti attivamente senza riferimento ad un benchmark	N/A.	N/A	N/A

35. **INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ**

Integrazione dei rischi di sostenibilità

Ai sensi del Regolamento UE (UE) 2019/2088 in materia di informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("**SFDR**"), il Fondo è tenuto a divulgare il modo in cui i Rischi di sostenibilità sono integrati nella decisione d'investimento e i risultati della valutazione delle probabili conseguenze dei Rischi di sostenibilità sui rendimenti del Fondo.

Salvo ove diversamente indicato all'Appendice C per specifici Comparti, i Comparti non promuovono attivamente caratteristiche ambientali, sociali e relative ai dipendenti, rispetto dei diritti umani, questioni in materia di anticorruzione e anticoncussione ("**Fattori di sostenibilità**") e non massimizzano l'allineamento del portafoglio con i Fattori di sostenibilità. Tuttavia, rimane esposto ai Rischi di sostenibilità. Tali Rischi di sostenibilità possono essere integrati, attraverso l'inclusione di questioni relative ai criteri ambientali, sociali e di governance (ESG), nell'analisi dell'investimento e nei processi decisionali nella misura in cui rappresentano rischi sostanziali potenziali o effettivi e/o opportunità per massimizzare i rendimenti a lungo termine corretti per il rischio. L'integrazione dei criteri ESG consiste nel prendere in considerazione alcuni indicatori ambientali, sociali e di governance chiave nella gestione del portafoglio "convenzionale" e nel rendere i dati ESG disponibili, ove possibile/fattibile, a tutti i team di gestione del portafoglio al fine di promuovere la considerazione dei criteri ESG direttamente come un altro criterio decisionale aggiuntivo ai parametri di analisi finanziaria e ai processi di costruzione del portafoglio.

Qualora si verifichi un Rischio di sostenibilità, le ripercussioni possono essere numerose e variare a seconda del rischio, dell'area geografica e della classe di attività specifici. In generale, laddove si presenti un rischio di sostenibilità imprevisto rispetto a un'attività, vi saranno ripercussioni negative su tale attività, fino alla potenziale perdita totale del suo valore.

Salvo diversamente specificato nell'Appendice C per un particolare Comparto, si prevede che i Comparti saranno esposti a un'ampia gamma di Rischi di sostenibilità. Tuttavia, non si prevede che ogni singolo Rischio di sostenibilità determinerà una ripercussione finanziaria negativa sostanziale sul valore dei Comparti.

Principali effetti negativi sui Fattori di Sostenibilità

Generali Investments Luxembourg S.A., che agisce in qualità di Società di Gestione del Comparto, non tiene conto degli effetti negativi delle sue decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità in quanto i dati non finanziari non sono ancora disponibili in quantità e qualità soddisfacenti per consentire alla società di valutare adeguatamente il potenziale effetto negativo delle sue decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

36. **DOCUMENTI DISPONIBILI PER L'ISPEZIONE**

I seguenti documenti saranno disponibili per l'ispezione durante le normali ore d'ufficio di qualunque giorno lavorativo presso la sede legale della Società di Gestione:

1) Prospetto e KID;

2) Regolamento di gestione;

3) Lo Statuto della Società di gestione;

4) Le ultime Relazioni annuale e semestrale del Fondo;

5) Contratto stipulato con il Depositario e l'Agente incaricato dei pagamenti;

6) Contratto dell'Amministrazione Centrale;

7) Contratto stipulato con il Gestore dell'investimento;

8) Il Contratto di distribuzione; e

9) Il Piano di Emergenza.

Le copie dei documenti indicati ai punti da (1) a (4) possono essere ottenute gratuitamente allo stesso indirizzo nonché sul sito web www.generali-investments.lu.

APPENDICE A
POTERI E LIMITAZIONI DELL'INVESTIMENTO

Definizioni:

"**Attività liquide sussidiarie**" indica i depositi bancari a vista, come la liquidiità nei conti correnti presso una banca a cui sia possibile accedere in qualsiasi momento.

"**Direttiva 78/660/CEE**" indica la Direttiva 78/660/CEE del 25 luglio 1978 basata sull'Articolo 54 comma 3 g) del Trattato sui bilanci annuali di taluni tipi di società, e successive modificazioni.

"**Gruppo di società**" indica le società appartenenti allo stesso gruppo ai fini del bilancio consolidato, ai sensi di quanto stabilito dalla Direttiva 83/349/CEE relativa alla redazione dei bilanci consolidati o in conformità dei principi contabili internazionali.

"**Strumenti del mercato monetario**" indica gli strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario, liquidi e con un valore determinabile in maniera precisa in qualsiasi momento.

"**Mercato Regolamentato**" indica il mercato così come definito all'articolo 4 comma 14 della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sui mercati negli strumenti finanziari.

"**Valori Mobiliari**" indica:

- Azioni di società ed altri titoli equivalenti;
- Obbligazioni e altre forme di debito cartolarizzati ("**titoli di debito**");
- Eventuali altri titoli negoziabili, che prevedano il diritto di acquisire tali valori mobiliari mediante sottoscrizione o scambio;

ad esclusione delle tecniche e degli strumenti di cui all'Appendice B.

Il Consiglio della Società di gestione, sulla base del principio della diffusione del rischio, avrà il potere di determinare la politica di investimento per gli investimenti per ogni Comparto del Fondo.

Tranne nella misura in cui vengono fornite norme più restrittive in relazione ad uno specifico Comparto come viene descritto nell'Appendice successiva, la politica di investimento rispetterà le norme e le limitazioni stabilite successivamente:

1) Il Fondo può investire in:

a) Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario ammessi o negoziati su un mercato regolamentato;

b) Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario scambiati in un altro mercato regolamentato in uno stato membro dell'Unione Europea che operi regolarmente riconosciuto e aperto al pubblico;

c) Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario ammessi alla quotazione ufficiale in una Borsa di uno stato non Membro dell'Unione Europea o scambiati in un altro mercato regolamentato in uno stato non Membro dell'Unione Europea che operi regolarmente, riconosciuto e aperto al pubblico situato in qualunque altra nazione dell'Europa, Asia, Oceania, del continente Americano o dell'Africa;

d) Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario di nuova emissione, a condizione che:

- Tra le condizioni di emissione sia contemplato l'obbligo a presentare richiesta per l'ammissione alla quotazione ufficiale in una Borsa o in un altro mercato regolamentato cui si fa riferimento in a), b) e c) precedenti o, nel caso di titoli conformi alla Norma 144A che prevedono un accordo di conversione registrato ai sensi del Securities Act statunitense del 1933, un diritto di conversione in Valori mobiliari ammessi alla negoziazione in una Borsa o in un altro Mercato regolamentato cui si fa riferimento ai precedenti punti a), b) e c); e

- Tale ammissione o,nel caso di Titoli conformi alla Norma 144A con un accordo di scambio registrato ai sensi del Securities Act statunitense del 1933, tale scambio venga concesso entro un anno dall'emissione;

e) Azioni o quote di UCITS autorizzate conformemente alle Direttive UCITS e/o altri UCI ai sensi della definizione di cui ai punti a) e b) dell'articolo 1 comma 2 delle Direttive UCITS, situate o meno in uno Stato Membro dell'Unione Europea, a condizione che:

- tali altri UCI siano autorizzate ai sensi di una legislazione che preveda che essi siano soggetti al controllo dalla CSSF in modo da essere equivalenti a quanto definito dalla normativa comunitaria, e che la cooperazione fra le autorità sia garantita in modo sufficiente;

- il livello di protezione garantito agli azionisti o titolari di quote degli altri UCI sia equivalente a quanto previsto agli azionisti o titolari di quote di UCITS e in particolare che le norme relative alla conservazione delle attività, sull'assunzione e sull'emissione di prestiti e sulle vendite allo scoperto di Valori Mobiliari e Strumenti del mercato Monetario siano equivalenti ai requisiti delle Direttive UCITS;

- l'attività degli altri UCI sia esposta in rendiconti almeno semestrali e annuali per consentire una valutazione dei profitti e perdite, entrate e operazioni per il periodo di riferimento;

- conformemente al proprio atto costitutivo, non oltre il 10% delle attività dell'UCITS o dell'altro UCI, la cui acquisizione è contemplata, potrà essere investito cumulativamente in titoli o quote di altre UCITS o altri UCI;

- I Comparti non possono investire in quote di altri UCITS o altri UCI per più del 10% delle loro attività, se non diversamente specificato nei confronti di uno specifico Comparto nella relativa appendice.

f) depositi presso istituti di credito che siano rimborsabili su richiesta o possano essere revocati, con scadenza di non oltre 12 mesi, sempre che l'istituto di credito abbia sede

in uno stato membro dell'Unione Europea o, se la sede legale dell'istituto di credito si trova in uno Stato non membro, sia sempre soggetto a regole prudenziali considerate dagli stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (**OCSE**) e FATF come equivalenti a quelle definite dalla normativa comunitaria. Qualora la descirizione di una politica di investimento di un Comparto riguardi dei depositi, tale riferimento indica i depositi che rientrano nella presente lettera (f) / Art. 41 (1) f) della Legge sugli OIC (fatta eccezione per le Attività liquide sussidiarie);

g) derivati finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che danno luogo ad un regolamento in contanti, scambiati in un mercato regolamentato paragrafi tra quelli sopra citati ai punti a), b) e c), e/o strumenti finanziari derivati scambiati over-the-counter ("**derivati OTC**"), a condizione che:

- lo strumento sottostante sia tra quelli previsti in questa sezione 1, indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute, in cui il Comparto può investire conformemente con i propri obiettivi di investimento;
- le controparti delle operazioni in derivati OTC siano istituiti, soggette a supervisione prudenziale e appartengano alle categorie approvate dalla CSSF secondo quanto specificato in dettaglio alla sezione D), b) dell'Appendice B; e
- i derivati OTC siano oggetto di una valutazione affidabile e verificabile su base quotidiana e possano essere venduti, liquidati o chiusi su iniziativa del Fondo tramite un'operazione di spostamento in qualunque momento al loro equo valore di mercato;

h) strumenti del Mercati Monetario diversi da quelli scambiati su mercati regolamentati, se l'emissione o l'emittente di tali strumenti sono regolamentati con l'obiettivo di proteggere gli investitori e i risparmi, e a condizione che siano:

- emessi o garantiti da una autorità centrale, regionale o locale, una banca centrale di uno stato membro, la Banca Centrale Europea, la Banca dell'Unione Europea o la Banca Europea per gli Investimenti, uno stato non membro o, nel caso di uno stato federale, da uno dei membri che costituiscono la federazione, oppure da un ente pubblico internazionale a cui appartengano uno o più stati membri; o
- emessi da un ente i cui titoli siano scambiati in mercati regolamentati citati ai precedenti paragrafi a), b) o c); oppure
- emessi o garantiti da un ente soggetto a vigilanza prudenziale, conformemente ai criteri definiti dalla normativa comunitaria o da un ente che sia soggetto ed adempia alle regole prudenziali considerate dalla CSSF altrettanto vincolanti almeno quanto quelle definite dalla normativa comunitaria; o
- emessi da altri enti appartenenti alle categorie approvate dalla CSSF a condizione che gli investimenti in detti strumenti preveda una protezione degli investitori equivalente a quella stabilita nel primo, nel secondo e nel terzo punto del paragrafo 1 h) della presente Appendice e posto che l'emittente (i) sia una società il cui capitale e le cui riserve ammontano ad almeno dieci milioni di Euro (EUR 10.000.000) e (ii) che depositi e pubblichi i suoi rendiconti annuali nel rispetto della Direttiva 78/660/CEE,

(iii) sia un ente che, all'interno di un Gruppo di Società che comprende uno o più società quotate, sia dedicata al finanziamento del gruppo, o (iv) sia un ente che si dedica al finanziamento dei veicoli di cartolarizzazione che beneficiano di una "liquidity line" bancaria.

2) Inoltre, in ogni Comparto il Fondo può:

a) Investire fino al 10% delle attività nette di ciascun Comparto in valori mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario diversi da quelli indicati nel paragrafo 1) da a) ad h) della presente Appendice A , inclusi i Titoli conformi alla Norma 144A che prevedono un diritto di conversione registrato ai sensi del Securities Act statunitense del 1933 che non è stato esercitato conformemente alla sezione 1, punto d) di cui sopra.

b) Detenere Attività liquide sussidiarie per coprire pagamenti correnti o straordinari o per il tempo necessario per il reinvestimento in attività idonee o per un periodo di tempo strettamente necessario nel caso di condizioni di mercati sfavorevoli. La detenzione di Attività liquide sussidiarie non potrà superare il 20% del patrimonio netto del Comparto. Questo limite potrà essere superato temporaneamente, solo per il tempo strettamente necessario, qualora, a causa di condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli o di altre circostanze eccezionali, tale superamento sia giustificato tenuto conto degli interessi del Comparto e dei titolari di quote.

c) Prendere a prestito fino al 10% delle sue attività nette, a condizione che il prestito sia di natura temporanea.

d) Acquisire valute estere mediante prestiti "back-to-back".

3) Inoltre, relativamente alle attività nette di ogni Comparto, il Fondo dovrà osservare le seguenti limitazioni di investimento per ciascun emittente:

(a) **Regole per la ripartizione del rischio**

Ai fini del calcolo dei limiti definiti nei successivi punti da (1) a (5) e (7), le società appartenenti al medesimo Gruppo di società verranno trattate come un unico emittente.

Nella misura in cui un ente legale con più Comparti in cui le attività di un dato Comparto sono esclusivamente soggetti ai diritti degli investitori in detto Comparto e dei creditori con una rivendicazione derivante dalla creazione, dal funzionamento o dalla liquidazione di detto Comparto, ogni Comparto deve essere considerato un emittente separato per l'applicazione delle norme sulla divisione del rischio.

- **Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario**

(1) Un Comparto non può comprare ulteriori Valori Mobiliari e Strumenti del mercato finanziario da uno stesso emittente se, dopo l'acquisto:

(i) più del 10% delle sue attività nette sono Valori Mobiliari o Strumenti del Mercato Monetario emessi da detta entità.

(ii) il valore complessivo dei Valori Mobiliari e degli Strumenti del Mercato Monetario da emittenti in ognuno dei quali investe più del 5%

delle sue attività nette eccede il 40% delle sue attività nette. Questo limite non si applica a depositi presso istituzioni finanziarie soggette a supervisione prudenziale o a transazioni con istituzioni che interessano derivati OTC.

(2) Un Comparto può investire in aggregato fino al 20% delle proprie attività nette in Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario emessi dallo stesso Gruppo di società.

(3) Il limite del 10% stabilito al comma (1) viene aumentato ad un massimo del 35% qualora i Valori Mobiliari o gli Strumenti del Mercato Monetario sono emessi o garantiti da uno Stato Membro dell'Unione Europea, dalle sue autorità locali, da uno Stato non Membro o da enti internazionali pubblici di cui sono membri uno o più Stati Membri.

(4) Il limite del 10% definito al comma (1) viene aumentato al 25% per le obbligazioni che rientrano nella definizione di obbligazioni garantite di cui all'articolo 3, punto (1), della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica sulle obbligazioni garantite e che modifica le direttive 2009/65/CE e 2014/59/UE ("direttiva (UE) 2019/2162") e per certe obbligazioni emesse prima dell'8 luglio 2022 da un'istituzione di credito con sede legale in uno Stato Membro e soggetta per legge ad una speciale supervisione pubblica concepita per proteggere i titolari delle obbligazioni. In particolare, somme derivanti dall'emissione di obbligazioni precedente all'8 luglio 2022 devono essere investite secondo la legge sugli asset che, durante l'intero periodo di validità delle obbligazioni, sono capaci di soddisfare le rivendicazioni relative alle obbligazioni e che, in caso di bancarotta dell'emittente, sarebbero utilizzate su base prioritaria per il rimborso del capitale e per il pagamento dell'interesse maturato. Nella misura in cui il Comparto investe più del 5% delle attività in titoli di debito, emessi dallo stesso emittente, il valore totale di detti investimenti non può superare l'80% del valore delle attività nette del Comparto.

(5) I valori accennati ai precedenti punti (3) e (4) non vengono considerati allo scopo di applicare il limite del 40% cui si fa riferimento al precedente comma (1) (ii).

(6) **Nonostante i limiti indicati precedentemente, nonché in ottemperanza al principio della diffusione del rischio, ogni Comparto è autorizzato ad investire fino al 100% dei propri asset netti in Titoli trasferibili e Strumenti dei mercati monetari emessi o garantiti da uno Stato Membro dell'Unione Europea, dalle sue autorità locali, da uno Stato non membro approvato dalla CSSF (vale a dire, alla data del presente Prospetto, qualsivoglia stato membro dell'OCSE, qualsivoglia stato membro del Gruppo dei venti (G20), della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Singapore o da enti pubblici internazionali di cui sono membri uno o più Stati Membri dell'Unione Europea, posto che (i) questi titoli consistano in almeno sei diverse emissioni**

e (ii) i titoli di una stessa emissione non possono rappresentare più del 30% degli asset netti del Comparto.

(7) Senza pregiudizio per i limiti stabiliti nel successivo punto (b), i limiti stabiliti nel precedente punto (1) sono aumentati ad un massimo del 20% per investimenti in azioni e/o titoli di debito emessi dallo stesso ente e quando la politica di investimento del Comparto ha per obiettivo la duplicazione alla composizione di un certo indice di azioni o di titoli di debito, che viene riconosciuto dal CSSF e che soddisfa i seguenti criteri:

- La composizione dell'indice è sufficientemente diversificata;
- L'indice rappresenta un benchmark adeguato per il mercato a cui si riferisce;
- L'indice è pubblicato in maniera adeguata.

Il limite del 20% viene aumentato al 35% dove ciò si dimostra essere giustificato da condizioni eccezionali, in particolare nei Mercati regolamentati dove certi Titoli trasferibili o Strumenti dei mercati monetari sono fortemente dominanti. L'investimento fino a questo limite viene permesso solamente per un solo emittente.

- **Depositi bancari**

(8) Un Comparto non può investire oltre il 20% dei propri asset netti in depositi costituiti dallo stesso ente.

- **Derivati**

(9) L'esposizione al rischio ad una controparte in una transazione derivata OTC non può superare il 10% degli asset netti del Comparto quando la controparte è un istituto di credito cui si far riferimento nel punto f) del paragrafo 1 della presente Appendice A, ovvero il 5% delle attività nette negli altri casi.

(10) Il Comparto può investire in strumenti derivati finanziari posto che l'esposizione agli asset soggiacenti non ecceda in aggregato i limiti di investimento stabiliti nei punti da (1) a (5), (8), (9), (16) e (17). Quando il Comparto investe in strumenti derivati finanziari indicizzati, questi investimenti non devono essere combinati ai limiti di investimento stabiliti nei punti da (1) a (5), (8), (9), (16) e (17).

(11) Quando un Valore Mobiliare o uno Strumento del mercato Monetario ingloba un derivato, quest'ultimo deve essere preso in considerazione nell'ottemperanza delle disposizioni stabilite ai punti (12), (16) e (17) e nella determinazione dei rischi derivanti dalle transazioni negli strumenti derivati.

(12) In relazione agli strumenti derivati, ogni Comparto si accerterà che la propria esposizione globale in relazione agli strumenti derivati non superi il valore netto totale del proprio portafoglio.

L'esposizione ai rischi viene calcolata prendendo in considerazione il valore attuale degli asset soggiacenti, il rischio della controparte, i movimenti futuri del mercato ed il tempo disponibile per liquidare le posizioni.

- **Azioni o quote in fondi aperti**

(13) Ogni Comparto non può investire oltre il 20% dei propri asset netti in azioni o quote di un singolo UCITS o altro UCI cui si fa riferimento al precedente punto 1) e).

(14) Inoltre, gli investimenti effettuati in UCI diversi da UCITS non possono superare, in aggregato, il 30% degli asset netti del Comparto.

(15) Nella misura in cui un UCITS o UCI è composta di vari Comparti e posto che il principio della segregazione degli impegni dei diversi Comparti venga garantito in relazione a terzi, ogni Comparto verrà considerato un'entità separata per l'applicazione del limite stabilito al precedente punto (13).

Quando il Comparto investe nelle quote di altri UCITS e/o altri UCI che sono gestiti, direttamente o mediante delega, dalla stessa società di gestione o da un'altra società a cui è collegata la società di gestione mediante gestione o controllo comune o mediante partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale o dei voti, quella società di gestione o altra società non può addebitare commissioni di sottoscrizione o rimborso all'investimento del Comparto nelle quote di altri UCITS e/o altri UCI.

Se il Comparto deciderà di investire una parte sostanziale dei propri asset in altre UCITS e/o UCI il livello massimo di retribuzioni di gestione che possono essere addebitate sia al Comparto che all'UCITS e/o UCI in cui intende investire sarà reso noto nel Prospetto nelle informazioni specifiche inerenti al Comparto interessato.

- **Limiti combinati**

(16) Nonostante i limiti individuali stabiliti nei punti (1), (8) e (9), i Comparti non possono combinare:

- Investimenti in Titoli trasferibili o Strumenti dei mercati monetari emessi da;
- Depositi effettuati con; e/o
- Esposizione derivante da derivati OTC intrapresi con un solo ente eccedenti il 20% dei propri asset netti.

(17) I limiti definiti ai punti da (1) a (5), (8) e (9) non possono essere combinati. Pertanto, gli investimenti da parte di ogni Comparto in Titoli trasferibili o Strumenti dei mercati monetari emessi dallo stesso ente o in depositi o strumenti derivati effettuati con questo ente in ottemperanza ai punti da (1) e (5), (8) e (9) non possono superare il totale del 35% degli asset netti del Comparto.

(b) **Limitazioni inerenti al controllo**

(18) Il Fondo non può acquisire una somma di azioni che comportino diritti di voto tali da consentirgli di esercitare un'influenza significativa sulla gestione di un ente emittente.

(19) Nessun Comparto può acquisire più del:

(i) 10% delle azioni in sospeso senza diritto di voto dello stesso emittente,

(ii) 100% dei titoli di debito in sospeso dello stesso emittente,

(iii) 25% delle azioni o quote in sospeso della stessa UCITS e/o di altra UCI,

(iv) 10% degli Strumenti dei mercati monetari in sospeso dello stesso emittente.

I limiti definiti ai punti da (ii) a (iv) possono essere ignorati al momento dell'acquisizione se in quel momento la somma lorda dei titoli di debito o gli Strumenti dei mercati monetari ovvero la somma netta dei titoli nell'emissione non può essere calcolata.

(20) Si rinuncia ai limiti stabiliti nei punti (18) e (19) per quanto riguarda:

- I Titoli trasferibili e gli Strumenti dei mercati monetari emessi o garantiti da uno Stato Membro dell'Unione Europea o dalle sue autorità locali;
- I Titoli trasferibili e gli Strumenti dei mercati monetari emessi o garantiti da uno Stato non Membro dell'Unione Europea;
- I Titoli trasferibili e gli Strumenti dei mercati monetari emessi da enti pubblici internazionali di cui fanno parte uno o più Stati Membri dell'Unione Europea;
- Le azioni detenute nel capitale di una società costituitasi persona giuridica in uno Stato non Membro dell'Unione Europea che investe i propri asset principalmente in titoli di enti emittenti che hanno sede legale in quello Stato, dove secondo la legislazione di quello Stato, questo possesso rappresenta l'unica maniera in cui il Comparto rilevante può investire nei titoli degli enti emittenti di quello Stato e posto che la politica di investimento della società ottemperi alle norme che regolano la diversificazione e le limitazioni dei rischi in relazione al controllo stabilito nel presente documento;
- Le azioni detenute nel capitale di società sussidiarie che si limitano all'attività di gestione, consulenza o marketing nel paese/stato in cui si trova la sussidiaria, in relazione al riacquisto delle azioni su richiesta degli azionisti esclusivamente a suo o a loro nome.

4) Inoltre, occorrerà rispettare le seguenti limitazioni:

(i) Nessun Comparto può acquisire metalli preziosi o certificati che li rappresentano;

(ii) Nessun Comparto può acquisire immobili, tranne quando l'acquisizione in questione è fondamentale per il conseguimento diretto delle proprie attività;

(iii) Nessun Comparto può emettere warrant o altri strumenti che danno ai titolari il diritto di acquistare Quote in detto Comparto;

(iv) Senza pregiudizio per la possibilità di un Comparto di acquisire titoli di debito e di detenere depositi bancari, un Comparto non può concedere prestiti o agire come garante a nome di terzi. Questa limitazione non impedisce al Comparto di acquisire Titoli trasferibili, Strumenti dei mercati monetari o altri strumenti finanziari che non sono interamente versati;

(v) Un Comparto non può effettuare vendite scoperte di Titoli trasferibili, Strumenti dei mercati monetari o altri strumenti finanziari.

5) Nonostante le disposizioni di cui sopra:

(i) Ognuno dei Comparti non deve necessariamente ottemperare ai limiti cui si fa riferimento nel presente documento nell'esercizio dei diritti di sottoscrizione pignorando Titoli trasferibili o Strumenti dei mercati monetari che fanno parte del portafoglio del Comparto interessato. Ogni Comparto ha 6 mesi a partire dalla data di autorizzazione per ottemperare al comma 3 (a).

(ii) Qualora i limiti cui si fa riferimento in precedenza vengano superati per cause al di là del controllo del Comparto o in seguito all'esercizio di diritti di sottoscrizioni, il Comparto in questione deve adottare un obiettivo di priorità per le proprie transazioni di vendita per porre rimedio alla situazione, prendendo in debita considerazione gli interessi dei propri titolari di quote.

(iii) Il Fondo ha accesso ad un processo di gestione dei rischi che gli consente di monitorare e misurare in qualsiasi momento il rischio delle posizioni ed il contributo al profilo di rischio globale dei portafogli dei Comparti. Il Fondo applica un processo che consente la valutazione accurata ed indipendente del valore dei derivati OTC.

(iv) Le informazioni inerenti ai limiti quantitativi che si applicano nella gestione dei rischi del Fondo, ai metodi scelti per questo fine e alla recente evoluzione dei rischi delle categorie degli strumenti principali ed alle rese possono essere fornite agli investitori su richiesta.

APPENDICE B

TECNICHE E STRUMENTI FINANZIARI

(A) Disposizioni generali

Ove specificato all'interno dell'Appendice C del presente Prospetto in relazione a un Comparto specifico, ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio e/o a fini di copertura e/o d'investimento, il Fondo può utilizzare, in relazione al suddetto Comparto, le tecniche e gli strumenti relativi ai Valori Mobiliari ed agli Strumenti del Mercato Monetario o altre tipologie di attività sottostanti, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili, ivi compresi la Circolare CSSF 08/356 relativa alle norme applicabili agli organismi d'investimento collettivo che ricorrono a talune tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, così come di volta in volta modificata (la "**Circolare CSSF 08/356**"), la Circolare CSSF 14/592 relativa alle Linee Guida ESMA in materia di ETF e altre questioni riguardanti gli UCITS (la "**Circolare CSSF 14/592**") e il Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 in materia di trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e di riutilizzo, recane modifica del Regolamento (UE) n° 648/2012 ("**SFTR**").

Tali tecniche e strumenti devono essere economicamente adeguati e devono essere realizzati in maniera economicamente efficiente.

I rischi relativi a queste operazioni saranno rilevati adeguatamente dal processo di gestione dei rischi della Società di gestione.

Le tecniche e gli strumenti richiamato in questo paragrafo includono, tra gli altri, l'acquisto e la vendita di opzioni di put e call e l'acquisto e la vendita di contratti future o la sottoscrizione di swap relativi a tassi di cambio, valute, titoli, indici, tassi di interesse o altri strumenti finanziari ammissibili esteri, come di seguito descritto. I Comparti utilizzeranno strumenti negoziati sul Mercato regolamentato con riferimento ai punti a), b) e c) della sezione 1 dell'Appendice A o negoziati sui mercati OTC secondo le condizioni stabilite nell'Appendice A. In generale, nel caso in cui queste operazioni prevedano l'utilizzo di derivati, le condizioni e i limiti stabiliti nell'Appendice A dovranno a loro volta essere rispettati.

La "gestione efficiente del portafoglio" consente l'utilizzo di tecniche e strumenti finalizzati a ridurre i rischi e/o i costi e/o ad aumentare i rendimenti di capitale o reddito, con un livello di rischio compatibile con il profilo di rischio e i requisiti di diversificazione del rischio del Comparto interessato. Con "fini d'investimento" s'intende l'utilizzo di tecniche e strumenti finalizzati a conseguire gli obiettivi d'investimento del Comparto interessato. I "fini di copertura" si riferiscono alle combinazioni di posizioni su strumenti derivati e/o in contanti realizzate per ridurre i rischi legati a derivati e/o titoli detenuti dal Comparto interessato.

Non si potrà in alcun caso ricorrere a operazioni con strumenti derivati o altri tecniche e strumenti che farebbero deviare il Fondo dagli obiettivi d'investimento stabiliti nel Prospetto.

(B) **Tecniche di gestione efficiente del portafoglio ("EMT")**

1. ***Operazioni di prestito titoli***

Le operazioni di prestito titoli consistono in transazioni mediante le quali un prestatore trasferisce titoli o strumenti a un prestatario, subordinatamente all'impegno di quest'ultimo di restituire titoli o strumenti equivalenti a una data futura o su richiesta del prestatore; tale operazione è considerata una concessione di prestito titoli per la parte che trasferisce i titoli o strumenti, mentre è considerata un'assunzione di prestito titoli per la controparte che li riceve.

Nessun Comparto intende effettuare operazioni di prestito titoli alla data del presente Prospetto informativo. Qualora un Comparto intenda effettuare tali operazioni, il Prospetto informativo sarà aggiornato di conseguenza.

2. ***Operazioni di vendita con diritto di riacquisto, operazioni di pronti contro termine e di pronti contro termine passivi e operazioni di buy-sell back***

I contratti di riacquisto consistono in operazioni regolamentate da un contratto mediante il quale una parte vende titoli o strumenti a una controparte, subordinatamente all'impegno di riacquistarli o sostituirli con titoli o strumenti di pari descrizione dalla controparte stessa a un prezzo e una data specificati o da specificare da parte del cedente. Tali operazioni sono diffusamente note con il nome di contratti di riacquisto o di pronti contro termine passivi ("**Repo**") per la parte venditrice dei titoli o strumenti e come contratti di riacquisto inverso o di pronti contro termine attivi ("**Reverse repo**") per la controparte acquirente dei medesimi.

Le operazioni di Buy-sell back consistono in transazioni, non regolamentate da un precedentemente descritto contratto Repo o Reverse repo, mediante le quali una parte acquista o vende titoli o strumenti a una controparte, convenendo di, rispettivamente, vendere o riacquistare da quella controparte titoli o strumenti di pari descrizione a un prezzo specificato e a una data futura. Tali operazioni sono diffusamente note come operazioni di buy-sell back per la parte acquirente dei titoli o strumenti e come operazioni di sell-buy back per la controparte venditrice dei medesimi.

Alla data del presente Prospetto informativo, nessun Comparto intende effettuare operazioni di pronti contro termine attive o passive e di vendita con patto di riacquisto. Nel caso in cui un Comparto intenda ricorrere a tali operazioni, il Prospetto informativo sarà aggiornato di conseguenza.

(C) **Gestione delle garanzie per i derivati OTC**

Come garanzia per qualsiasi transazione su derivati OTC, il rispettivo Comparto otterrà il seguente tipo di garanzia che copre almeno il valore di mercato degli strumenti finanziari oggetto dei derivati OTC:

(i) attivi liquidi che includono non soltanto contanti e certificati bancari a breve termine, ma altresì strumenti del mercato monetario secondo quanto definito dalla Direttiva 2007/16/CE del 19 marzo 2007 che recepisce la Direttiva del Consiglio 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni di legge, regolamentari e amministrative in materia di taluni UCITS per quanto attiene al chiarimento di

alcune definizioni. Una lettera di credito o una garanzia a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito di prim'ordine non collegato alla controparte è considerata equivalente a un attivo liquido;

Haircut compreso tra lo 0% e il 2% in relazione alle condizioni di mercato.

(ii) obbligazioni emesse o garantite da uno stato membro dell'OCSE, dai relativi enti pubblici locali o da istituzioni e organismi sovranazionali a carattere comunitario, regionale o mondiale;

Haircut compreso tra lo 0% e il 5% in relazione alle condizioni di mercato.

(iii) azioni o quote emesse da UCI del mercato monetario il cui Valore netto di inventario sia calcolato con cadenza giornaliera e siano classificati con un rating AAA o equivalente;

Haircut compreso tra lo 0% e il 2% in relazione alle condizioni di mercato.

(iv) azioni o quote emesse da UCITS che investono principalmente in obbligazioni/azioni di cui ai successivi punti (v) e (vi);

Haircut compreso tra il 4% e il 20% in relazione alle condizioni di mercato.

(v) obbligazioni emesse o garantite da emittenti di azioni di prim'ordine che offrano un adeguato livello di liquidità; ovvero

Haircut compreso tra il 4% e il 20% in relazione alle condizioni di mercato.

(vi) azioni ammesse alla negoziazione o quotate su un mercato regolamentato di uno stato membro dell'OCSE, purché le stesse siano incluse in un indice principale.

Haircut compreso tra il 5% e il 20% in relazione alle condizioni di mercato.

La garanzia collaterale sarà valutata e scambiata, giornalmente, utilizzando i prezzi di mercato disponibili e considerando gli opportuni sconti che saranno determinati per le singole classi di attività sulla base della suddetta politica di scarti di garanzia. Questa politica prende in considerazione vari fattori, secondo la natura della garanzia collaterale ricevuta, per esempio: situazione creditizia dell'emittente, scadenza, valuta, volatilità del prezzo delle attività e, ove applicabile, risultato degli stress test eseguiti in condizioni di liquidità normali ed eccezionali.

Il Fondo deve garantire, rispetto a ciascun Comparto interessato, di essere in grado di far valere i propri diritti sulla garanzia qualora si verifichi un evento che ne richieda l'esecuzione. La garanzia deve essere pertanto disponibile in qualsiasi momento, direttamente o su intermediazione di un istituto finanziario di prim'ordine o una controllata di quest'ultimo, in modo tale da consentire al Fondo, qualora la controparte venga meno all'obbligo di restituire i titoli presi a prestito, di entrare immediatamente in possesso o realizzare gli attivi forniti a titolo di garanzia.

Per l'intera durata del contratto, salvo qualora il Comparto disponga di altre forme di copertura, la garanzia non potrà essere venduta, concessa in garanzia né costituita in pegno.

La Garanzia ricevuta deve sempre soddisfare i seguenti criteri:

(a) Liquidità: la garanzia deve avere un livello di liquidità sufficiente da consentire di poter essere messa in vendita rapidamente a un prezzo significativo vicino alla valutazione prevendita.

(b) Valutazione: la garanzia deve essere valutabile a cadenza almeno giornaliera e contabilizzata a prezzo di mercato ogni giorno.

(c) Qualità del credito dell'emittente: la Società accetterà, di norma, esclusivamente garanzie di alta qualità.

(d) Correlazione: la garanzia sarà emessa da un'entità indipendente dalla controparte e non dovrebbe mostrare una correlazione elevata con la performance della controparte.

(e) Diversificazione della garanzia (concentrazione degli attivi): la garanzia dovrebbe essere adeguatamente diversificata in termini di paesi, mercati ed emittenti. Il criterio dell'adeguata diversificazione relativamente alla concentrazione dell'emittente si considera rispettato se il Fondo riceve da una controparte di una transazione in strumenti finanziari derivati o di tecniche di gestione efficiente del portafoglio un basket in cui la massima esposizione ad un determinato emittente non superi il 20% del proprio valore netto d'inventario. Quando il Comparto è esposto verso differenti controparti, i differenti basket di garanzia dovrebbero essere aggregati per il calcolo del limite del 20% di esposizione per il singolo emittente. In deroga al presente sottoparagrafo, un Comparto può essere interamente garantito in diversi valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro, uno o più delle sue autorità locali, un paese terzo o un organismo internazionale pubblico ai quali appartengono uno o più Stati membri. Tale Comparto riceverà titoli da almeno sei diversi emittenti, ma i titoli emessi da un qualsiasi singolo emittente non dovrebbero rappresentare oltre il 30% del valore netto d'inventario del Comparto.

(f) Custodia: la garanzia deve essere detenuta dal Depositario o dal relativo delegato.

(g) Applicabile: la garanzia deve essere immediatamente disponibile alla Società senza ricorso alla controparte, in caso di inadempienza di detta entità.

(h) Garanzia non in contanti

- non può essere venduta, costituita in pegno o reinvestita;

- deve essere emessa da un'entità indipendente della controparte; e

- deve essere diversificata per evitare il rischio di concentrazione in un'emissione, settore o paese.

(i) Se la garanzia è fornita sotto forma di contante, tale contante deve essere soltanto:

(a) collocato in deposito presso entità che siano previste all'articolo 41 comma 1 f), della Legge sugli UCI;

(b) investito in titoli di Stato di qualità elevata;

(c) utilizzato al fine delle operazioni di pronti contro termine, a condizione che tali operazioni siano stipulate con istituti di credito soggetti a vigilanza prudenziale e che ogni Comparto sia in grado di richiamare in qualsiasi momento l'intero importo in contanti su base accumulata;

(d) investito in fondi del mercato monetario a breve termine, come definiti nelle Linee Guida sulla Definizione Comune di Fondi del Mercato Monetario Europeo.

Le attività finanziarie diverse da depositi bancari e le quote o le azioni di fondi acquisiti mediante il reinvestimento del denaro contante ricevuto quale garanzia, devono essere emesse da un ente non affiliato a una controparte.

Le attività finanziarie non possono essere costituite in pegno o concesse a garanzia, salvo il caso in cui il Comparto disponga di un livello sufficiente di attività liquide che gli consentano di restituire la garanzia mediante un pagamento in contanti.

I depositi bancari a breve termine, i fondi del mercato monetario e le obbligazioni di cui sopra devono essere investimenti ammessi ai sensi dell'Articolo 41, comma 1 della Legge sugli UCI.

Le esposizioni derivanti dal reinvestimento della garanzia ricevuta dal Comparto non potranno superare i limiti di diversificazione applicabili ai sensi della Legge sugli UCI.

Nel caso in cui i depositi bancari a breve termine di cui al punto (a) possano esporre ciascun Comparto a un rischio di credito nei confronti dell'intestatario, la Società deve prendere in considerazione tale eventualità ai fini dei limiti sui depositi di cui all'articolo 43, comma 1 della legge emendata relativa agli organismi d'investimento collettivo.

Il Fondo, qualora riceva una garanzia per almeno il 30% delle attività di un Comparto, deve predisporre un'adeguata politica in materia di prove di stress, per assicurare che vengano effettuate prove di stress periodiche in condizioni di liquidità normali ed eccezionali, al fine di consentire alla Società di valutare il rischio di liquidità legato alle garanzie. La politica in materia di prove di stress sulla liquidità deve prevedere almeno i seguenti punti:

a) elaborazione di un'analisi di scenario relativa alle prove di stress, comprese calibrazione, certificazione e analisi di sensitività;

b) approccio empirico alla valutazione di impatto, tra cui verifiche retrospettive delle stime del rischio di liquidità;

c) frequenza del reporting e soglia(e) di tolleranza per i limiti e le perdite; e

d) interventi di mitigazione per ridurre le perdite, fra cui una politica sugli scarti di garanzia e la protezione dal rischio di differenza dei rendimenti (gap risk).

Il reinvestimento, in particolare se in grado di generare un effetto leva, sarà considerato ai fini del calcolo dell'esposizione complessiva di ciascun Comparto. Qualsiasi reinvestimento di una garanzia fornita sotto forma di denaro contante in attività finanziarie

in grado di generare un rendimento superiore al tasso privo di rischio, è soggetto a tale requisito.

I reinvestimenti saranno riportati, unitamente al loro rispettivo valore, in un'appendice alle Relazioni annuali della Società.

Le Relazioni annuali riporteranno altresì le seguenti informazioni:

a) se la garanzia ricevuta da un emittente ha superato il 20% del NAV di un Comparto, e/o;

b) se un Comparto è stato interamente garantito in titoli emessi o garantiti da uno stato membro.

(D) **Utilizzo di strumenti finanziari derivati ("SFD")**

a) Informazioni generali

Un Comparto può impiegare strumenti finanziari derivati (SFD) quali opzioni, futures, contratti a termine e swap, come pure qualsiasi variante o combinazione dei medesimi, a fini di copertura e/o investimento e/o gestione efficiente del portafoglio, in conformità alle disposizioni del presente Prospetto e dell'obiettivo e della politica d'investimento del Comparto, stabiliti nell'Appendice C. Il ricorso a SFD non può, in alcun caso, far allontanare un Comparto dal proprio obiettivo d'investimento.

Gli SFD adoperati da un Comparto possono includere, a titolo non esaustivo, le seguenti categorie di strumenti.

(A) Opzioni: un'opzione è un accordo che conferisce all'acquirente, il quale versa una commissione o un premio, il diritto ma non l'obbligo di comprare o vendere un importo specificato di attività sottostante a un prezzo concordato (c.d. prezzo strike o di esercizio) entro o alla scadenza del contratto stesso. Un'opzione call è un'opzione di acquisto, mentre un'opzione put costituisce un'opzione di vendita.

(B) Contratti future: un contratto future è un accordo di acquisto o vendita un importo dichiarato di titoli, valute, indici (compresi indici di materie prime idonei) o altre attività a una data futura specificata e a un prezzo preventivamente concordato.

(C) Contratti a termine: un contratto a termine è un contratto bilaterale personalizzato per scambiare, alla data di negoziazione, un'attività o flussi di cassa ad una data di regolamento futura specificata e a un prezzo a termine concordato. Una delle parti del contratto a termine è l'acquirente (posizione long) che accetta di pagare il prezzo a termine alla data di regolamento; l'altra parte è il venditore (posizione short) che accetta di ricevere il prezzo a termine.

(D) Swap di tassi d'interesse: uno swap di tassi d'interesse è un contratto per scambiare flussi di cassa di tassi d'interesse, calcolati sulla base di un importo capitale nominale, a intervalli specificati (date di pagamento) nel corso dell'esistenza del contratto.

(E) Swaption: uno swaption è un accordo che conferisce all'acquirente, il quale versa una commissione o un premio, il diritto ma non l'obbligo di stipulare uno swap di tassi d'interesse al tasso d'interesse vigente entro un periodo di tempo specificato.

(F) Credit default swap: un credit default swap o CDS è un contratto derivato di credito che offre protezione all'acquirente, in genere sotto forma di recupero totale, qualora l'entità di riferimento o l'obbligazione di debito sia insolvente o subisca un evento creditizio. In cambio, il venditore del CDS riceve dall'acquirente una regolare commissione chiamata spread.

(G) Total return swap: un total return swap (TRS) è un contratto con cui una parte (il total return payer o acquirente della protezione) trasferisce il rendimento economico totale di un'obbligazione di riferimento alla controparte (il total return receiver o venditore della protezione). Il rendimento economico totale comprende il reddito di interessi e commissioni, gli utili o le perdite dei movimenti di mercato e le perdite su crediti.

(H) Contratti per differenza: un contratto per differenza (CFD) è un accordo tra due parti di versare alla controparte la variazione di prezzo di un'attività sottostante. In funzione del movimento del prezzo, una parte versa alla controparte la differenza di prezzo dalla stipula del contratto al momento in cui termina. La differenza di regolamento è in genere effettuata tramite il pagamento di contanti più che mediante la consegna fisica delle attività sottostanti.

Ciascun Comparto deve detenere in qualsiasi momento disponibilità liquide sufficienti per coprire i suoi obblighi finanziari insorgenti per effetto degli SFD utilizzati.

Gli investimenti in SFD potranno essere effettuati purché il rischio globale correlato agli SFD non ecceda il patrimonio netto totale dello stesso.

In tale contesto, con “rischio globale correlato agli SFD non ecceda il valore netto totale del portafoglio” si intende che il rischio globale correlato all’utilizzo di SFD non deve eccedere il 100% del Valore netto d’inventario e che il rischio globale di un Comparto non deve essere superiore, nel lungo periodo, al 200% del Valore Netto d’Inventario. Il rischio globale per il Comparto potrebbe essere aumentato del 10% sotto forma d’indebitamento temporaneo in modo tale che tale rischio globale non sarà mai superiore al 210% del Valore Netto d’Inventario.

L’esposizione al rischio è calcolata tenendo conto del valore corrente dell’attività sottostante, del rischio controparte, dell’andamento futuro del mercato e del tempo necessario per liquidare la posizione.

Le posizioni corte e lunghe su una medesima attività sottostante o su attività che presentano una correlazione storicamente importante, possono compensarsi.

L'esposizione di un Comparto alle attività sottostanti di cui agli SFD, insieme a eventuali investimenti diretti in tali attività, non potrà superare complessivamente i limiti d'investimento indicati nell'Appendice A del presente Prospetto. Tuttavia, nella misura in cui un Comparto investa in SFD che facciano riferimento a indici finanziari descritti successivamente nella sottosezione g), l'esposizione del Comparto alle attività sottostanti degli indici finanziari non deve essere combinata con alcun investimento diretto o indiretto del Comparto stesso in dette attività ai fini dei limiti indicati nell'Appendice A del presente Prospetto.

Qualora un Valore mobiliare o uno Strumento del mercato monetario comportino un prodotto derivato, quest'ultimo deve essere preso in considerazione nell'applicazione delle norme di diversificazione dei rischi, dei limiti di esposizione complessiva e dei requisiti del presente Prospetto in termini di informazioni applicabili agli SFD.

b) Derivati OTC

Un Comparto può investire in derivati OTC ivi compresi, a titolo non esaustivo, TRS o altri SFD aventi caratteristiche analoghe, in conformità alle condizioni riportate nella presente sezione e all'obiettivo e alla politica d'investimento del Comparto, esposti nell'Appendice C.

Le controparti di operazioni in derivati OTC devono essere istituti:

- autorizzati da un'autorità finanziaria;
- soggetti a vigilanza prudenziale;
- essere situati nello SEE o in un paese appartenente al G10 o avere almeno un rating investment grade. Considerati tali criteri, la forma legale delle controparti non sarà rilevante;
- specializzati nelle suddette operazioni; e
- conformi ai termini standard previsti dall'ISDA.

L'identità delle controparti sarà esposta nella Relazione annuale.

La Società di gestione si avvale di una procedura per valutare in modo accurato e indipendente il valore dei derivati OTC in conformità alle leggi e normative applicabili.

Nell'intento di limitare l'esposizione al rischio d'inadempienza della controparte di un derivato OTC, il Comparto può ricevere contanti o altre attività a titolo di garanzia collaterale, come ulteriormente specificato nella precedente sezione C.

Alla data del presente Prospetto informativo, nessun Comparto intende ricorrere a TRS (o altri SFD con caratteristiche simili). Nel caso in cui un Comparto intenda ricorrere a tali operazioni, il Prospetto informativo sarà aggiornato di conseguenza.

c) Limiti specifici relativi ai derivati di credito

Ciascun Comparto può effettuare operazioni su derivati di credito:

- le cui attività sottostanti corrispondano agli obiettivi e alla politica d'investimento del Comparto;

- liquidabili in qualsiasi momento al loro valore di stima;

- la cui valutazione, effettuata in maniera indipendente, sia affidabile e verificabile su base giornaliera;

- a titolo di copertura e non.

Se i derivati di credito sono conclusi per fini diversi dalla copertura, occorre rispettare le seguenti condizioni:

- i derivati di credito devono essere utilizzati nell'interesse esclusivo degli investitori, ipotizzando un rendimento interessante rispetto ai rischi assunti dalla Società e conformemente agli obiettivi d'investimento;

- le restrizioni agli investimenti di cui all'Appendice A si applicano all'emittente di CDS e al rischio debitore finale del derivato di credito (attività sottostante), salvo il caso in cui il derivato di credito sia basato su un indice;

- il Comparto deve fare in modo di garantire una copertura adeguata e permanente degli impegni correlati ai CDS, in modo da poter far fronte in qualsiasi momento alle domande di rimborso degli investitori.

Le strategie perseguite con i derivati di credito (che potranno essere combinate a seconda del caso) sono le seguenti:

- - investire rapidamente gli importi delle nuove sottoscrizioni in un fondo sul mercato del credito tramite la vendita di derivati di credito; in caso di previsione positiva sull'evoluzione degli spread, assumere un'esposizione creditizia (globale o target) tramite la vendita di derivati di credito;

- in caso di previsione negativa sull'evoluzione degli spread, proteggersi o assumere posizioni (globali o target) tramite l'acquisto di derivati di credito.

d) Limiti specifici relativi a swap su azioni e swap su indici

Ciascun Comparto può sottoscrivere swap su azioni e swap su indici del mercato, conformemente alle restrizioni d'investimento delineate nell'Appendice A):

- le cui attività sottostanti corrispondano agli obiettivi e alla politica d'investimento del Comparto;

- liquidabili in qualsiasi momento al loro valore di stima;

- la cui valutazione, effettuata in maniera indipendente, sia affidabile e verificabile su base giornaliera;

- a titolo di copertura e non.

Ogni indice è conforme alla classificazione "indice finanziario" ai sensi dell'articolo 9 del regolamento Granducale dell'8 febbraio 2008 relativo ad alcune definizioni della Legge sugli UCI e con la Circolare CSSF 14/592.

e) Conclusione di "Contratti per Differenza" ("CFD")

Ciascun Comparto ha facoltà di sottoscrivere CFD.

Laddove le operazioni su CFD sono effettuate per scopi che esulano dalla copertura del rischio, l'esposizione al rischio correlata a tali operazioni, unitamente al rischio globale correlato ad altri strumenti derivati non dovrà, in nessun momento, eccedere il Valore Netto d'Inventario del Comparto in questione.

Nello specifico, il CFD su valori mobiliari, su indici finanziari o swap deve essere utilizzato esclusivamente in conformità con la politica d'investimento seguita da ciascun Comparto. Ciascun Comparto garantirà una copertura adeguata e permanente dei propri impegni in relazione ai CFD allo scopo di poter far fronte alle richieste di rimborso da parte dei titolari di quote.

f) Interventi sui mercati valutari

Ciascun Comparto può concludere operazioni di derivati su valute (come cambio a termine, opzioni, future e swap) per fini di copertura o per l'assunzione di rischi di cambio nell'ambito della propria politica d'investimento, senza tuttavia scostarsi dai propri obiettivi d'investimento.

Inoltre, i Comparti che seguono un benchmark possono altresì acquistare o vendere contratti forward su valute nell'ambito di una gestione efficiente del proprio portafoglio al fine di mantenere la stessa esposizione su valute del benchmark di ciascun Comparto. Tali contratti forward su valute devono rientrare nei limiti del benchmark del Comparto in modo tale che un'esposizione in una valuta diversa da quella di riferimento del Comparto non sarà, in linea di principio, superiore rispetto alla quota di tale valuta presente nel benchmark. Il ricorso a tali contratti forward su valute deve essere fatto nell'interesse dei titolari di quote.

Inoltre, i Comparti che seguono un benchmark possono acquistare o vendere, contratti forward su valute allo scopo di proteggersi contro il rischio di oscillazioni del tasso di cambio allo scopo di acquisire investimenti futuri. Lo scopo di copertura di tali operazioni presuppone l'esistenza di un rapporto diretto tra loro e gli impegni futuri da coprire tenendo in considerazione il benchmark dei Comparti; di conseguenza, le operazioni effettuate in una valuta possono, in linea di principio, non eccedere la valutazione di tutti gli impegni futuri in tale valuta né eccedere il presunto periodo durante il quale tali impegni futuri saranno detenuti.

g) Derivati con riferimento agli indici finanziari

Ciascun Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati per replicare o acquisire un'esposizione a uno o più indici finanziari in conformità al suo obiettivo e alla sua politica d'investimento. Gli attivi sottostanti degli indici finanziari possono comprendere le attività idonee descritte nell'Appendice A del presente Prospetto e gli strumenti aventi una o più caratteristiche di tali attività, nonché tassi d'interesse, tassi di cambio o valute, altri indici finanziari e/o altre attività, quali materie prime o beni immobili.

Ai fini del presente Prospetto, un "indice finanziario" è un indice che soddisfa in ogni momento le seguenti condizioni: la composizione dell'indice è sufficientemente diversificata (ciascun componente di un indice finanziario può rappresentare fino al 20% dell'indice, fatta eccezione per un singolo componente che può rappresentare fino al 35% dell'indice laddove ciò fosse giustificato da condizioni di mercato eccezionali), l'indice rappresenta un benchmark adeguato per il mercato a cui si riferisce ed è pubblicato con modalità ritenute adeguate.

Quando un Comparto utilizza derivati su indici, la frequenza di revisione e ribilanciamento della composizione dell'indice sottostante di tali strumenti finanziari derivati varia a seconda dell'indice e potrebbe essere, in linea generale, settimanale, mensile, trimestrale o annuale. La frequenza di ribilanciamento non avrà alcun effetto in termini di costi nel contesto del conseguimento dell'obiettivo di investimento del relativo Comparto.

Le presenti condizioni sono precisate in maggiore dettaglio e integrate dai regolamenti e dalle linee guida emanate di volta in volta dalla CSSF.

Ulteriori informazioni in merito a tali indici sono disponibili su richiesta presso la Società di gestione.

(E) **Classificazione dei Comparti in conformità alla Circolare 11/512 (come modificata dalla Circolare 18/698 della CSSF) della CSSF sulla trasparenza del rischio**

DESCRIZIONE DEL COMPARTO	Metodologia di Determinazione dell'esposizione globale	
	Metodo basato sugli Impegni	Metodo basato sul VAR Assoluto
GP & G FUND - DINAMICO	SÌ	NO
GP & G FUND - MULTISTRATEGY	SÌ	NO
GP & G FUND - VALORE	SÌ	NO
GP & G FUND – PIANETA	SÌ	NO
GP & G FUND – OBBLIGAZIONARIO GLOBALE	SÌ	NO
GP & G FUND – OBIETTIVO AZIONARIO	SÌ	NO
GP & G FUND – OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE	SÌ	NO

APPENDICE C
DETTAGLI DI OGNI COMPARTO

Elenco dei Comparti:

GP & G Fund – Dinamico

GP & G Fund – Multistrategy

GP & G Fund – Valore

GP & G Fund - Pianeta

GP & G Fund – Obbligazionario Globale

GP & G Fund – Obiettivo Azionario

GP & G Fund – Obbligazionario Breve Termine

GP & G Fund – DINAMICO

Politica d'investimento

Il Comparto punta a generare un apprezzamento del capitale attraverso un'allocazione degli attivi dinamica e flessibile, con un'elevata tolleranza al rischio.

Il Comparto investe principalmente, in via diretta e/o indiretta tramite OICVM o OIC, in un portafoglio diversificato di azioni interamente liberate nei principali mercati di America settentrionale, Europa, Asia (incluso il Giappone) e dei mercati emergenti (come America Latina, Estremo Oriente, Medio Oriente, Europa orientale e Africa); investe altresì in obbligazioni a tasso fisso e con rating investment grade e valutate da un'agenzia di rating riconosciuta, emesse o garantite da società, enti sovrani, agenzie governative, organismi sovranazionali o altri emittenti in tutto il mondo, attraverso un approccio di investimento flessibile.

Gli strumenti azionari in cui il comparto può investire includono:

- Titoli azionari e correlati ad azioni (ossia valori mobiliari che forniscono la titolarità indiretta di un'azione o sfociano in un acquisto, come azioni privilegiate, certificati di deposito (American Depository Receipt, Global Depository Receipt), note di partecipazione, warrant o diritti di tipo simile);
- Subordinatamente alle condizioni indicate nella sezione 1.d) dell'Appendice A del presente Prospetto, fino al 5% del suo patrimonio netto in titoli oggetto di offerte pubbliche iniziali che saranno quotati sui principali segmenti di mercato europei e americani;
- Titoli azionari di fondi di investimento immobiliare chiusi idonei (REIT).

Ai fini dell'obiettivo d'investimento del Comparto, a scopo di diversificazione e/o di gestione efficiente del portafoglio, fino al 20% del patrimonio netto del Comparto può essere investito in quote o azioni di OIC che perseguono strategie alternative e/o può essere esposto ad asset class alternative tra cui, a titolo puramente esemplificativo, metalli preziosi o materie prime, tramite titoli idonei (quali materie prime negoziate in borsa (ETC) e/o effetti negoziati in borsa (ETN)).

Oltre ad attenersi ai criteri summenzionati, il Comparto potrà investire complessivamente fino al 5% del suo patrimonio netto in certificati idonei e warrant.

Il Gestore degli investimenti adeguerà il portafoglio del Comparto in base alle aspettative sulla direzione generale dei mercati azionari. Se il Gestore degli investimenti prevede mercati azionari forti, tenterà di essere quasi completamente investito in azioni. Se il Gestore degli investimenti prevede un indebolimento dei mercati azionari, tenterà di ribilanciare aggressivamente il portafoglio per preservare il capitale.

Per riequilibrare l'esposizione desiderata ai mercati azionari, il Gestore degli investimenti potrebbe ridurre l'allocazione degli attivi in azioni e aumentare quella nelle suddette obbligazioni a tasso fisso e variabile, nonché (fatto salvo il suddetto limite del 20%) in quote o azioni di OICR che seguono strategie alternative e/o l'esposizione a classi di azioni alternative.

Il Comparto potrebbe investire tra lo 0 e il 100% in altri OICVM o OIC, compresi gli ETF (Exchange Traded Funds, "**ETF**").

La massima esposizione valutaria non euro senza copertura non può superare il 70% delle attività nette del Comparto.

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Al fine di conseguire i suoi obiettivi di investimento, per finalità di tesoreria e/o in caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto potrà investire in mezzi equivalenti alla liquidità (per esempio, depositi bancari a termine, Strumenti del Mercato Monetario e/o fondi del mercato monetario) nel rispetto delle limitazioni agli investimenti previste nella presente integrazione e/o nell'Appendice A del Prospetto, a seconda dei casi. Il Comparto potrà anche detenere Attività liquide sussidiarie nel rispetto delle limitaizoni agli investimenti previste nell'Appendice A del Prospetto. In presenza di condizioni di mercato eccezionali, qualora il Gestore degli investimenti ritenga che sia nel miglior interesse dei titolari di quote del Comparto, temporaneamente e a scopo difensivo, il Comparto potrà detenere Attività liquide sussidiarie e investire in via principale in mezzi equivalenti alla liquidità.	
Utilizzo di derivati	In conformità ai poteri e restrizioni d'investimento riportati nell'appendice A e nell'Appendice B del Prospetto, il Comparto può fare ricorso a strumenti finanziari e derivati scambiati in borsa oppure OTC tra cui, a titolo non esaustivo, futures, opzioni, swap, contratti a termine senza vincoli di area geografica o valuta sottostanti, a fini di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di investimento, tutti utilizzabili per conseguire posizioni sia lunghe che corte. L'eventuale ricorso a derivati sarà coerente con gli obiettivi d'investimento e non comporterà l'allontanamento del Comparto dal suo profilo di rischio. In questo modo, il Comparto si conformerà alle restrizioni applicabili e, in particolare, alla Circolare 14/592 della CSSF.
Indice di riferimento	Il Comparto è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark.
Profilo dell'investitore tipo	Il Fondo prevede che l'investitore tipo del Comparto sia un investitore con un orizzonte d'investimento di medio termine, che conosce e accetta i rischi associati a questa tipologia di investimenti, come precisato nella sezione 5 "Rischi" del presente Prospetto. L'investitore tipo tenterà di investire una parte del suo portafoglio complessivo in un portafoglio diversificato con un'esposizione ad alto rischio ai principali mercati azionari mondiali che nel medio termine sembrano caratterizzate da prospettive di crescita maggiormente positive, oltre a obbligazioni a tasso fisso e variabile, quote o azioni di OIC che seguono strategie alternative e/o esposizione a classi di attività alternative quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, metalli preziosi o materie prime.
Regolamento sulla tassonomia e principale effetto negativo	Gli investimenti sottostanti al Comparto non tengono conto dei criteri della UE per le attività economiche ecosostenibili ai sensi del Regolamento (UE) 2020/852 (Tassonomia) relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (il "Regolamento sulla tassonomia").

	Il Comparto non prende in considerazione gli effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.	
Fattori di rischio	I seguenti fattori di rischio dovranno essere considerati in aggiunta a quelli definiti nella sezione "Rischi" di questo Prospetto: - I titoli a reddito fisso sono soggetti a rischio di credito, cioè all'incapacità dell'emittente di far fronte a pagamenti di capitale ed interessi sulle obbligazioni, e possono essere soggetti a volatilità dei prezzi a causa della sensibilità dei tassi di interesse. - Gli strumenti azionari sono generalmente considerati investimenti a rischio maggiore ed i rendimenti possono essere volatili. - I mercati dei derivati sono volatili e sia la possibilità di ottenere guadagni che il rischio di perdite sono maggiori rispetto agli investimenti in titoli o strumenti dei mercati monetari. - Inoltre, le obbligazioni a tasso variabile sono soggette ai rischi di mercato. - Mercati emergenti. - Materie prime (compresi gli ETC). - Warrant. - Investimenti in altri OIC e/o OICVM. - Certificati di deposito (ADR, GDR).	
Gestore degli Investimenti	Banca Passadore & C S.p.A.	
Valuta di Riferimento	EUR	
Data di lancio del Comparto	7 luglio 2008	
Periodo di sottoscrizione iniziale	Classe I Dal 14 aprile 2008 al 7 luglio 2008	Classe R Dal 14 aprile 2008 al 7 luglio 2008
Prezzo iniziale	EUR 100	
Classi di Quote • **Investitori istituzionali** • **Investitori al dettaglio**	Accumulo Classe I Classe P Classe R Classe Z	

Investimento iniziale minimo	Classe I: EUR 1.000.000 Classe P: EUR 750.000 Classe R: EUR 1.000 Classe Z: EUR 1.000		
Investimento minimo successivo	EUR 500		
Investimento minimo	Classe P: EUR 400.000		
Categorie	Per ogni Classe di Quote, vengono emesse le Quote di accumulo ("x")		
Commissione di sottoscrizione	Classe I: fino al 3% massimo Classe P: fino al 3% massimo Classe R: fino al 3% massimo Classe Z: fino all'1,25% massimo		
Commissione Globale e quota retrocessa al Gestore degli Investimenti	Commissione Globale Classe I: 0,80% Classe P: 0,90% Classe R: 1,60% Classe Z: 2,25%	Quota retrocessa al Gestore degli Investimenti Classe I: 0,80% Classe P: 0,80% Classe R: 0,80% Classe Z: 0,675%	Il livello massimo di commissioni di gestione applicabile al livello di UCITS e/o UCI in cui il Comparto investe non potrà superare il 2,00%
Commissione di performance (classi I, P, R e Z)	**Aliquota della commissione di performance**	**Meccanismo**	**Periodo della commissione di performance**
	10% annuo della sovraperformance del Comparto rispetto all'High Water Mark	"High Water Mark only"	Anno solare

GP & G Fund – MULTISTRATEGY

Politica di investimento

Il Comparto punta a generare un apprezzamento del capitale tramite un'asset allocation strategica, bilanciata e diversificata e con una tolleranza medio-alta al rischio.

Il Comparto mira a conseguire il proprio obiettivo investendo principalmente in un portafoglio diversificato di OICVM, OIC e/o ETF attivi e passivi, con un'esposizione alle azioni e alle obbligazioni globali, compresi i principali mercati di America settentrionale, Europa, Asia (incluso il Giappone) e dei mercati emergenti (come l'America Latina, l'Estremo Oriente, il Medio Oriente, l'Europa orientale e l'Africa). Il Comparto può investire tra lo 0 e il 100% in tali OICVM, OIC e/o ETF.

Il comparto può anche investire direttamente in obbligazioni a tasso fisso e variabile emesse o garantite da società, enti sovrani, agenzie governative, organismi sovranazionali o altri emittenti, nonché in titoli azionari interamente liberati, nei principali mercati di America settentrionale, Europa, Asia (incluso il Giappone) e dei mercati emergenti (come America Latina, Estremo Oriente, Medio Oriente, Europa orientale e Africa) senza alcuna limitazione predeterminata in termini di dimensioni di capitalizzazione, settore o valuta, a seconda del caso. Gli investimenti diretti in obbligazioni e/o azioni non possono superare il 50% del patrimonio netto del Comparto.

Gli strumenti obbligazionari in cui può investire il Comparto includono i seguenti:

- Obbligazioni emesse ai sensi della Norma 144A e/o del Regolamento S Securities statunitensi, a condizione che soddisfino le condizioni previste dal Regolamento granducale dell'8 febbraio 2008 relativo ad alcune definizioni della Legge sugli OIC e dalle Linee guida CESR 06-005 del gennaio 2006 Riquadro 1 e sezione 1.d), a seconda dei casi, dell'Appendice A del presente Prospetto. In particolare:
  - tali titoli non devono esporre il Comparto a perdite superiori all'importo pagato per essi o, nel caso in cui siano titoli parzialmente pagati, che deve ancora essere pagato per essi;
  - la loro liquidità non deve compromettere la capacità del Comparto di adempiere all'obbligo di rimborso delle azioni del Comparto su richiesta dei Titolari di quote;
  - devono essere presenti prezzi accurati, affidabili e regolari, ossia prezzi di mercato o prezzi resi disponibili da sistemi di valutazione indipendenti dagli emittenti;
  - devono essere disponibili sul mercato informazioni regolari, accurate e complete relative a tali titoli o, ove pertinente, al portafoglio di tali titoli;
  - devono essere negoziabili; e
  - il loro rischio deve essere adeguatamente rilevato nel processo di gestione del rischio del Comparto.

  "**Titoli conformi alla Norma 144A**" indica i titoli che si qualificano come Valori mobiliari idonei ai sensi della Legge sugli OIC, emessi ai sensi della Norma 144A, promulgata ai sensi del Securities Act statunitense del 1933, che vengono emessi con l'obbligo di registrazione presso la Securities and Exchange Commission statunitense.

  "**Titoli conformi al Regolamento S**" indica i titoli che si qualificano come Valori mobiliari idonei ai sensi della Legge sugli OIC e che vengono offerti al di fuori degli Stati Uniti senza dover adempiere l'obbligo di registrazione ai sensi del Securities Act statunitense del 1933.

- Obbligazioni con rating investment grade da parte di un'agenzia di rating riconosciuta;

- Obbligazioni con rating creditizio sub-investment grade, ma fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto in titoli di debito e titoli correlati al debito con rating B- e fino al 30% del suo patrimonio netto in titoli di debito e titoli correlati al debito con rango di pagamento subordinato. È consentito l'investimento diretto in obbligazioni Tier 2, tra cui, fino al 20% del patrimonio netto del Comparto, i CoCo Tier 2. Non è prevista l'esposizione a CoCo AT1.

  "**Il rating creditizio sub-investment grade**" è un rating inferiore a BBB- secondo Standard & Poor's, inferiore a Baa3 secondo Moody's o inferiore a BBB- secondo Fitch oppure un rating creditizio equivalente assegnato da un'agenzia di rating riconosciuta o un rating ritenuto equivalente dal Gestore degli investimenti.

- Obbligazioni senza rating (che non sono valutate da un'agenzia di rating) ma con emittente valutato da almeno un'agenzia di rating, fino al 10% del suo patrimonio netto.

Gli strumenti azionari in cui il comparto può investire includono:

- Titoli azionari e correlati ad azioni (ossia valori mobiliari che forniscono la titolarità indiretta di un'azione o sfociano in un acquisto, come azioni privilegiate, certificati di deposito (American Depository Receipt, Global Depository Receipt), note di partecipazione, warrant o diritti di tipo simile);
- Subordinatamente alle condizioni indicate nella sezione 1.d) dell'Appendice A del presente Prospetto, fino al 5% del suo patrimonio netto in titoli oggetto di offerte pubbliche iniziali che saranno quotati sui principali segmenti di mercato europei e americani;
- Titoli azionari di fondi di investimento immobiliare chiusi idonei (REIT).

Per finalità di diversificazione, fino al 10% del patrimonio netto del Comparto potrebbe essere investito in quote o azioni di OIC che seguono strategie alternative e/o essere esposto a classi di attività alternative quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, metalli preziosi o materie prime, attraverso titoli idonei (inclusi exchange traded commodities (ETC) e/o exchange traded notes (ETN)).

Oltre ad attenersi ai criteri summenzionati, il Comparto potrà investire complessivamente fino al 5% del suo patrimonio netto in certificati idonei e warrant, e fino al 10% del suo patrimonio netto, in via diretta o indiretta, in obbligazioni scambiabili e convertibili.

L'esposizione ai mercati azionari (acquisita anche tramite OICVM, OIC ed ETF) non può superare il 70% del patrimonio netto del Comparto.

L'esposizione ai mercati emergenti (acquisita anche tramite OICVM, OIC ed ETF) non può superare il 30% del patrimonio netto del Comparto.

L'esposizione massima non coperta alle valute diverse dall'euro non potrà superare il 50% del patrimonio netto del Comparto.

Non sono ammessi investimenti in titoli in sofferenza/insolventi (con rating CCC o inferiore).

Al fine di raggiungere l'obiettivo del Comparto, il Gestore degli Investimenti determinerà e, nel rispetto dei summenzionati limiti, potrà variare le allocazioni alle asset class sulla base dell'analisi delle condizioni e previsioni macroeconomiche e di mercato, prendendo in attenta considerazione rischi e potenziali rendimenti. Il processo punta ad accrescere la diversificazione strategica, incentrata sui fondamentali, attraverso un'allocazione tra le varie asset class concepita per essere piuttosto stabile e disciplinata al fine

di sfruttare la decorrelazione e la ricerca dell'apprezzamento del capitale a lungo termine. L'attività tattica o a breve termine sarà prevedibilmente marginale.

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Al fine di conseguire i suoi obiettivi di investimento, per finalità di tesoreria e/o in caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto potrà investire in mezzi equivalenti alla liquidità (per esempio, depositi bancari a termine, Strumenti del Mercato Monetario e/o fondi del mercato monetario) nel rispetto delle limitazioni agli investimenti previste nella presente integrazione e/o nell'Appendice A del Prospetto, a seconda dei casi. Il Comparto potrà anche detenere Attività liquide sussidiarie nel rispetto delle limitaizoni agli investimenti previste nell'Appendice A del Prospetto. In presenza di condizioni di mercato eccezionali, qualora il Gestore degli investimenti ritenga che sia nel miglior interesse dei titolari di quote del Comparto, temporaneamente e a scopo difensivo, il Comparto potrà detenere Attività liquide sussidiarie e investire in via principale in mezzi equivalenti alla liquidità.

Utilizzo di derivati	In conformità ai poteri e restrizioni d'investimento riportati nell'appendice A e nell'Appendice B del Prospetto, il Comparto può fare ricorso a strumenti finanziari e derivati scambiati in borsa oppure OTC tra cui, a titolo non esaustivo, futures, opzioni, swap, contratti a termine senza vincoli di area geografica o valuta sottostanti, a fini di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di investimento, tutti utilizzabili per conseguire posizioni sia lunghe che corte. L'eventuale ricorso a derivati sarà coerente con gli obiettivi d'investimento e non comporterà l'allontanamento del Comparto dal suo profilo di rischio. In questo modo, il Comparto si conformerà alle restrizioni applicabili e, in particolare, alla Circolare 14/592 della CSSF.
Indice di riferimento	Il Comparto è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark.
Profilo dell'investitore tipo	L'investitore tipo di questo Comparto è un investitore a medio termine che conosce ed accetta il rischio associato a questo tipo di investimento, come da sezione 5 "Rischi" del Prospetto. L'investitore tipo tenterà di investire una parte del suo portafoglio complessivo in un portafoglio gestito attraverso un'allocazione degli attivi bilanciata e diversificata con una tolleranza al rischio medio-alta.

Regolamento sulla tassonomia e principale effetto negativo	Gli investimenti sottostanti al Comparto non tengono conto dei criteri della UE per le attività economiche ecosostenibili ai sensi del Regolamento (UE) 2020/852 (Tassonomia) relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (il "Regolamento sulla tassonomia"). Il Comparto non prende in considerazione gli effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.
Fattori di rischio	I seguenti fattori di rischio dovranno essere considerati in aggiunta a quelli definiti nella sezione "Rischi" di questo Prospetto: - I titoli a reddito fisso sono soggetti a rischio di credito, cioè all'incapacità dell'emittente di far fronte a pagamenti di capitale ed interessi sulle obbligazioni, e possono essere soggetti a volatilità dei prezzi a causa della sensibilità dei tassi di interesse. - I titoli con rating inferiore a investment grade o senza rating presentano un rischio maggiore di perdita di capitale e interessi rispetto ai titoli di qualità migliore. - Gli strumenti azionari sono generalmente considerati investimenti a rischio maggiore ed i rendimenti possono essere volatili. - I mercati dei derivati sono volatili e sia la possibilità di ottenere guadagni che il rischio di perdite sono maggiori rispetto agli investimenti in titoli o strumenti dei mercati monetari. - Inoltre, le obbligazioni a tasso variabile sono soggette ai rischi di mercato. - Mercati emergenti - Titoli conformi alla Norma 144A e al Regolamento S. - Materie prime (compresi gli ETC). - Investimento in altri OICR e/o OICVM. - Warrant. - Titoli di capitale contingente (CoCo) (limitatamente ai CoCo Tier 2). - Certificati di deposito (ADR, GDR).
Gestore degli Investimenti	Banca Passadore & C S.p.A.

Valuta di Riferimento	EUR		
Data di lancio del Comparto	7 luglio 2008		
Periodo di sottoscrizione iniziale	Classe I Dal 14 aprile 2008 al 7 luglio 2008	Classe R Dal 14 aprile 2008 al 7 luglio 2008	
Prezzo iniziale	EUR 100		
Classi di Quote • **Investitori istituzionali** • **Investitori al dettaglio**	Accumulo Classe I Classe P Classe R Classe Z		
Investimento iniziale minimo	Classe I: EUR 1.000.000 Classe P: EUR 750.000 Classe R: EUR 1.000 Classe Z: EUR 1.000		
Investimento minimo successivo	EUR 500		
Investimento minimo	Classe P: EUR 400.000		
Categorie	Per ogni Classe di Quote, vengono emesse le Quote di accumulo ("x")		
Commissione di sottoscrizione	Classe I: fino al 3% massimo Classe P: fino al 3% massimo Classe R: fino al 3% massimo Classe Z: fino all'1,25% massimo		
Commissione Globale e Quota della stessa retrocessa al Gestore degli Investimenti	Commissione Globale Classe I: 0,65% Classe P: 0,75% Classe R: 1,	Quota retrocessa al Gestore degli Investimenti Classe I: 0,65% Classe P: 0,65% Classe R: 0,60%	Il livello massimo di commissioni di gestione applicabile al livello di UCITS e/o UCI in cui il Comparto investe non potrà superare il 2,00%

	20% Classe Z: 1,75%	Classe Z: 0,525%	
Commissione di performance (classi I, P, R e Z)	**Aliquota della commissione di performance**	**Meccanismo**	**Periodo della commissione di performance**
	10% annuo della sovraperformance del Comparto rispetto all'High Water Mark	"High Water Mark only"	Anno civile

GP & G Fund – VALORE

Politica di investimento

Il comparto cerca di ottenere un rendimento annuale positivo con una tolleranza media al rischio.

Il Comparto investe principalmente, in via diretta e/o indiretta tramite OICVM o OIC, in un portafoglio diversificato di azioni interamente liberate nei principali mercati di America settentrionale, Europa, Asia (incluso il Giappone) e dei mercati emergenti (come America Latina, Estremo Oriente, Medio Oriente, Europa orientale e Africa); investe altresì in obbligazioni a tasso fisso e variabile emesse o garantite da società, enti sovrani, agenzie governative, organismi sovranazionali o altri emittenti in tutto il mondo, attraverso un approccio d'investimento flessibile.

Gli strumenti obbligazionari in cui può investire il Comparto includono i seguenti:

- Obbligazioni emesse quali Titoli conformi alla Norma 144A e/o al Regolamento S statunitensi, a condizione che soddisfino le condizioni previste dal Regolamento granducale dell'8 febbraio 2008 relativo ad alcune definizioni della Legge sugli OIC e dalle Linee guida CESR 06-005 del gennaio 2006 Riquadro 1 e sezione 1.d), a seconda dei casi, dell'Appendice A del presente Prospetto. In particolare:
  - tali titoli non devono esporre il Comparto a perdite superiori all'importo pagato per essi o, nel caso in cui siano titoli parzialmente pagati, che deve ancora essere pagato per essi;
  - la loro liquidità non deve compromettere la capacità del Comparto di adempiere all'obbligo di rimborso delle azioni del Comparto su richiesta dei Titolari di quote;
  - devono essere presenti prezzi accurati, affidabili e regolari, ossia prezzi di mercato o prezzi resi disponibili da sistemi di valutazione indipendenti dagli emittenti;
  - devono essere disponibili sul mercato informazioni regolari, accurate e complete relative a tali titoli o, ove pertinente, al portafoglio di tali titoli;
  - devono essere negoziabili; e
  - il loro rischio deve essere adeguatamente rilevato nel processo di gestione del rischio del Comparto.

  "**Titoli conformi alla Norma 144A**" indica i titoli che si qualificano come Valori mobiliari idonei ai sensi della Legge sugli OIC, emessi ai sensi della Norma 144A, promulgata ai sensi del Securities Act statunitense del 1933, che vengono emessi con l'obbligo di registrazione presso la Securities and Exchange Commission statunitense.

  "**Titoli conformi al Regolamento S**" indica i titoli che si qualificano come Valori mobiliari idonei ai sensi della Legge sugli OIC e che vengono offerti al di fuori degli Stati Uniti senza dover adempiere l'obbligo di registrazione ai sensi del Securities Act statunitense del 1933.

- Obbligazioni con rating investment grade da parte di un'agenzia di rating riconosciuta;
- Obbligazioni con rating creditizio sub-investment grade, ma fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto in titoli di debito e titoli correlati al debito con rating B- e fino al 30% del suo patrimonio netto in titoli di debito e titoli correlati al debito con rango di pagamento subordinato. È consentito l'investimento diretto in obbligazioni Tier 2, tra cui, fino al 20% del patrimonio netto del Comparto, i CoCo Tier 2. L'esposizione ai CoCo AT1 è prevista solo attraverso investimenti in altri fondi;

"**Il rating creditizio sub-investment grade**" è un rating inferiore a BBB- secondo Standard & Poor's, inferiore a Baa3 secondo Moody's o inferiore a BBB- secondo Fitch oppure un rating

creditizio equivalente assegnato da un'agenzia di rating riconosciuta o un rating ritenuto equivalente dal Gestore degli investimenti.

- Obbligazioni senza rating (che non sono valutate da un'agenzia di rating) ma con emittente valutato da almeno un'agenzia di rating, fino al 10% del suo patrimonio netto;
- Esposizione indiretta attraverso l'OICVM ad ABS e MBS, fino al 20% del suo patrimonio netto.

Oltre ai criteri sopra descritti, fino al 10% del patrimonio netto del Comparto potrà essere esposto, in via diretta o indiretta, a obbligazioni scambiabili e convertibili.

Gli strumenti azionari in cui il Comparto può investire includono:

- Titoli azionari e correlati ad azioni (ossia valori mobiliari che forniscono la titolarità indiretta di un'azione o sfociano in un acquisto, come azioni privilegiate, certificati di deposito (American Depository Receipt, Global Depository Receipt), note di partecipazione, warrant o diritti di tipo simile);
- Subordinatamente alle condizioni indicate nella sezione 1.d) dell'Appendice A del presente Prospetto, fino al 5% del suo patrimonio netto in titoli oggetto di offerte pubbliche iniziali che saranno quotati sui principali segmenti di mercato europei e americani;
- Titoli azionari di fondi di investimento immobiliare chiusi idonei (REIT)

Ai fini dell'obiettivo d'investimento del comparto, a scopo di diversificazione e/o per un'efficiente gestione patrimoniale, fino al 20% del patrimonio netto del Comparto potrebbe essere investito in quote o azioni di OIC che seguono strategie alternative e/o essere esposto a classi di attività alternative quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, metalli preziosi o materie prime, attraverso titoli idonei (inclusi ETC e/o ETN).

Oltre ad attenersi ai criteri summenzionati, il Comparto potrà investire complessivamente fino al 5% del suo patrimonio netto in certificati idonei e warrant.

L'esposizione ai mercati azionari (ivi compreso attraverso OICVM, OIC ed ETF) non potrà in alcun caso superare il 30% del patrimonio netto del Comparto.

Il Comparto potrà investire tra lo 0 e il 100% in OICVM, OIC ed ETF.

L'esposizione massima non coperta alle valute diverse dall'euro non potrà superare il 30% del patrimonio netto del Comparto.

Non sono ammessi investimenti in titoli in sofferenza/inadempienti (con rating CCC o inferiore).

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Al fine di conseguire i suoi obiettivi di investimento, per finalità di tesoreria e/o in caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto potrà investire in mezzi equivalenti alla liquidità (per esempio, depositi bancari a termine, Strumenti del Mercato Monetario e/o fondi del mercato monetario) nel rispetto delle limitazioni agli investimenti previste nella presente integrazione e/o nell'Appendice A del Prospetto, a seconda dei casi. Il Comparto potrà anche detenere Attività liquide sussidiarie nel rispetto delle limitaizoni agli investimenti previste nell'Appendice A del Prospetto. In presenza di condizioni di mercato eccezionali, qualora il Gestore degli investimenti ritenga che sia nel miglior interesse dei titolari

di quote del Comparto, temporaneamente e a scopo difensivo, il Comparto potrà detenere Attività liquide sussidiarie e investire in via principale in mezzi equivalenti alla liquidità.	
Utilizzo di derivati	In conformità ai poteri e restrizioni d'investimento riportati nell'appendice A e nell'Appendice B del Prospetto, il Comparto può fare ricorso a strumenti finanziari e derivati scambiati in borsa oppure OTC tra cui, a titolo non esaustivo, futures, opzioni, swap, contratti a termine senza vincoli di area geografica o valuta sottostanti, a fini di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di investimento, tutti utilizzabili per conseguire posizioni sia lunghe che corte. L'eventuale ricorso a derivati sarà coerente con gli obiettivi d'investimento e non comporterà l'allontanamento del Comparto dal suo profilo di rischio. In questo modo, il Comparto si conformerà alle restrizioni applicabili e, in particolare, alla Circolare 14/592 della CSSF.
Indice di riferimento	Il Comparto è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark.
Profilo dell'investitore tipo	Il Fondo prevede che un investitore tipo nel Comparto sia un investitore a medio termine che conosce ed accetta i rischi associati a questo tipo di investimento, come definito alla sezione 5 "Rischi" del presente Prospetto. L'investitore tipo tenterà di investire una parte del suo portafoglio complessivo in un portafoglio diversificato con un'esposizione alle obbligazioni a tasso fisso e variabile e ai principali mercati azionari mondiali che nel medio termine sembrano caratterizzate da prospettive di crescita maggiormente positive.
Regolamento sulla tassonomia e principale effetto negativo	Gli investimenti sottostanti al Comparto non tengono conto dei criteri della UE per le attività economiche ecosostenibili ai sensi del Regolamento (UE) 2020/852 (Tassonomia) relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (il "Regolamento sulla tassonomia"). Il Comparto non prende in considerazione gli effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

Fattori di rischio	I seguenti fattori di rischio dovranno essere considerati in aggiunta a quelli definiti nella sezione "Rischi" di questo Prospetto: - I titoli a reddito fisso sono soggetti a rischio di credito, cioè all'incapacità dell'emittente di far fronte a pagamenti di capitale ed interessi sulle obbligazioni, e possono essere soggetti a volatilità dei prezzi a causa della sensibilità dei tassi di interesse. - I titoli con rating inferiore a investment grade o senza rating presentano un rischio maggiore di perdita di capitale e interessi rispetto ai titoli di qualità migliore. - Titoli conformi alla Norma 144A e al Regolamento S. - Gli strumenti azionari sono generalmente considerati investimenti a rischio maggiore ed i rendimenti possono essere volatili. - I mercati dei derivati sono volatili e sia la possibilità di ottenere guadagni che il rischio di perdite sono maggiori rispetto agli investimenti in titoli o strumenti dei mercati monetari. - Inoltre, le obbligazioni a tasso variabile sono soggette ai rischi di mercato. - Mercati emergenti. - Materie prime (compresi gli ETC). - Investimento in altri OICR e/o OICVM. - Warrant. - Titoli Contingent Capital (CoCo). - Certificati di deposito (ADR, GDR).	
Gestore degli Investimenti	Banca Passadore & C S.p.A.	
Valuta di Riferimento	EUR	
Data di lancio del Comparto	7 luglio 2008	
Periodo di sottoscrizione iniziale	Classe I Dal 14 aprile 2008 al 7 luglio 2008	Classe R Dal 14 aprile 2008 al 7 luglio 2008
Prezzo iniziale	EUR 100	

Classi di Quote • **Investitori istituzionali** • **Investitori al dettaglio**	Accumulo Classe I Classe P Classe R Classe Z		
Investimento iniziale minimo	Classe I: EUR 1.000.000 Classe P: EUR 750.000 Classe R: EUR 1.000 Classe Z: EUR 1.000		
Investimento minimo successivo	EUR 500		
Investimento minimo	Classe P: EUR 400.000		
Categorie	Per ogni Classe di Quote, vengono emesse le Quote di accumulo ("x")		
Commissione di sottoscrizione	Classe I: fino al 3% massimo Classe P: fino al 3% massimo Classe R: fino al 3% massimo Classe Z: fino all'1,25% massimo		
Commissione Globale e quota della stessa retrocessa al Gestore degli Investimenti	Commissione Globale Classe I: 0,50% Classe P: 0,60% Classe R: 1,00% Classe Z: 1,50%	Quota retrocessa al Gestore degli Investimenti Classe I: 0,50% Class P: 0,50% Classe R: 0,50% Classe Z: 0,45%	Il livello massimo di commissioni di gestione applicabile al livello di UCITS e/o UCI in cui il Comparto investe non potrà superare il 2,00%

Commissione di performance (classi I, P, R e Z)	**Aliquota della commissione di performance**	**Meccanismo**	**Periodo della commissione di performance**
	10% annuo della sovraperformance del Comparto rispetto all'High Water Mark	"High Water Mark only"	Anno civile

GP & G Fund –PIANETA

Politica d'investimento

Il Comparto mira a generare un apprezzamento del capitale tramite un'allocazione progressiva e sostenibile caratterizzata da un'elevata tolleranza al rischio.

Il Comparto investe principalmente, in via diretta e/o indiretta tramite OICVM o OIC, in un portafoglio diversificato di azioni interamente liberate e strumenti correlati ad azioni nei principali mercati di America settentrionale, Europa, Asia (incluso il Giappone) e dei mercati emergenti (come America Latina, Estremo Oriente, Medio Oriente, Europa orientale e Africa); investe altresì in obbligazioni a tasso fisso e variabile emesse o garantite da società, enti sovrani, agenzie governative, organismi sovranazionali o altri emittenti in tutto il mondo, attraverso un approccio d'investimento flessibile e progressivo.

Il Comparto può investire tra lo 0% e il 100% in OICVM, OIC e/o ETF.

L'esposizione ai mercati emergenti può essere acquisita esclusivamente tramite OICVM, OIC ed ETF e non può superare il 30% del patrimonio netto del Comparto.

Periodo d'investimento iniziale

All'inizio del Periodo d'investimento iniziale e dopo un periodo di collocamento di 45 giorni, si prevede che il Comparto investirà circa il 20% del proprio patrimonio netto in OICVM, OIC ed ETF che offrono esposizione ad azioni globali e circa l'80% del patrimonio netto in obbligazioni a tasso fisso e variabile emesse principalmente da emittenti del settore pubblico, sovrani e societari, OICVM a reddito fisso, OIC ed ETF.

L'esposizione azionaria del Comparto tramite OICVM, OIC ed ETF aumenterà gradualmente su base trimestrale durante il Periodo d'investimento iniziale. Si prevede che, al termine del Periodo di investimento iniziale (3 anni dopo la Data di lancio del Comparto), l'esposizione azionaria raggiunga una percentuale compresa tra il 70% e il 100% del patrimonio netto del Comparto.

Periodo d'investimento

L'esposizione azionaria sarà compresa tra il 70% e il 100% del patrimonio netto del Comparto. Sebbene il Comparto continuerà a investire in OICVM, OIC ed ETF che offrono esposizione ad azioni globali, durante il Periodo d'investimento il Comparto può anche investire direttamente in azioni. Il Gestore degli investimenti adeguerà il portafoglio del Comparto in base alle aspettative sulla direzione generale dei mercati azionari. Se il Gestore degli investimenti prevede mercati azionari forti, tenterà di essere quasi completamente investito in azioni. Se il Gestore degli Investimenti prevede un indebolimento dei mercati azionari, tenterà di ribilanciare il portafoglio per ridurre al minimo l'esposizione azionaria.

Al fine di ribilanciare l'esposizione desiderata ai mercati azionari, il Gestore degli investimenti può ridurre l'allocazione alle azioni e incrementare le obbligazioni a tasso fisso e variabile emesse principalmente da emittenti del settore pubblico, sovrani e societari, OICVM a reddito fisso, OIC ed ETF e Strumenti del Mercato Monetario. In ogni caso l'esposizione a obbligazioni a tasso fisso e variabile, a ETF, OICR e OICVM a reddito fisso, nonché a Strumenti del mercato monetario non supererà mai il 30% del patrimonio netto del Comparto.

Restrizioni agli investimenti

- L'esposizione massima non coperta alle valute diverse dall'euro non potrà superare il 70% del patrimonio netto del Comparto.
- Il Comparto non investirà direttamente in prodotti ABS/MBS.

Gli strumenti obbligazionari in cui può investire il Comparto includono i seguenti:

- Obbligazioni con rating investment grade da parte di un'agenzia di rating riconosciuta;
- Obbligazioni con rating creditizio sub-investment grade, ma fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto in titoli di debito e titoli correlati al debito con rating B- e fino al 30% del suo patrimonio netto in titoli di debito e titoli correlati al debito con rango di pagamento subordinato. È consentito l'investimento diretto in obbligazioni Tier 2, tra cui, fino al 20% del patrimonio netto del Comparto, i CoCo Tier 2. Non è prevista l'esposizione a CoCo AT1;

"**Il rating creditizio sub-investment grade**" è un rating inferiore a BBB- secondo Standard & Poor's, inferiore a Baa3 secondo Moody's o inferiore a BBB- secondo Fitch oppure un rating creditizio equivalente assegnato da un'agenzia di rating riconosciuta o un rating ritenuto equivalente dal Gestore degli investimenti.

- Obbligazioni senza rating (che non sono valutate da un'agenzia di rating) ma con emittente valutato da almeno un'agenzia di rating, fino al 10% del suo patrimonio netto;

Gli strumenti azionari in cui il Comparto può investire includono:

- Titoli azionari e correlati ad azioni (ossia valori mobiliari che forniscono la titolarità indiretta di un'azione o sfociano in un acquisto, come azioni privilegiate, certificati di deposito (American Depository Receipt, Global Depository Receipt), note di partecipazione, warrant o diritti di tipo simile);
- Subordinatamente alle condizioni indicate nella sezione 1.d) dell'Appendice A del presente Prospetto, fino al 5% del suo patrimonio netto in titoli oggetto di offerte pubbliche iniziali che saranno quotati sui principali segmenti di mercato europei e americani;
- Titoli azionari di fondi di investimento immobiliare chiusi idonei (REIT).

Ai fini dell'obiettivo d'investimento del Comparto, a scopo di diversificazione e/o di gestione efficiente del portafoglio, fino al 10% del patrimonio netto del Comparto può essere investito in quote o azioni di OIC che perseguono strategie alternative e/o può essere esposto ad asset class alternative tra cui, a titolo puramente esemplificativo, metalli preziosi o materie prime, tramite titoli idonei (quali materie prime negoziate in borsa (ETC) e/o effetti negoziati in borsa (ETN)).

Oltre ad attenersi ai criteri summenzionati, il Comparto potrà investire complessivamente fino al 5% del suo patrimonio netto in certificati idonei warrant, e fino al 10% del suo patrimonio netto, in via diretta o indiretta, in obbligazioni scambiabili e convertibili.

Non sono ammessi investimenti in titoli in sofferenza/inadempienti (con rating CCC o inferiore).

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Al fine di conseguire i suoi obiettivi di investimento, per finalità di tesoreria e/o in caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto potrà investire in mezzi equivalenti alla liquidità (per esempio, depositi bancari a termine, Strumenti del Mercato Monetario e/o fondi del mercato monetario) nel rispetto delle limitazioni agli investimenti previste nella presente integrazione e/o nell'Appendice A del Prospetto, a seconda dei casi. Il Comparto potrà anche detenere Attività liquide sussidiarie nel rispetto delle limitaizoni agli investimenti previste nell'Appendice A del Prospetto. In presenza di condizioni di mercato eccezionali, qualora il Gestore degli investimenti ritenga che sia nel miglior interesse degli Azionisti, temporaneamente e a scopo difensivo, il Comparto potrà detenere Attività liquide sussidiarie e investire in mezzi equivalenti alla liquidità in via principale.

SFDR

A partire dal suo lancio, il Comparto promuove le caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 dell'SFDR, come ulteriormente spiegato nell'Allegato D.

Uso di derivati	In conformità ai poteri e restrizioni d'investimento riportati alle Appendici A e B del Prospetto informativo, il Comparto può fare ricorso a strumenti finanziari e derivati scambiati in borsa oppure OTC (tra cui, a titolo non esaustivo, futures, opzioni, swap, contratti a termine senza vincoli di area geografica o valuta sottostanti), a fini di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e d'investimento, tutti utilizzabili per conseguire posizioni sia lunghe che corte. L'eventuale ricorso a derivati sarà coerente con gli obiettivi d'investimento e non comporterà l'allontanamento del Comparto dal suo profilo di rischio. In questo modo, il Comparto si conformerà alle restrizioni applicabili e, in particolare, alla Circolare 14/592 della CSSF.
Benchmark	Il Comparto è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.
Profilo dell'investitore tipo	Il Fondo prevede che l'investitore tipo del Comparto sia un investitore con un orizzonte d'investimento di medio-lungo termine, che conosce e accetta i rischi associati a questa tipologia di investimenti, come precisato nella Sezione 5. "Rischi" del presente Prospetto informativo. L'investitore tipo mirerà a investire una parte del suo portafoglio complessivo in un portafoglio diversificato con un'esposizione alle azioni globali in graduale aumento.
Fattori di rischio	I seguenti fattori di rischio devono essere considerati in aggiunta a quelli riportati nella sezione "Rischi" del presente Prospetto informativo: - Gli strumenti azionari sono generalmente considerati investimenti a rischio elevato e i rendimenti possono essere volatili.

	- I titoli a reddito fisso sono soggetti al rischio di credito, che è l'incapacità dell'emittente di soddisfare i pagamenti di capitale e interessi sulle obbligazioni, oltre che alla volatilità dei prezzi dovuta alla sensibilità ai tassi di interesse. - I titoli con rating inferiore a investment grade o senza rating presentano un rischio maggiore di perdita di capitale e interessi rispetto ai titoli di qualità migliore. - Le obbligazioni a tasso variabile sono soggette, inoltre, ai rischi di mercato. - Titoli conformi alla Norma 144A e al Regolamento S. - I mercati dei derivati sono volatili; sia l'opportunità di conseguire guadagni che il rischio di subire perdite sono maggiori rispetto agli investimenti in titoli o strumenti del mercato monetario. - Mercati emergenti. - Finanza sostenibile. - Materie prime (compresi gli ETC). - Warrant. - Investimento in altri OICR e/o OICVM. - Titoli di capitale contingente (CoCo) (limitatamente ai CoCo Tier 2). - Certificati di deposito (ADR, GDR).			
Gestore degli investimenti	Banca Passadore & C S.p.A.			
Valuta di riferimento	EUR			
Data di lancio del Comparto	17º Dicembre 2021			
Periodo di sottoscrizione iniziale	Classe I	Classe P	Classe R	Classe Z
	Dal 1º novembre 2021 al 15 dicembre 2021 fino alle ore 14.00, ora di Lussemburgo	Non disponibile fino all'inizio del Periodo di investimento.	Dal 1º novembre 2021 al 15 dicembre 2021 fino alle ore 14.00, ora di Lussemburgo	Non disponibile fino all'inizio del Periodo di investimento.

	Le Quote possono essere emesse dopo il Periodo di sottoscrizione iniziale fino al termine del Periodo d'investimento iniziale e l'inizio del Periodo d'investimento.	N/A	Non saranno emesse altre Quote dopo il Periodo di sottoscrizione iniziale fino al termine del Periodo d'investimento iniziale e l'inizio del Periodo d'investimento.	N/A
Periodo d'investimento iniziale	Dal 17 dicembre 2021 al 17 dicembre 2024			
Periodo d'investimento	A partire dal 18 dicembre 2024			
Prezzo iniziale	EUR 100			
Classi di Quote • **Investitori Istituzionali** • **Investitori retail**	Capitalizzazione Classe I Classe P Classe R Classe Z			
Investimento minimo iniziale	Classe I: EUR 1.000.000 Classe P: EUR 750.000 Classe R: EUR 1.000 Classe Z: EUR 1.000			
Investimento successivo minimo (dall'inizio del Periodo d'investimento)	EUR 500			
Investimento minimo	Classe P: EUR 400.000			
Categorie	Per ciascuna Classe di Quote, vengono emesse Quote a capitalizzazione ("x")			

Commissione di sottoscrizione	Classe I: fino al 3% massimo Classe P: fino al 3% massimo Classe R: fino al 3% massimo Classe Z: fino all'1,25% massimo Durante il Periodo di sottoscrizione iniziale non si applica la Commissione di sottoscrizione di cui alla sezione 22.1 del presente Prospetto informativo.		
Commissione globale e parte pagabile al Gestore degli investimenti della Commissioni globale	Commissione globale **Primo anno del Periodo d'investimento iniziale** Classe I: 0,50% Classe R: 0,55% **Secondo anno del Periodo d'investimento iniziale** Classe I: 0,60% Classe R: 0,80% **Terzo anno del Periodo d'investimento iniziale** Classe I: 0,70% Classe R: 1,05% **A partire dal Periodo d'investimento** Classe I: 0,90% Classe P: 1,00% Classe R: 1,75% Classe Z: 2,40%	Quota pagabile al Gestore degli investimenti **Primo anno del Periodo d'investimento iniziale** Classe I: 0,50% Classe R: 0,275% **Secondo anno del Periodo d'investimento iniziale** Classe I: 0,60% Classe R: 0,40% **Terzo anno del Periodo d'investimento iniziale** Classe I: 0,70% Classe R: 0,525% **A partire dal Periodo d'investimento** Classe I: 0,90%	Il livello massimo delle commissioni di gestione che potranno essere addebitate a livello degli OICVM e/o OIC in cui il Comparto investe non potrà superare il 2,00%

		Classe P: 0,90% Classe R: 0,875% Classe Z: 0,72%	
Commissione di collocamento (solo Classe R)	Fino al 2,10% massimo La Commissione di collocamento sarà calcolata il primo Giorno di valutazione e fungerà da compenso per l'attività di distribuzione iniziale della Classe R. La Commissione di collocamento viene corrisposta una volta nel Giorno di valutazione iniziale e ammortizzata per tutta la durata della Classe R fino alla fine del Periodo d'investimento iniziale.		
Commissione anti-diluizione (solo Classe R)	Una Commissione anti-diluizione massima del 2,10% dell'importo di rimborso lordo può essere addebitata agli investitori che chiedono il rimborso delle proprie quote di Classe R prima della fine del Periodo d'investimento iniziale. La Commissione anti-diluizione è applicata per proteggere i detentori di quote della Classe R dagli effetti di diluizione, tenendo conto del principio di parità di trattamento dei titolari di quote. In effetti, gli investitori che richiedono il rimborso di quote della Classe R prima della fine del Periodo d'investimento iniziale lascerebbero la parte della Commissione di collocamento pagata per la Classe R non ancora completamente ammortizzata; di conseguenza, il valore patrimoniale netto dei titolari di quote della Classe R viene penalizzato prima della fine del Periodo d'investimento iniziale. Poiché la Commissione di collocamento viene ammortizzata in tre anni, la Commissione anti-diluizione massima addebitata per proteggere le attività della Classe R dagli effetti di diluizione causati da tale fattore è ridotta nel tempo come segue: − 2,10% per il primo trimestre del primo anno del Periodo d'investimento iniziale − 1,925% per il secondo trimestre del primo anno del Periodo d'investimento iniziale − 1,75% per il terzo trimestre del primo anno del Periodo d'investimento iniziale − 1,575% per il quarto trimestre del primo anno del Periodo d'investimento iniziale − 1,4% per il primo trimestre del secondo anno del Periodo d'investimento iniziale − 1,225% per il secondo trimestre del secondo anno del Periodo d'investimento iniziale − 1,05% per il terzo trimestre del secondo anno del Periodo d'investimento iniziale		

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">− 0,875% per il quarto trimestre del secondo anno del Periodo d'investimento iniziale
− 0,7% per il primo trimestre del terzo anno del Periodo d'investimento iniziale
− 0,525% per il secondo trimestre del terzo anno del Periodo d'investimento iniziale
− 0,35% per il terzo trimestre del terzo anno del Periodo d'investimento iniziale
− 0,175% per il quarto trimestre del terzo anno del Periodo d'investimento iniziale
− 0% a partire dal Periodo d'investimento
Durante il Periodo d'investimento iniziale, non si applica la Commissione di rimborso di cui alla sezione 22.2 del presente Prospetto informativo.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Commissione di performance (classi I, P, R e Z) – A partire dal Periodo di investimento</td><td>Aliquota della commissione di performance</td><td>Meccanismo</td><td>Periodo della commissione di performance</td></tr>
<tr><td>10% annuo della sovraperformance del Comparto rispetto all'High Water Mark</td><td>"High Water Mark only"</td><td>Anno civile</td></tr>
<tr><td>Conversione in o da un altro Comparto o in o da un'altra Classe</td><td colspan="3">Non autorizzato fino al termine del Periodo d'investimento iniziale</td></tr>
</table>

GP & G Fund – OBBLIGAZIONARIO GLOBALE

Politica d'investimento

Il Comparto punta a generare un apprezzamento del capitale tramite un'allocazione attiva e flessibile degli asset con una tolleranza media al rischio.

Il Comparto può investire tra lo 0 e il 100% in OICVM, OIC e/o ETF.

Il Comparto investe in titoli obbligazionari e in titoli correlati al debito di qualsiasi tipo, quali obbligazioni non garantite, note e convertibili, con tassi di reddito fissi o variabili (legati all'inflazione o ad altri indici) e strumenti del mercato monetario, emessi da società, emittenti sovrani, agenzie governative, emittenti sovranazionali o di altro tipo, anche ai sensi della Norma 144A° e/o del Regolamento S, a condizione che tali titoli soddisfino le condizioni previste dal Regolamento granducale dell'8 febbraio 2008 relativo ad alcune definizioni della Legge sugli OIC e dalle Linee guida CESR 06-005 del gennaio 2006 Riquadro 1 e sezione 1.d), a seconda dei casi, dell'Appendice A del presente Prospetto informativo. In particolare:

- tali titoli non devono esporre il Comparto a perdite superiori all'importo pagato per essi o, nel caso in cui siano titoli parzialmente pagati, che deve ancora essere pagato per essi;
- la loro liquidità non deve compromettere la capacità del Comparto di adempiere all'obbligo di rimborso delle azioni del Comparto su richiesta dei Titolari di quote;
- devono essere presenti prezzi accurati, affidabili e regolari, ossia prezzi di mercato o prezzi resi disponibili da sistemi di valutazione indipendenti dagli emittenti;
- devono essere disponibili sul mercato informazioni regolari, accurate e complete relative a tali titoli o, ove pertinente, al portafoglio di tali titoli;
- devono essere negoziabili; e
- il loro rischio deve essere adeguatamente rilevato nel processo di gestione del rischio del Comparto.

"**Titoli conformi alla Norma 144A°**" indica i titoli che si qualificano come Valori mobiliari idonei ai sensi della Legge sugli OIC, emessi ai sensi della Norma 144A°, promulgata ai sensi del Securities Act statunitense del 1933, che vengono emessi con l'obbligo di registrazione presso la Securities and Exchange Commission statunitense.

"**Titoli conformi al Regolamento S**" indica i titoli che si qualificano come Valori mobiliari idonei ai sensi della Legge sugli OIC e che vengono offerti al di fuori degli Stati Uniti senza dover adempiere l'obbligo di registrazione ai sensi del Securities Act statunitense del 1933.

Oltre all'investimento diretto in titoli obbligazionari e in titoli correlati al debito, il Comparto può acquisire esposizione a titoli obbligazionari e titoli correlati al debito indirettamente attraverso OICVM o OIC e/o investimenti in strumenti finanziari derivati, come indicato di seguito.

Non vi sono restrizioni geografiche o di valuta, ma un massimo del 30% del patrimonio netto del Comparto può essere investito in titoli obbligazionari e in titoli correlati al debito di emittenti dei mercati emergenti e/o indirettamente in OICVM o OICR esposti ai mercati emergenti e almeno il 40% del patrimonio netto del Comparto deve essere denominato in euro.

Il Comparto può investire in titoli con rating Investment Grade o in titoli obbligazionari e titoli correlati al debito con un rating di credito Sub-Investment Grade (esclusi gli investimenti con rating inferiore a B-) che siano stati classificati come tali da almeno un'agenzia di rating. In particolare il Comparto può investire un massimo del 10% del suo patrimonio netto in titoli obbligazionari e titoli correlati al debito con rating B- e fino al 30% in titoli obbligazionari e titoli correlati al debito con rango di pagamento subordinato. È consentito

l'investimento diretto in obbligazioni Tier 2, tra cui, fino al 20% del patrimonio netto del Comparto, i CoCo Tier 2. L'esposizione ai CoCo AT1 è prevista solo attraverso investimenti in altri fondi.

"**Il rating creditizio Sub-Investment Grade**" è un rating compreso tra AAA e BBB- secondo Standard & Poor's, inferiore a Baa3 secondo Moody's o inferiore a BBB- secondo Fitch oppure un rating creditizio equivalente assegnato da un'agenzia di rating riconosciuta o un rating ritenuto equivalente dal Gestore degli investimenti.

Il Comparto può inoltre investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in titoli privi di rating (che non sono valutati da un'agenzia di rating) ma con emittente valutato da almeno un'agenzia di rating.

Oltre ai criteri sopra descritti, fino al 10% del patrimonio netto del Comparto potrà essere esposto, in via diretta o indiretta, a obbligazioni scambiabili e convertibili.

Non sono ammessi investimenti in titoli in sofferenza/inadempienti (con rating CCC o inferiore).

Non saranno effettuati investimenti in titoli azionari, ma potranno essere detenuti titoli azionari in seguito alla conversione o all'esercizio di obbligazioni convertibili, fino al 10% del patrimonio netto del Comparto.

A scopo di diversificazione, fino al 10% del patrimonio netto del Comparto può essere investito in quote o azioni di OIC idonei che perseguono strategie alternative e/o può essere esposto a classi di attività alternative, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, metalli preziosi o materie prime tramite titoli idonei (compresi exchange-traded commodity (ETC) e/o exchange-traded note (ETN)).

La costruzione del portafoglio sarà determinata principalmente attraverso un approccio top-down. Questa ricerca porta a formulare opinioni sul probabile andamento dei tassi d'interesse, delle valute e degli spread creditizi a livello globale. Questo approccio top-down sarà integrato da un approccio bottom-up che consiste nella selezione di singoli titoli in base all'analisi del valore relativo.

I Titolari di quote devono tenere presente che un investimento nel Comparto non è assicurato né garantito da alcun governo, agenzia o ente governativo o fondo di garanzia bancario. Le quote del Comparto non sono depositi o obbligazioni di alcuna banca, né sono garantite o avallate da alcuna banca e l'importo investito nelle quote può subire oscillazioni in aumento e/o in diminuzione.

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Al fine di conseguire i suoi obiettivi di investimento, per finalità di tesoreria e/o in caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto potrà investire in mezzi equivalenti alla liquidità (per esempio, depositi bancari a termine, Strumenti del Mercato Monetario e/o fondi del mercato monetario) nel rispetto delle limitazioni agli investimenti previste nella presente integrazione e/o nell'Appendice A del Prospetto, a seconda dei casi. Il Comparto potrà anche detenere Attività liquide sussidiarie nel rispetto delle limitazioni agli investimenti previste nell'Appendice A del Prospetto. In presenza di condizioni di mercato eccezionali, qualora il Gestore degli investimenti ritenga che sia nel miglior interesse dei titolari di quote del Comparto, temporaneamente e a scopo difensivo, il Comparto potrà detenere Attività liquide sussidiarie e investire in via principale in mezzi equivalenti alla liquidità.

Uso di derivati	In conformità ai poteri e restrizioni d'investimento riportati nell'appendice A e nell'Appendice B del Prospetto, il Comparto può fare ricorso a strumenti finanziari e derivati scambiati in borsa oppure OIC tra cui, a titolo non esaustivo, futures, opzioni, swap, contratti a termine senza

	vincoli di area geografica o valuta sottostanti, a fini di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di investimento, tutti utilizzabili per conseguire posizioni sia lunghe che corte. L'eventuale ricorso a derivati sarà coerente con gli obiettivi d'investimento e non comporterà l'allontanamento del Comparto dal suo profilo di rischi. In questo modo, il Comparto si conformerà alle restrizioni applicabili e, in particolare, alla Circolare 14/592 della CSSF.
Benchmark	Il Comparto è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.
Profilo dell'investitore tipo	L'investitore tipo del Comparto è un investitore con un orizzonte d'investimento di medio termine, che conosce e accetta i rischi associati a questa tipologia di investimenti, come precisato nella sezione 5 "Rischi" del Prospetto informativo. L'investitore tipo tenterà di investire una parte del proprio portafoglio complessivo in un portafoglio con esposizione a titoli obbligazionari e titoli correlati al debito a tasso fisso o variabile.
Regolamento sulla tassonomia e principale effetto negativo	Gli investimenti sottostanti al Comparto non tengono conto dei criteri della UE per le attività economiche ecosostenibili ai sensi del Regolamento (UE) 2020/852 (Tassonomia) relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (il "Regolamento sulla tassonomia"). Il Comparto non prende in considerazione gli effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.
Fattori di rischio	Oltre ai rischi illustrati nella sezione "Rischi" del presente Prospetto informativo, dovrebbero essere presi in considerazione anche i rischi riportati di seguito: - I titoli a reddito fisso sono soggetti al rischio di credito, che è l'incapacità dell'emittente di soddisfare i pagamenti di capitale e interessi sulle obbligazioni, oltre che alla volatilità dei prezzi dovuta alla sensibilità ai tassi di interesse. - I titoli con rating inferiore a investment grade o senza rating presentano un rischio maggiore di perdita di capitale e interessi rispetto ai titoli di qualità migliore. - I mercati di derivati sono volatili; sia le possibilità di realizzare guadagni che il rischio di subire perdite sono superiori rispetto a investimenti in titoli o strumenti del mercato monetario. - Mercati emergenti - Le obbligazioni a tasso variabile sono soggette, inoltre, ai rischi di mercato. - Titoli conformi alla Norma 144A° e al Regolamento S - Titoli di capitale contingente (CoCo) (limitatamente ai CoCo Tier 2).

Gestore degli investimenti	Banca Passadore & C S.p.A.		
Gestore degli investimento	EUR		
Gestore degli investiment	12 maggio 2023		
Periodo iniziale di sottoscrizione	Classe I Dal 2 maggio 2023 all'11 maggio 2023	Classe R Dal 2 maggio 2023 all'11 maggio 2023	
Prezzo iniziale	EUR 100		
Classi di quote • **Investitori istituzionali** • **Investitori al dettaglio**	Accumulazione Classe I Classe P Classe R Classe Z		
Investimento minimo iniziale	Classe I: EUR 1.000.000 Classe P: EUR 750.000 Classe R: EUR 1.000 Classe Z: EUR 1.000		
Investimento minimo successivo	EUR 500		
Investimento minimo	Classe P: EUR 400.000		
Categorie	Per ogni Classe di quote, vengono emesse delle Quote ad accumulazione ("x")		
Commissione di sottoscrizione	Classe I: fino al 3% massimo Classe P: fino al 3% massimo Classe R: fino al 3% massimo Classe Z: fino all'1,25% massimo		
Commissione globale e parte pagabile al Gestore degli investimenti della commissione globale	Commissione globale Classe I: 0,40%	Parte pagabile al Gestore degli investimenti Classe I: 0,40% Classe P: 0,40%	Il livello massimo delle commissioni di gestione che potranno essere addebitate a livello degli OICVM e/o OIC in cui il Comparto investe non potrà superare il 2,00%

	Classe P: 0,50% Classe R: 0,80% Classe Z: 1,10%	Classe R: 0,40 % Classe Z: 0,33%	
Commissione di performance (classi I, P, R e Z)	**Aliquota della commissione di performance**	**Meccanismo**	**Periodo della commissione di performance**
	10% annuo della sovraperformance del Comparto rispetto all'High Water Mark	"High Water Mark only"	Anno solare

GP & G Fund – OBIETTIVO AZIONARIO

Politica d'investimento

Il Comparto mira alla rivalutazione del capitale tramite un'asset allocation attiva e progressiva, con una tolleranza elevata al rischio dopo il Periodo di investimento iniziale.

Il Comparto investirà principalmente in un portafoglio diversificato di azioni e/o obbligazioni, attraverso l'approccio d'investimento graduale e flessibile descritto di seguito.

Ai fini del presente Comparto:

- per "Azioni" si intendono azioni e/o strumenti correlati alle azioni interamente liberate nei principali mercati del Nord America, dell'Europa, dell'Asia (compreso il Giappone) e dei paesi emergenti (quali America Latina, Estremo Oriente, Medio Oriente, Europa orientale e Africa) e/o quote o azioni di OICVM o OIC la cui politica prevede l'investimento in tali attività; e

- per "Obbligazioni" si intendono obbligazioni a tasso fisso e variabile emesse o garantite da società, emittenti sovrani, agenzie governative, entità sovranazionali o pubbliche o di altro tipo di tutto il mondo e/o azioni o quote di OICVM o OIC la cui politica prevede l'investimento in tali attività.

Il Comparto può investire tra lo 0% e il 100% del suo patrimonio netto in azioni o quote di tali altri OICVM o OIC. I riferimenti a OICVM o OIC includono gli ETF.

Periodo di investimento iniziale

All'inizio del Periodo di investimento iniziale, dopo un periodo di collocamento di 45 giorni, si prevede che il Comparto investirà circa il 20% del suo patrimonio netto in Azioni e circa l'80% del suo patrimonio netto in Obbligazioni e, in conformità con le restrizioni d'investimento indicate nel presente supplemento, sarà esposto a classi di attività alternative.

Durante il Periodo di investimento iniziale, l'esposizione azionaria del Comparto aumenterà gradualmente su base trimestrale. Al termine del Periodo di investimento iniziale (che è di 3 anni dalla Data di lancio del Comparto), l'esposizione azionaria raggiungerà prevedibilmente un range compreso tra il 70% e il 100% del patrimonio netto del Comparto.

Periodo di investimento

A partire dall'inizio di questo periodo, il Comparto investirà tra il 70% e il 100% del suo patrimonio netto in Azioni.

Il Gestore degli investimenti adeguerà il portafoglio del Comparto in base alle aspettative sulla direzione generale dei mercati azionari. Se prevede mercati azionari forti, il Gestore degli investimenti cercherà di avvicinarsi a un'esposizione azionaria totale. Se prevede un indebolimento dei mercati azionari, il Gestore degli investimenti cercherà di ribilanciare il portafoglio sull'esposizione azionaria minima (ossia il 70%).

Al fine di riequilibrare l'esposizione desiderata ai mercati azionari, il Gestore degli investimenti può ridurre l'asset allocation in Azioni e, entro un limite massimo del 30% del patrimonio netto del Comparto, aumentare quella in Obbligazioni e/o investire in Strumenti del mercato monetario, depositi bancari a termine e, in conformità con le restrizioni d'investimento indicate nel presente supplemento, in altre classi di attività alternative.

Restrizioni d'investimento per il Periodo di investimento iniziale e il Periodo di investimento

Gli strumenti obbligazionari in cui il Comparto può investire, in conformità con quanto sopra indicato, includono:

- Obbligazioni con rating investment grade da parte di un'agenzia di rating riconosciuta;
- Obbligazioni con rating creditizio sub-investment grade, ma fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto in titoli di debito e titoli correlati al debito con rating B- e fino al 30% del suo patrimonio netto in titoli di debito e titoli correlati al debito con rango di pagamento subordinato.

  "**Il rating creditizio sub-investment grade**" è un rating inferiore a BBB- secondo Standard & Poor's, inferiore a Baa3 secondo Moody's o inferiore a BBB- secondo Fitch oppure un rating creditizio equivalente assegnato da un'agenzia di rating riconosciuta o un rating ritenuto equivalente dal Gestore degli investimenti.

- Obbligazioni senza rating (che non sono valutate da un'agenzia di rating) ma con emittente valutato da almeno un'agenzia di rating, fino al 10% del suo patrimonio netto.

Gli strumenti azionari in cui il Comparto può investire, in conformità con quanto sopra indicato, includono:

- Titoli azionari e correlati ad azioni (ossia valori mobiliari che forniscono la titolarità indiretta di un'azione o sfociano in un acquisto, come azioni privilegiate, certificati di deposito (American Depository Receipt, Global Depository Receipt), note di partecipazione, warrant o diritti di tipo simile);
- Subordinatamente alle condizioni indicate nella sezione 1.d) dell'Appendice A del presente Prospetto, fino al 5% del suo patrimonio netto in titoli oggetto di offerte pubbliche iniziali che saranno quotati sui principali segmenti di mercato europei e americani;
- Titoli azionari di fondi di investimento immobiliare chiusi idonei (REIT), fino al 15% del suo patrimonio netto.

Ai fini dell'obiettivo d'investimento del Comparto, a scopo di diversificazione e/o di gestione efficiente del portafoglio, fino al 20% del patrimonio netto del Comparto può essere investito in quote o azioni di OIC che perseguono strategie alternative e/o può essere esposto ad asset class alternative tra cui, a titolo puramente esemplificativo, metalli preziosi o materie prime, tramite titoli idonei (quali materie prime negoziate in borsa (ETC) e/o effetti negoziati in borsa (ETN)). Oltre ad attenersi ai criteri summenzionati, il Comparto potrà investire complessivamente fino al 5% del suo patrimonio netto in certificati e warrant idonei, e fino al 10% del suo patrimonio netto in obbligazioni scambiabili e convertibili e/o OICVM o OIC la cui politica prevede l'investimento in tali attività.

Inoltre, il Comparto osserverà le seguenti restrizioni:

- Le Azioni dei mercati emergenti non rappresenteranno oltre il 15% del patrimonio netto del Comparto.
- L'esposizione massima non coperta alle valute diverse dall'euro non potrà superare il 70% del patrimonio netto del Comparto.
- Il Comparto non investirà direttamente e/o indirettamente in prodotti ABS/MBS o altri strumenti di cartolarizzazione.
- Non è consentito l'investimento in CoCo o in azioni o quote di OICVM o OIC la cui strategia principale consiste nell'investire in tali attività.
- Non sono consentiti investimenti in titoli in sofferenza/insolventi (rating CCC o inferiore) e, in caso di downgrade, tali titoli saranno liquidati il prima possibile nel migliore interesse dei Titolari di Quote.

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Al fine di conseguire i suoi obiettivi di investimento, per finalità di tesoreria e/o in caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto potrà investire in mezzi equivalenti alla liquidità (per esempio, depositi bancari a termine, Strumenti del Mercato Monetario e/o fondi del mercato monetario) nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste nella presente integrazione e/o nell'Appendice A del Prospetto, a seconda dei casi. Il Comparto potrà anche detenere Attività liquide sussidiarie nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste nell'Appendice A del Prospetto. In presenza di condizioni di mercato eccezionali, qualora il Gestore degli investimenti ritenga che sia nel miglior interesse dei Titolari di quote del Comparto, temporaneamente e a scopo difensivo, il Comparto potrà detenere Attività liquide sussidiarie e investire in via principale in mezzi equivalenti alla liquidità.	
Uso di derivati	In conformità ai poteri e alle restrizioni d'investimento stabiliti nelle Appendici A e B del Prospetto, il Comparto può utilizzare strumenti finanziari e derivati negoziati in borsa e OTC tra cui, a titolo non esaustivo, futures, opzioni, swap e contratti a termine, a fini di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e d'investimento, tutti utilizzabili per conseguire posizioni sia lunghe che corte. L'eventuale ricorso a derivati sarà coerente con gli obiettivi d'investimento e non comporterà l'allontanamento del Comparto dal suo profilo di rischio. In questo modo, il Comparto si conformerà alle restrizioni applicabili e, in particolare, alla Circolare 14/592 della CSSF.
Benchmark	Il Comparto è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.
Profilo dell'investitore tipo	Il Fondo prevede che l'investitore tipo del Comparto sia un investitore con un orizzonte d'investimento di medio-lungo termine, che conosce e accetta i rischi associati a questa tipologia di investimenti, come indicato nella Sezione 5. "Rischi" del presente Prospetto. L'investitore tipo cercherà di investire una parte del proprio patrimonio complessivo in un portafoglio diversificato con esposizione alle azioni globali che aumenti gradualmente nel tempo.
Fattori di rischio	Oltre ai rischi illustrati nella sezione "Rischi" del presente Prospetto, devono essere presi in considerazione anche i rischi riportati di seguito: - Gli strumenti azionari sono generalmente considerati investimenti ad alto rischio e i rendimenti possono essere volatili. - I titoli a reddito fisso sono soggetti al rischio di credito, che è l'incapacità dell'emittente di soddisfare i pagamenti di capitale e interessi sulle obbligazioni, oltre che alla volatilità dei prezzi dovuta alla sensibilità ai tassi di interesse. - I titoli con rating inferiore a investment grade o senza rating presentano un rischio maggiore di perdita di capitale e interessi rispetto ai titoli di qualità migliore. - Le obbligazioni a tasso variabile sono soggette, inoltre, ai rischi di mercato.

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">- I mercati di derivati sono volatili; sia le possibilità di realizzare guadagni che il rischio di subire perdite sono superiori rispetto a investimenti in titoli o strumenti del mercato monetario.
- Mercati emergenti.
- Materie prime (compresi gli ETC).
- Warrant.
- Investimento in altri OICR e/o OICVM.
- Certificati di deposito (ADR, GDR).</td></tr>
<tr><td>Gestore degli investimenti</td><td colspan="4">Banca Passadore & C S.p.A.</td></tr>
<tr><td>Valuta di riferimento</td><td colspan="4">EUR</td></tr>
<tr><td>Data di lancio del Comparto</td><td colspan="4">14 novembre 2024</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Periodo iniziale di sottoscrizione</td><td>Classe I</td><td>Classe R</td><td>Classe P</td><td>Classe Z</td></tr>
<tr><td>Dal 30 settembre 2024 al 13 novembre 2024 fino alle 14.00 (ora di Lussemburgo)</td><td>Dal 30 settembre 2024 al 13 novembre 2024 fino alle 14.00 (ora di Lussemburgo)</td><td>Dal 30 settembre 2024 al 13 novembre 2024 fino alle 14.00 (ora di Lussemburgo)</td><td>Non disponibile fino all’inizio del Periodo di investimento.</td></tr>
<tr><td></td><td>Le Quote possono essere emesse dopo il Periodo di sottoscrizione iniziale e fino alla fine del Periodo di investimento iniziale e all’inizio del Periodo di investimento.</td><td>Non saranno emesse ulteriori Quote dopo il Periodo di sottoscrizione iniziale e fino alla fine del Periodo di investimento iniziale; l’emissione di ulteriori Quote potrà riprendere a partire dall’inizio del Periodo di investimento.</td><td>Le Quote possono essere emesse dopo il Periodo di sottoscrizione iniziale e fino alla fine del Periodo di investimento iniziale e all’inizio del Periodo di investimento.</td><td></td></tr>
</table>

Periodo di investimento iniziale	Dal 14 novembre 2024 al 14 novembre 2027		
Periodo di investimento	Dal 15 novembre 2027 in poi		
Prezzo iniziale	EUR 100		
Classi di quote • **Investitori istituzionali** • **Investitori al dettaglio**	Accumulazione Classe I Classe R Classe P Classe Z		
Investimento minimo iniziale	Classe I: EUR 1.000.000 Classe R: EUR 1.000 Classe P: EUR 750.000 Classe Z: EUR 1.000		
Investimento minimo successivo	EUR 500		
Investimento minimo	Classe P: EUR 400.000		
Categorie	Per ogni Classe di quote, vengono emesse delle Quote ad accumulazione ("x").		
Commissione di sottoscrizione	Classe I: fino al 3% massimo Classe R: fino al 3% massimo Classe P: fino al 3% massimo Classe Z: fino all'1,25% massimo Durante il Periodo iniziale di sottoscrizione, la Commissione di sottoscrizione non sarà applicata.		
Commissione globale e parte pagabile al Gestore degli investimenti della commissione globale	Commissione globale **Primo anno del Periodo di**	Parte pagabile al Gestore degli investimenti **Primo anno del Periodo di**	Il livello massimo delle commissioni di gestione che potranno essere addebitate a livello degli OICVM e/o OIC in cui il Comparto investe non potrà superare il 2,00%

	investimento iniziale Classe I: 0,40% Classe R: 0,55% Classe P: 0,50% **Secondo anno del Periodo di investimento iniziale** Classe I: 0,50% Classe R: 0,70% Classe P: 0,60% **Terzo anno del Periodo di investimento iniziale** Classe I: 0,60% Classe R: 0,90% Classe P: 0,70% **A partire dal Periodo di investimento** Classe I: 0,80% Classe R: 1,60% Classe P: 0,90% Classe Z: 2,25%	**investimento iniziale** Classe I: 0,40% Classe R: 0,275% Classe P: 0,40% **Secondo anno del Periodo di investimento iniziale** Classe I: 0,50% Classe R: 0,35% Classe P: 0,50% **Terzo anno del Periodo di investimento iniziale** Classe I: 0,60% Classe R: 0,45% Classe P: 0,60% **A partire dal Periodo di investimento** Classe I: 0,80% Classe R: 0,80% Classe P: 0,80% Classe Z: 0,675%	
Commissione di collocamento (solo Classe R)	Fino al 2,10% massimo La Commissione di collocamento sarà calcolata il primo Giorno di valutazione e fungerà da compenso per l'attività di distribuzione iniziale della Classe R. La Commissione di collocamento è versata dalla Classe R a Banca Passadore & C S.p.A. una sola volta, in occasione del Giorno di valutazione iniziale, e viene ammortizzata progressivamente fino al termine del Periodo di investimento Iniziale.		

<table>
<tr><td>Commissione anti-diluizione (solo Classe R)</td><td colspan="3">Una Commissione anti-diluizione fino a un massimo del 2,10% dell’importo di rimborso lordo può essere addebitata ai Titolari di Quote della Classe R che riscattano le proprie Quote prima della fine del Periodo di investimento iniziale.

La Commissione anti-diluizione viene addebitata per proteggere i Titolari di quote della Classe R dagli effetti diluitivi, tenendo conto del principio di parità di trattamento dei medesimi.

Infatti, i Titolari di Quote che riscattano Quote della Classe R prima della fine del Periodo di investimento iniziale lascerebbero all’interno della Classe R le quote non interamente ammortizzate della Commissione di collocamento, penalizzando in tal modo il valore patrimoniale netto per i Titolari di Quote della Classe R prima della fine del Periodo di investimento iniziale. Poiché la Commissione di collocamento viene ammortizzata in tre anni, la Commissione anti-diluizione massima applicata per proteggere gli attivi della Classe R dagli effetti di diluizione causati da questo fattore diminuisce nel tempo come segue:

− 2,10% nel primo trimestre del primo anno del Periodo di investimento iniziale
− 1,925% nel secondo trimestre del primo anno del Periodo di investimento iniziale
− 1,75% nel terzo trimestre del primo anno del Periodo di investimento iniziale
− 1,575% nel quarto trimestre del primo anno del Periodo di investimento iniziale
− 1,4% nel primo trimestre del secondo anno del Periodo di investimento iniziale
− 1,225% nel secondo trimestre del secondo anno del Periodo di investimento iniziale
− 1,05% nel terzo trimestre del secondo anno del Periodo di investimento iniziale
− 0,875% nel quarto trimestre del secondo anno del Periodo di investimento iniziale
− 0,7% nel primo trimestre del terzo anno del Periodo di investimento iniziale
− 0,525% nel secondo trimestre del terzo anno del Periodo di investimento iniziale
− 0,35% nel terzo trimestre del terzo anno del Periodo di investimento iniziale
− 0,175% nel quarto trimestre del terzo anno del Periodo di investimento iniziale
− 0% a partire dal Periodo di investimento in poi
Durante il Periodo di investimento iniziale, la Commissione di rimborso definita nella sezione 22.2 del presente Prospetto non è applicabile alla Classe R</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Commissione di performance (classi I, P, R e Z) – A partire dal Periodo di investimento</td><td>Aliquota della commissione di performance</td><td>Meccanismo</td><td>Periodo della commissione di performance</td></tr>
<tr><td>10% annuo della sovraperformance del Comparto rispetto all’High Water Mark</td><td>Solo High Water Mark</td><td>Anno civile</td></tr>
<tr><td>Conversione in entrata o in uscita da un altro Comparto o un’altra Classe</td><td colspan="3">Non autorizzata fino al termine del Periodo di investimento iniziale.</td></tr>
</table>

GP & G Fund – OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE

Politica d'investimento

Il Comparto, gestito attivamente, si rivolge a investitori che desiderano ottenere una graduale rivalutazione del capitale nel medio termine, investendo principalmente in Strumenti del mercato monetario e titoli di debito e correlati al debito a breve termine di alta qualità denominati in euro, con una bassa tolleranza al rischio.

Il Fondo investirà in titoli di debito e strumenti correlati al debito di qualsiasi tipo, come obbligazioni o effetti ammissibili, con tassi di rendimento fissi o variabili (legati all'inflazione o ad altri indici) e Strumenti del mercato monetario, emessi da società, Stati sovrani, agenzie governative, enti locali, enti sovranazionali o pubblici o altri emittenti di tutto il mondo. Possono comprendere Titoli conformi alla Norma 144A e/o al Regolamento S statunitensi, a condizione che soddisfino le condizioni previste dal Regolamento granducale dell'8 febbraio 2008 relativo ad alcune definizioni della Legge sugli OIC e dalle Linee guida CESR 06-005 del gennaio 2006 Riquadro 1 e sezione 1.d), a seconda dei casi, dell'Appendice A del presente Prospetto. In particolare:

- tali titoli non devono esporre il Comparto a perdite superiori all'importo pagato per essi o, nel caso in cui siano titoli parzialmente pagati, che deve ancora essere pagato per essi;
- la loro liquidità non deve compromettere la capacità del Comparto di adempiere all'obbligo di rimborso delle azioni del Comparto su richiesta dei Titolari di quote;
- devono essere presenti prezzi accurati, affidabili e regolari, ossia prezzi di mercato o prezzi resi disponibili da sistemi di valutazione indipendenti dagli emittenti;
- devono essere disponibili sul mercato informazioni regolari, accurate e complete relative a tali titoli o, ove pertinente, al portafoglio di tali titoli;
- devono essere negoziabili; e
- il loro rischio deve essere adeguatamente rilevato nel processo di gestione del rischio del Comparto.

"**Titoli conformi alla Norma 144A**" indica i titoli che si qualificano come Valori mobiliari idonei ai sensi della Legge sugli OIC, emessi ai sensi della Norma 144A, promulgata ai sensi del Securities Act statunitense del 1933, che vengono emessi con l'obbligo di registrazione presso la Securities and Exchange Commission statunitense.

"**Titoli conformi al Regolamento S**" indica i titoli che si qualificano come Valori mobiliari idonei ai sensi della Legge sugli OIC e che vengono offerti al di fuori degli Stati Uniti senza dover adempiere l'obbligo di registrazione ai sensi del Securities Act statunitense del 1933.

Oltre agli investimenti diretti, il Comparto può ottenere esposizione indiretta ai suddetti titoli di debito e correlati al debito e a Strumenti del mercato monetario anche indirettamente, tramite investimenti in azioni o quote di altri OICVM o OIC la cui politica prevede l'investimento in tali attività e/o, come ulteriormente specificato di seguito, tramite investimenti in strumenti derivati finanziari. Il Comparto può investire tra lo 0% e il 100% del suo patrimonio netto in azioni o quote di tali altri OICVM o OIC. I riferimenti a OICVM o OIC includono gli ETF.

La duration modificata residua media del portafoglio del Comparto non può superare i 3 anni e la sua vita residua media deve essere inferiore a 5 anni. Nel rispetto dei limiti sopra indicati, al fine di perseguire il proprio obiettivo di duration il Comparto può investire lungo l'intera curva dei rendimenti.

Almeno la metà (50%) del valore patrimoniale netto del Comparto sarà investita in Strumenti del mercato monetario e/o titoli di debito e correlati al debito emessi da Stati sovrani, agenzie governative, enti locali, enti sovranazionali o pubblici di paesi ufficialmente classificati come "economie avanzate" dal Fondo monetario

internazionale (FMI), e/o in azioni o quote di OICVM o OIC la cui strategia consiste nell'investire in tali attività.

Non vi sono restrizioni geografiche, ma un massimo del 25% del patrimonio netto del Comparto può essere investito in titoli di debito e correlati al debito e/o Strumenti del mercato monetario di emittenti dei mercati emergenti e/o azioni o quote di OICVM o OIC la cui strategia consiste nell'investire in tali attività.

Gli investimenti del Comparto devono essere denominati in euro o, per quanto riguarda gli investimenti in azioni o quote di OICVM o OIC, il rischio di cambio deve essere coperto.

I titoli di debito e correlati al debito e/o gli Strumenti del mercato monetario in cui il Comparto può investire dovranno avere un rating investment grade, fatta eccezione per un massimo del 25% del valore patrimoniale netto del Comparto che può essere investito in titoli di debito e correlati al debito e Strumenti del mercato monetario con rating creditizio Sub-Investment Grade (esclusi gli investimenti con rating inferiore a BB-) attribuito da almeno un'agenzia di rating e/o in quote o azioni di OICVM o OIC la cui strategia consiste nell'investire in tali attività. Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in titoli di debito e correlati al debito o Strumenti del mercato monetario con rating BB- e/o azioni o quote di OICVM o OIC la cui strategia consiste nell'investire in tali attività, e fino al 30% del suo patrimonio netto in titoli di debito e correlati al debito con rango di pagamento subordinato. È consentito l'investimento diretto in obbligazioni Tier 2 inclusi, fino al 20% del patrimonio netto del Comparto, CoCo Tier 2. Non è consentito l'investimento in CoCo AT1 o in azioni o quote di OICVM o OIC la cui strategia principale consiste nell'investire in tali attività.

"**Il rating creditizio sub-investment grade**" è un rating inferiore a BBB- secondo Standard & Poor's, inferiore a Baa3 secondo Moody's o inferiore a BBB- secondo Fitch oppure un rating creditizio equivalente assegnato da un'agenzia di rating riconosciuta o un rating ritenuto equivalente dal Gestore degli investimenti.

Non sono consentiti investimenti in titoli in sofferenza/insolventi (rating CCC o inferiore) o con un rating inferiore a BB- e, in caso di downgrade, tali titoli saranno liquidati il prima possibile nel migliore interesse dei Titolari di Quote.

Il Comparto può inoltre investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in titoli privi di rating (che non sono valutati da un'agenzia di rating) ma con emittente valutato da almeno un'agenzia di rating.

Il Comparto non investirà direttamente in MBS e ABS o altri strumenti di cartolarizzazione, ma sono consentiti investimenti in quote o azioni di OICVM o OIC la cui strategia consiste nell'investire in tali attività fino a un massimo del 10% del valore patrimoniale netto del Comparto.

Non si effettueranno investimenti in obbligazioni convertibili, warrant e titoli azionari o in azioni o quote di OICVM o OIC la cui strategia principale consiste nell'investire in tali attività.

Sebbene non costituisca il suo obiettivo o la sua strategia d'investimento e non promuova le caratteristiche ESG in conformità con l'SFDR, il Comparto investe in titoli di debito o correlati al debito e, pertanto, se tali strumenti soddisfano le condizioni indicate nella presente Appendice, potrebbe potenzialmente detenere, in misura probabilmente limitata, obbligazioni verdi, obbligazioni a impatto sociale, obbligazioni sostenibili e legate alla sostenibilità.

La costruzione del portafoglio sarà determinata principalmente attraverso un approccio bottom-up che consiste nella selezione dei singoli investimenti in base all'analisi del valore relativo e sulla ricerca di rendimenti superiori. Questo approccio bottom-up sarà integrato da un approccio top-down. Da questa ricerca discendono

valutazioni sulla probabile traiettoria dei tassi d'interesse, delle politiche monetarie e dei fondamentali degli spread creditizi.

I Titolari di quote devono tenere presente che un investimento nel Comparto non è assicurato né garantito da alcun governo, agenzia o ente governativo o fondo di garanzia bancario. Le quote del Comparto non sono depositi o obbligazioni di alcuna banca, né sono garantite o avallate da alcuna banca e l'importo investito nelle Quote è soggetto a fluttuazioni sia positive che negative. Il Comparto non si qualifica come fondo del mercato monetario ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, ai fondi del mercato monetario.

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Al fine di conseguire i suoi obiettivi di investimento e per finalità di tesoreria, il Comparto potrà investire in mezzi equivalenti alla liquidità (per esempio, depositi bancari a termine, Strumenti del mercato monetario e/o fondi del mercato monetario) nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste nella presente integrazione e/o nell'Appendice A del Prospetto, a seconda dei casi. Il Comparto potrà anche detenere Attività liquide sussidiarie nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste nell'Appendice A del Prospetto. Qualora il Gestore degli investimenti ritenga che sia nel miglior interesse dei Titolari di quote del Comparto, temporaneamente e a scopo difensivo, il Comparto potrà detenere Attività liquide sussidiarie e investire in via principale in mezzi equivalenti alla liquidità.

Uso di derivati	In conformità ai poteri e alle restrizioni d'investimento stabiliti nelle Appendici A e B del Prospetto, il Comparto può utilizzare strumenti finanziari e derivati negoziati in borsa e OTC tra cui, a titolo non esaustivo, futures, opzioni, swap e contratti a termine, a fini di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e d'investimento, tutti utilizzabili per conseguire posizioni sia lunghe che corte. L'eventuale ricorso a derivati sarà coerente con gli obiettivi d'investimento e non comporterà l'allontanamento del Comparto dal suo profilo di rischio. In questo modo, il Comparto si conformerà alle restrizioni applicabili e, in particolare, alla Circolare 14/592 della CSSF.
Benchmark	Il Comparto è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.
Profilo dell'investitore tipo	L'investitore tipo del Comparto è un investitore con un orizzonte d'investimento di medio termine, che conosce e accetta i rischi associati a questa tipologia di investimenti, come precisato nella sezione 5 "Rischi" del Prospetto informativo. L'investitore tipo cercherà di investire una parte del proprio patrimonio complessivo in un portafoglio con esposizione a Strumenti del mercato monetario, titoli di debito e correlati al debito con tassi di rendimento fissi o variabili e una bassa sensibilità media alle variazioni dei tassi di interesse.
Regolamento sulla tassonomia e principale effetto negativo	Gli investimenti sottostanti al Comparto non tengono conto dei criteri della UE per le attività economiche ecosostenibili ai sensi del Regolamento (UE) 2020/852 (Tassonomia) relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (il "Regolamento sulla tassonomia").

	Il Comparto non prende in considerazione gli effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.		
Fattori di rischio	Oltre ai rischi illustrati nella sezione "Rischi" del presente Prospetto, devono essere presi in considerazione anche i rischi riportati di seguito: - I titoli a reddito fisso sono soggetti al rischio di credito, che è l'incapacità dell'emittente di soddisfare i pagamenti di capitale e interessi sulle obbligazioni, oltre che alla volatilità dei prezzi dovuta alla sensibilità ai tassi di interesse. - I titoli con rating inferiore a investment grade o senza rating presentano un rischio maggiore di perdita di capitale e interessi rispetto ai titoli di qualità migliore. - I mercati di derivati sono volatili; sia le possibilità di realizzare guadagni che il rischio di subire perdite sono superiori rispetto a investimenti in titoli o Strumenti del mercato monetario. - Mercati emergenti. - Le obbligazioni a tasso variabile sono soggette, inoltre, ai rischi di mercato. - Titoli conformi alla Norma 144A e al Regolamento S. - Investimento in altri OICR e/o OICVM. - Titoli di capitale contingente (CoCo) (limitatamente ai CoCo Tier 2). - Rischio di controparte. Il capitale investito è soggetto a fluttuazioni sia positive che negative e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero valore del capitale inizialmente investito.		
Gestore degli investimenti	Banca Passadore & C S.p.A.		
Valuta di riferimento	EUR		
Data di lancio del Comparto	14 ottobre 2024		
Periodo iniziale di sottoscrizione	Classe I Dal 30 settembre 2024 all'11 ottobre 2024	Classe R Dal 30 settembre 2024 all'11 ottobre 2024	Classe P Dal 30 settembre 2024 all'11 ottobre 2024
Prezzo iniziale	EUR 100		
Classi di quote • **Investitori istituzionali** • **Investitori al dettaglio**	Accumulazione Classe I Classe R		

	Classe P Classe Z		
Investimento minimo iniziale	Classe I: EUR 1.000.000 Classe R: EUR 1.000 Classe P: EUR 750.000 Classe Z: EUR 1.000		
Investimento minimo successivo	EUR 500		
Investimento minimo	Classe P: EUR 400.000		
Categorie	Per ogni Classe di quote, vengono emesse delle Quote ad accumulazione ("x").		
Commissione di sottoscrizione	Classe I: fino al 3% massimo Classe R: fino al 3% massimo Classe P: fino al 3% massimo Classe Z: fino all'1,25% massimo		
Commissione globale e parte pagabile al Gestore degli investimenti della commissione globale	Commissione globale Classe I: 0,25% Classe R: 0,50% Classe P: 0,35% Classe Z: 0,70%	Parte pagabile al Gestore degli investimenti Classe I: 0,25% Classe R: 0,25% Classe P: 0,25% Classe Z: 0,21%	Il livello massimo delle commissioni di gestione che potranno essere addebitate a livello degli OICVM e/o OIC in cui il Comparto investe non potrà superare il 2,00%
Commissione di performance (classi I, P, R e Z)	Nessuna		

APPENDICE D

INFORMAZIONI RELATIVE AL SFDR:

Le informazioni relative agli obiettivi o alle caratteristiche ambientali o sociali del Comparto sono fornite nei successivi Allegati in conformità con il SFDR, per i seguenti Comparti:

- GP & G Fund - Pianeta

Si intende per **investimento sostenibile** un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, purché tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e l'impresa beneficiaria degli investimenti segua prassi di buona governance.

La **tassonomia dell'UE** è un sistema di classificazione istituito dal regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un **elenco di attività economiche ecosostenibili**. Tale regolamento non comprende un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero essere allineati o no alla tassonomia.

Modello di informativa precontrattuale per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 e all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852

Nome del prodotto: GP & G FUND – Pianeta

Codice identificativo:

5493002EGY91K2R7L766

Caratteristiche ambientali e/o sociali

Questo prodotto finanziario ha un obiettivo di investimento sostenibile?

☐ **Sì**

☒ **No**

☐ Effettuerà un minimo di **investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale:** ___%

- ☐ in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE
- ☐ in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

☐ **Promuove caratteristiche ambientali/sociali (A/S)** e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà una quota minima del(lo) __% di investimenti sostenibili

- ☐ con un obiettivo ambientale in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE
- ☐ con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE
- ☐ con un obiettivo sociale

☐ Effettuerà un minimo di **investimenti sostenibili con un obiettivo sociale:** ___%

☒ Promuove caratteristiche A/S, ma **non effettuerà alcun investimento sostenibile**

Quali caratteristiche ambientali e/o sociali sono promosse da questo prodotto finanziario?

Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2088. Questa promozione avviene attraverso investimenti diretti o indiretti in società con validi profili ESG, l'esclusione di imprese considerate meno virtuose, nonché attraverso la considerazione dei principali effetti negativi ("PAI") sui fattori di sostenibilità.

In particolare, il Gestore degli investimenti ha stabilito le caratteristiche ambientali e sociali che intende promuovere, con particolare riferimento a:

- A (ambientale): emissioni di gas serra inferiori rispetto alla Categoria Morningstar del Comparto;

- S (sociale): protezione dei diritti umani e lotta al commercio e alla diffusione di armi non convenzionali.

Il Comparto investirà principalmente in un portafoglio diversificato di OICVM, OIC ed ETF che offrono un'esposizione ad azioni globali che o promuovono caratteristiche ESG ai sensi dell'Articolo 8 o si prefiggono un obiettivo di investimento sostenibile ai sensi dell'Articolo 9 dell'SFDR (i "**Fondi obiettivo**"). Oltre a selezionare i Fondi obiettivo, il Gestore degli investimenti seleziona attività con buoni profili ESG secondo un sistema di classificazione interno relativo al grado di sostenibilità di ogni attività selezionata. Il Comparto inoltre investirà direttamente in valori mobiliari trasferibili (i "**Valori mobiliari obiettivo**") che son a loro volta soggetti a un'analisi ESG per assicurare la buona qualità dei loro profili ESG.

Non è stato indicato alcun parametro di riferimento allo scopo di rispettare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal Comparto.

Gli **indicatori di sostenibilità** misurano in che modo sono rispettate le caratteristiche ambientali o sociali promosse del prodotto finanziario.

- ***Quali indicatori di sostenibilità si utilizzano per misurare il rispetto di ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?***

Gli indicatori di sostenibilità impiegati per misurare la realizzazione delle caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Comparto sono:

- La quota dei Fondi obiettivo con esposizione ad attività economiche stabilite nell'elenco di esclusione;
- La quota dei Valori mobiliari obiettivo con esposizioni a controversie o coinvolti in attività economiche indicate nell'elenco di esclusione.
- I Fondi obiettivo categorizzati come prodotti SFDR Articolo 8 o 9;
- Il punteggio interno sostenibile dei Fondi obiettivo e dei Valori mobiliari trasferibili; e
- I Fondi obiettivo le cui strategie d'investimento sono mirate a temi specifici correlati a fattori ESG.

- ***Quali sono gli obiettivi degli investimenti sostenibili che il prodotto finanziario intende in parte realizzare e in che modo l'investimento sostenibile contribuisce a tali obiettivi?***

N/A

- ***In che modo gli investimenti sostenibili che il prodotto finanziario intende in parte realizzare non arrecano un danno significativo a nessun obiettivo di investimento sostenibile sotto il profilo ambientale o sociale?***

N/A

La tassonomia dell'UE stabilisce il principio "non arrecare un danno significativo", in base al quale gli investimenti allineati alla tassonomia non dovrebbero arrecare un danno significativo agli obiettivi della tassonomia dell'UE, ed è corredata di criteri specifici dell'UE.

Il principio «non arrecare un danno significativo» si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili. Gli investimenti sottostanti la parte restante di questo prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

Qualsiasi altro investimento sostenibile deve anche non arrecare un danno significativo a qualsiasi obiettivo ambientale o sociale.

Questo prodotto finanziario considera i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità?

I **principali effetti negativi** sono gli effetti negativi più significativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità relativi a problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

☒ Sì, il Comparto considera i principali impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità

In particolare, il Gestore degli investimenti ha stabilito i fattori di sostenibilità che intende promuovere, con particolare riferimento a:

- A (ambientale): riduzione delle emissioni di gas serra;

- S (sociale): protezione dei diritti umani e lotta al commercio e alla diffusione di armi non convenzionali.

Di conseguenza, il Gestore degli investimenti ha selezionato alcuni indicatori PAI ambientali e sociali a cui è stata data priorità in linea con la strategia di investimento del Comparto, che riguardano la riduzione delle emissioni di gas serra, la tutela dei diritti umani e la lotta alla produzione e alla diffusione di armi non convenzionali. Questi indicatori PAI vengono usati per guidare la selezione delle attività da includere nel Comparto, per considerare il valore del portafoglio rispetto a questi indicatori come elemento discriminante nelle attività di gestione.

In particolare, le metodologie per tener conto dei PAI nel processo di selezione degli investimenti prevedono un'analisi di scenario ex ante per misurare la sensibilità dell'intero portafoglio. Viene inoltre effettuato un monitoraggio ex post dei principali effetti negativi per il portafoglio complessivo e le singole attività di investimento. Queste attività vengono svolte appoggiandosi ai dati sulla sostenibilità e alle informazioni sugli strumenti finanziari trasmesse da fornitori di dati affidabili (ad esempio Morningstar).

In particolare, per questo Comparto viene preso in considerazione e monitorato almeno uno dei seguenti PAI con riferimento all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione.

- Tabella 1, indicatore 2 - Impronta di carbonio: Il Comparto investirà in tali strumenti finanziari al fine di conseguire un valore di impronta di carbonio inferiore al valore medio della Categoria Morningstar (ossia la categoria in cui rientra il Comparto secondo la classificazione interna Morningstar) di riferimento. Non sono state fissate soglie specifiche per il valore dell'impronta di carbonio del Comparto, poiché le relative valutazioni vengono condotte in termini relativi rispetto all'attuale valore medio della corrispondente Categoria Morningstar, ogni volta che si procede a un nuovo investimento, nonché tramite un monitoraggio ex post a cadenza mensile.

- Tabella 1, indicatore 3 – Intensità delle emissioni di gas serra delle società partecipate: Il Comparto investirà in tali strumenti finanziari per conseguire un valore di intensità dei gas serra delle imprese beneficiarie degli investimenti inferiore al valore medio di intensità dei gas serra delle imprese beneficiarie degli investimenti della categoria Morningstar di riferimento. Non sono state fissate soglie specifiche per il valore delle emissioni di gas a effetto serra del Comparto, poiché le relative valutazioni vengono condotte in termini relativi rispetto all'attuale valore medio della corrispondente Categoria Morningstar, ogni volta che si procede a un nuovo investimento, nonché tramite un monitoraggio ex post a cadenza mensile.

- Tabella 1, indicatore 4 - Esposizione alle imprese attive nel settore dei combustibili fossili: Il Comparto investirà in tali strumenti finanziari per esporsi alle imprese attive nel settore dei combustibili fossili meno rispetto alla media della sua Categoria Morningstar. Non sono state fissate soglie specifiche per le esposizioni alle imprese attive nel settore dei combustibili fossili del Comparto, poiché le pertinenti valutazioni vengono condotte in termini relativi rispetto al valore medio della corrispondente Categoria Morningstar, ogni volta che si procede a un nuovo investimento, nonché tramite un monitoraggio ex post a cadenza mensile.

- Tabella 1, indicatore 10 - Violazioni dei Principi del Global Compact delle Nazioni Unite ("UNGC") e delle Linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ("OCSE") per Imprese multinazionali: il Comparto non sarà esposto per oltre l'1% del suo patrimonio netto a Valori mobiliari obiettivo e/o Fondi obiettivo con imprese beneficiarie degli investimenti che sono state coinvolte in violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite o delle Linee guida dell'OCSE per le Imprese multinazionali. L'esposizione del Comparto viene calcolata sulla base delle informazioni fornite da Morningstar.

- Tabella 1, indicatore 14 - Esposizione ad armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche): il Comparto non investirà in Valori mobiliari obiettivo e/o Fondo obiettivo con esposizione ad armi controverse. L'esposizione del Comparto viene calcolata sulla base delle informazioni fornite da Morningstar.

Il numero di PAI considerato dal Gestore degli investimenti può aumentare in futuro quando matureranno i dati e le metodologie per la misurazione di tali indicatori.

In pratica i PAI vengono presi in considerazione su due livelli:

- ex ante, a livello di selezione delle attività da includere nel portafoglio del fondo, dove il Gestore degli investimenti, accanto all'analisi quali-quantitativa delle attività oggetto di potenziale investimento, conduce la dovuta diligenza ricorrendo a valutazioni KPI, allineate a quelle stabilite dalla normativa di riferimento (allegato I del regolamento delegato UE n. 2022/1288), trasmesse da un importante fornitore di dati;

- ex post, in un'ottica continuativa, monitorando costantemente i valori dei KPI a livello sia di portafoglio complessivo che di singoli strumenti finanziari selezionati, nonché impegnandosi a stabilire eventuali azioni correttive, laddove necessario, tra cui la vendita dello strumento finanziario se aumenta il valore dei PAI del portafoglio.

Altre informazioni relative alle modalità con cui sono considerati i PAI nel periodo di riferimento saranno rese disponibili nella rendicontazione periodica del Comparto.

☐ No

Quale strategia di investimento segue questo prodotto finanziario?

La **strategia di investimento** guida le decisioni di investimento sulla base di fattori quali gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio.

I titoli sono selezionati sulla base di una ricerca di terzi (ossia rating forniti da terzi) e la due diligence esercitata sul relativo processo d'investimento allo scopo di assicurare l'integrazione di criteri ESG vincolanti su base continuativa; il Comparto si focalizzerà pertanto su:

(i) Fondi obiettivo che aderiscono a criteri ESG vincolanti e li integrano nelle loro decisioni di investimento tramite un processo sistematico (basato, ma non limitatamente, su ricerca ESG, screening, rating ottenuti da fornitori di dati esterni e/o dalla ricerca interna, e/o sulla politica di esclusione) allo scopo di selezionare emittenti con profili ESG solidi e/o escludere quelli che potrebbero essere esposti a controversie ESG o coinvolti in attività specifiche (comprese, ma non limitatamente, armi e munizioni a grappolo, industrie correlate a tabacco o al carbone).

(ii) Fondi obiettivo le cui strategie d'investimento sono mirate a temi specifici correlati a fattori ESG (compresi, ma non limitatamente, il cambiamento climatico, l'energia pulita, la sostenibilità dell'acqua e la parità di genere) prefiggendosi di selezionare gli emittenti che ne traggono il beneficio maggiore.

(iii) Fondi obiettivo analizzati con una metodologia interna che assegna a ciascun prodotto un punteggio interno sostenibile.

(iv) I Valori mobiliari obiettivo saranno sottoposti a un'analisi ESG relativa agli emittenti obiettivo in base a criteri ESG vincolati allo scopo di escludere quelli esposti a controversie ESG o coinvolti in attività specifiche (costituite come minimo da armi, munizioni a grappolo, industrie correlate a tabacco e carbone, gioco d'azzardo, intrattenimento per adulti), conformemente alla metodologia interna che assegna a ciascun prodotto un punteggio interno sostenibile. Questa selezione dei Valori mobiliari obiettivo sarà effettuata solo dal Periodo di investimento.

Più dettagliatamente, il raggiungimento della promozione delle caratteristiche di sostenibilità del Comparto si misura sui Fondi obiettivo e sui Valori mobiliari obiettivo tramite un'analisi conforme a un duplice livello di selezione:

1° livello: Le Società di gestione dei Fondi obiettivo saranno soggette allo screening del Gestore degli investimenti basato su una due diligence relativa a temi ESG allo scopo di

escludere Società di gestione dei Fondi obiettivo che non integrano processi ESG nelle loro decisioni di investimento;

2° livello: Analisi dei Fondi obiettivo con una metodologia interna che assegna a ciascun prodotto un punteggio interno sostenibile, in base a una scala di valutazione a quattro livelli. I prodotti meno virtuosi classificati S4 sono esclusi (S1 indica "massimo grado di sostenibilità"; S2 indica "buon grado di sostenibilità"; S3 indica "basso grado di sostenibilità"; S4 indica "non sostenibile")

Il punteggio di sostenibilità interno si calcola combinando quattro metriche qualitative e un propulsore quantitativo, tutti ottenuti da un fornitore di dati ESG specializzato:

- *Propulsori qualitativi*
  i. Classificazione ai sensi delle lettere a), b) e/o c) dell'art. 2 (7) del regolamento delegato UE n. 2021/1253;
  ii. Classificazione SFDR (Articolo 8 / Articolo 9);
  iii. Filtro etico: si abbassa un punteggio nel caso di un'esposizione superiore al 5% dei Fondi obiettivo a: Carbone termine; Coinvolgimento nell'estrazione di carbone termico; Armi controverse; Contratti militari; Munizioni a grappolo; Tabacco; Industrie correlate al carbone; Gioco d'azzardo; Intrattenimento per adulti;
  iv. Gravi controversie: si abbassa un punteggio nel caso di un'esposizione a gravi controversie superiore al 5% dei Fondi obiettivo:
- *Propulsore quantitativo*
  v. Rating di rischio ESG del portafoglio: analisi del rischio di sostenibilità.

Dal Periodo di investimento, il Comparto può investire anche in Valori mobiliari obiettivo. In questo caso, il Filtro etico / il Rating di Gravi controversie / Investimento sostenibile generale e Rischio ESG fornito per i Fondi obiettivo sono applicabili ai Valori mobiliari obiettivo.

Dal momento che il Gestore degli investimenti deve garantire un buon profilo medio ESG pari a S2 per l'esposizione azionaria del Comparto, nel caso di una riduzione del punteggio ESG dei titoli il Gestore degli investimenti deciderà, in base alla variazione delle caratteristiche ESG, di cedere parzialmente o completamente gli investimenti, sempre agendo nel miglior interesse degli investitori nel Comparto.

- ***Quali sono i criteri vincolanti applicati dalla strategia nella selezione degli investimenti al fine di rispettare ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario?***

Gli elementi vincolanti sono l'applicazione (i) dello screening del Gestore degli investimenti sulle Società di gestione dei Fondi obiettivo (1° livello) insieme (ii) alla due diligence ESG per mantenere buoni profili dei Fondi obiettivo e dei Valori mobiliari obiettivo escludendo invece attività meno virtuose (2° livello, come già descritto precedentemente.

- ***Qual è il tasso minimo impegnato per ridurre la portata degli investimenti considerati prima dell'applicazione di tale strategia di investimento?***

N/A

Qual è la politica di valutazione delle pratiche di governance delle società partecipate?

Le prassi di **buona governance** comprendono strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione dei dipendenti e rispetto degli obblighi fiscali.

Le prassi di buona governance delle società partecipate nei Fondi obiettivo sono garantite dall'investimento in prodotti SFDR Articolo 8 o Articolo 9, che a loro volta devono garantire le prassi di buona governance delle loro società partecipate. Quest'aspetto deve essere combinato con lo screening del Gestore degli investimenti relativo alle Società di gestione dei Fondi obiettivo (1° livello) in merito alla conformità dei Fondi obiettivo alle caratteristiche ESG, che comprendono anche le buone prassi di governance.

Le buone prassi di governance delle società partecipate nei Fondi obiettivo e Valori mobiliari obiettivo sono garantite anche dall'aspetto relativo alla Governance dell'analisi ESG effettuata su emittenti obiettivo, tramite il punteggio sostenibile interno (2° livello).

L'**allocazione degli attivi** descrive la quota di investimenti in attivi specifici.

Qual è l'allocazione degli attivi programmata per questo prodotto finanziario?

All'inizio del Periodo di investimento iniziale, in condizioni di mercato normali, almeno il 14% (70% dell'esposizione azionaria minima durante il Periodo di investimento iniziale, ossia 20%) del patrimonio netto del Comparto sarà investito in attivi idonei quali allineati a caratteristiche A/S (#1 Allineati a caratteristiche A/S). Il restante 86% del patrimonio netto del Comparto sarà investito in altri strumenti, come ulteriormente descritto nella domanda: *"Quali investimenti sono compresi nella categoria "#2 Altri", qual è il loro scopo ed esistono garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale?" (#2 Altri).*

Alla fine del Periodo di investimento iniziale, in condizioni di mercato normali, almeno il 49% (70% dell'esposizione azionaria minima durante il Periodo di investimento iniziale, ossia 70%) del patrimonio netto del Comparto sarà investito in attivi idonei quali allineati con caratteristiche A/S (#1 Allineati a caratteristiche A/S). Il restante 51% del patrimonio netto del Comparto sarà investito in altri strumenti, come ulteriormente descritto nella domanda: *"Quali investimenti sono compresi nella categoria "#2 Altri", qual è il loro scopo ed esistono garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale?" (#2 Altri).*

Le attività allineate alla tassonomia sono espresse in percentuale di:

- **fatturato**: quota di entrate da attività verdi delle imprese beneficiarie degli investimenti
- **spese in conto capitale** (CapEx): investimenti verdi effettuati dalle imprese beneficiarie degli investimenti, ad es. per la transizione verso un'economia verde
- **spese operative** (OpEx): attività operative verdi delle imprese beneficiarie degli investimenti

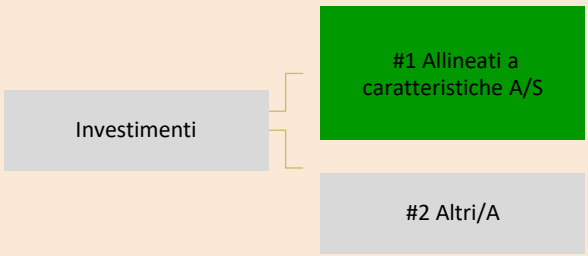

#1 Allineati a caratteristiche A/S include gli investimenti del prodotto finanziario allo scopo di rispettare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario.

#2 Altri include i restanti investimenti del prodotto finanziario non allineati con le caratteristiche ambientali o sociali e che non si qualificano come investimenti sostenibili.

- ***In che modo l'uso dei derivati contribuisce a rispettare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?***

  L'uso di strumenti finanziari derivati è limitato alle tecniche che non modificano in modo significativo o a lungo termine la politica di selezione ESG. Il Comparto potrebbe utilizzare derivati per ridurre vari rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio o come strumento per ottenere esposizione.

  Per ogni derivato utilizzato, quando possibile, l'attività sottostante avrà sistematicamente un punteggio ESG che sarà preso in considerazione nel punteggio ESG complessivo del portafoglio.

In quale misura minima gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale sono allineati alla tassonomia dell'UE?

Le **attività abilitanti** consentono direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a un obiettivo ambientale.

Le **attività di transizione** sono attività per le quali non sono ancora disponibili alternative a basse emissioni di carbonio e che presentano, tra l'altro, livelli di emissione di gas a effetto serra corrispondenti alla migliore prestazione.

Il Comparto non si impegna attualmente a sottoscrivere alcun "investimento sostenibile" ai sensi della tassonomia dell'UE. La posizione tuttavia sarà riesaminata con la finalizzazione delle norme sottostanti e la maggiore disponibilità nel tempo di dati affidabili.

○ **Il prodotto finanziario investe in attività connesse al gas fossile e/o all'energia nucleare che sono conformi alla tassonomia dell'UE?**[2]

[x] Sì:

[ ] Gas fossile [ ] Energia nucleare

No

[2] Le attività connesse al gas fossile e/o all'energia nucleare sono conformi alla tassonomia dell'UE solo se contribuiscono all'azione di contenimento dei cambiamenti climatici («mitigazione dei cambiamenti climatici») e non arrecano un danno significativo a nessuno degli obiettivi della tassonomia dell'UE - cfr. nota esplicativa sul margine sinistro. I criteri completi riguardanti le attività economiche connesse al gas fossile e all'energia nucleare che sono conformi alla tassonomia dell'UE sono stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione.

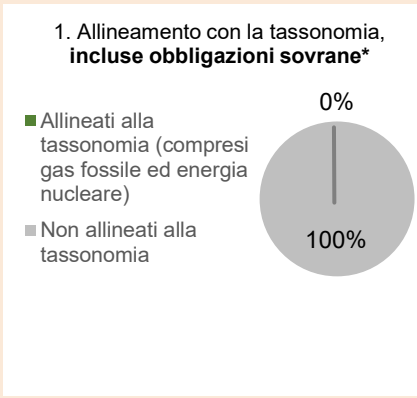

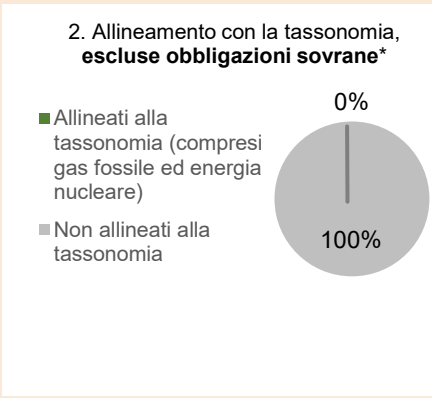

Qual è la quota minima di investimenti in attività transitorie e abilitanti?

Il Comparto non si impegna a sottoscrivere alcun "investimento sostenibile" ai sensi della tassonomia dell'UE, per cui la quota minima di investimenti in attività transitorie e abilitanti ai sensi della tassonomia dell'UE è fissata a sua volta allo 0%.

sono investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che **non tengono conto dei criteri** per le attività economiche ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE.

Qual è la quota minima di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che non sono allineati alla tassonomia dell'UE?

N/A. Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali e sociali, ma non si impegna a investire in attività sostenibili. Di conseguenza, il Comparto non si impegna a una quota minima di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che non sono allineati con la tassonomia dell'UE.

Qual è la quota minima di investimenti socialmente sostenibili?

N/A

Quali investimenti sono compresi nella categoria "#2 Altri", qual è il loro scopo ed esistono garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale?

Gli “altri” investimenti e/o partecipazioni del Comparto, comprendono (direttamente o indirettamente) titoli i cui emittenti non soddisfano i criteri ESG descritti precedentemente per qualificarsi quali dotati di caratteristiche ambientali o sociali positive.

Sono incluse (i) Attività liquide sussidiarie per coprire pagamenti correnti o straordinari, o per il tempo necessario per il reinvestimento in attività idonee o per un periodo di tempo strettamente necessario nel caso di condizioni di mercati sfavorevoli, e (ii) equivalenti di mezzi liquidi (ovvero depositi bancari a termine, Strumenti del mercato monetario, fondi del mercato monetario), ai sensi della Politica d’investimento del Comparto, e (iii) obbligazioni a tasso fisso e variabile emesse principalmente dal settore pubblico, emittenti sovrani e societari, OICVM a tasso fisso, OIC ed ETF.

A questi investimenti non si applica alcuna salvaguardia minima ambientale o sociale.

È designato un indice specifico come indice di riferimento per determinare se questo prodotto finanziario è allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali che promuove?

Gli **indici di riferimento** sono indici atti a misurare se il prodotto finanziario rispetti le caratteristiche ambientali o sociali che promuove.

N/A

Dove è possibile reperire online informazioni più specificamente mirate al prodotto?

Informazioni più specificamente mirate al prodotto sono reperibili sul sito web:

Articolo 10:

https://gipcdp.generali-cloud.net/static/documents/GP&G_Pianeta_Art10_Website_disclosures_EN.pdf